

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	52
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	64
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	91
FINANZE (VI)	»	101
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	135
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	140
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	161
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	163
AFFARI SOCIALI (XII)	»	168

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	181
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	208
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	226
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO	»	228
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	229

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi. Atto n. 463 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	3
---	---

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Andrea MANCIULLI. — Interviene il vice-ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi.

Atto n. 463.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole sull'atto in titolo e che, essendo stata avanzata dai colleghi del gruppo M5S, in assenza del rappresentante del Governo, la richiesta che alla fase di votazione fosse, invece, presente un sottosegretario di uno dei due Dicasteri competenti, si è convenuto di rinviare la deliberazione sulla proposta di parere. Segnala, inoltre, che dalla Presidenza della Camera è stata disposta, su istanza delle Commissioni, una proroga di dieci giorni per l'espressione del parere, il cui termine era fissato al 17 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere formulata dai relatori.

La seduta termina alle 13.40.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Leonardo Spa, Alessandro Profumo, sulle prospettive del gruppo 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017) 294).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017) 295) (*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 4

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 ottobre 2017.

Audizione dell'amministratore delegato di Leonardo Spa, Alessandro Profumo, sulle prospettive del gruppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.50.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa. (COM(2017) 294).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Istituzione del Fondo europeo per la difesa. (COM(2017) 295).

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che l'esame della Comunicazione sul fondo

della difesa e della proposta di regolamento relativa al Programma europeo di sviluppo del settore della difesa è iniziato lo scorso 13 settembre con lo svolgimento della relazione da parte dei relatori Marantelli e Senaldi e che, in seguito alle richieste dei rappresentanti dei gruppi di svolgere un ciclo di audizioni sugli atti europei in esame, sono state svolte le audizioni di AIAD ed è stata acquisita una nota di approfondimento da parte di Leonardo Spa. Comunica altresì che il prossimo 7 novembre interverrà in audizione la Ministra della difesa, Roberta Pinotti, mentre il prossimo 8 novembre la Vice-ministra Teresa Bellanova concluderà il ciclo previsto.

Propone alle Commissioni di deliberare la proposta di documento finale il prossimo 8 novembre, in considerazione del fatto che il giorno successivo si terrà a

Bruxelles un tavolo tecnico sugli atti europei in esame e che pertanto sarebbe opportuno che i rappresentanti italiani disponessero dei documenti parlamentari approvati da entrambi i rami del Parlamento. Al riguardo, ricorda che il Senato della Repubblica ha approvato, il 3 ottobre 2017, un atto di indirizzo sui provvedimenti in titolo. Assicura quindi che i relatori Marantelli e Senaldi si sono impegnati ad anticipare la trasmissione della proposta di documento finale nel corso della prossima settimana al fine di recepire eventuali integrazioni e osservazioni dei gruppi, riservandosi tuttavia eventuali integrazioni in seguito alle previste audizioni della Ministra Pinotti e della Vice-ministra Bellanova.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi. Atto n. 469 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 6

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi.

Atto n. 469.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, premette che si avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo – deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 – volto al recepimento della delega con-

ferita dalla legge n. 220 del 2016, in materia di riforma della disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, attualmente recata dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005. Evidenzia che la delega deve essere esercitata entro l'11 dicembre 2017, ragione per la quale lo schema è stato inviato al Parlamento pur in assenza dei preliminari pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-regioni. Conseguentemente, è stato assegnato alle Commissioni con l'avvertenza che le stesse non si pronuncino definitivamente prima che il Governo abbia provveduto a inviare i previsti pareri. Lo schema di decreto mira ad una profonda revisione dell'attuale assetto, poco organico e inadeguato rispetto al mutato contesto economico e tecnologico, soprattutto perché presenta forti asimmetrie tra fornitori lineari e a richiesta, che stanno per essere superate dalla proposta di modifica della direttiva 2010/13/UE, al momento all'esame del Consiglio dell'Unione europea. In particolare, per quanto qui più interessa, la nuova direttiva mira ad adeguare la normativa all'evoluzione del mercato, caratterizzato da una sempre maggiore convergenza fra televisione e

servizi distribuiti via *Internet*. La relazione illustrativa sottolinea che, per un verso, si è anticipato, per alcuni profili, quanto prevede la nuova direttiva, per l'altro si è tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva sulla produzione audiovisiva promossa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – oggetto di una segnalazione al Governo nel febbraio 2016 – che ha anch'essa rappresentato l'esigenza di rimodulare gli strumenti normativi allo scopo di impedire asimmetrie tra soggetti operanti sui medesimi mercati e di garantire le migliori condizioni di competitività e concorrenza. Inoltre, l'Autorità ha evidenziato la necessità di individuare un giusto bilanciamento tra le diverse esigenze degli attori che si trovano ad operare nella filiera produttiva al fine di garantire, da un lato, il pieno rispetto del principio di libertà di iniziativa economica, favorendo dinamiche concorrenziali di incontro tra domanda e offerta, e, dall'altro, di assicurare una sempre maggior diffusione delle opere prodotte a livello europeo. Ad avviso dell'AGCOM, un tale equilibrio dovrebbe essere ricercato mediante un approccio legislativo semplificato e flessibile, che coniughi il rispetto della tutela accordata alla produzione europea ed indipendente con le peculiarità del settore televisivo odierno, anche nell'ottica di scoraggiare il ricorso allo strumento della deroga, pure previsto dal legislatore. In merito al contenuto dello schema, segnala che l'articolo 1 riformula la definizione di « produttore indipendente », inserendo fra i requisiti previsti la titolarità dei diritti secondari, cui fa riferimento la vigente direttiva UE, ma che non è considerata dalla vigente disciplina italiana. La nuova definizione prevede che sono produttori indipendenti gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e che, alternativamente: per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ov-

vero sono titolari di diritti secondari. Letteralmente, dunque, si prevede la necessità di possesso contemporaneo di almeno due requisiti, ossia quello relativo all'assenza di situazioni di collegamento o di controllo più, alternativamente, quello relativo alla destinazione della propria produzione, ovvero alla titolarità di diritti secondari. Ulteriori specificazioni sulla definizione saranno stabilite con regolamento dell'AGCOM. L'articolo 2 sostituisce il Titolo VII del decreto legislativo n. 177 del 2005 – che attualmente consta del solo articolo 44 – con i nuovi articoli da 44 a 44-*septies*. In particolare, il nuovo articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005 – in gran parte corrispondente al comma 1 dell'attuale articolo 44 – ribadisce il principio generale secondo cui i fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea, cui si aggiunge ora, esplicitamente, anche quella indipendente (in ogni caso già considerata, sostanzialmente, nei successivi commi del vigente articolo 44). Avverte che illustrerà gli obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, mentre la relatrice per la IX Commissione si soffermerà su quelli per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché le competenze dell'AGCOM in materia e la nuova disciplina sanzionatoria. In particolare, il nuovo articolo 44-*bis* – raffrontabile con il comma 2 del vigente articolo 44 – disciplina gli obblighi di programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, e prevede, anzitutto, un graduale innalzamento degli stessi, a decorrere dal 2019. Pertanto, nel 2018 resta fermo che gli stessi fornitori devono riservare alle opere europee almeno il 50 per cento del proprio tempo di diffusione giornaliero, sempre (come attualmente) con l'esclusione del tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di *teletext* e televendite. Tale quota è innalzata al 55 per cento per il 2019 e al 60 per cento dal 2020. Introduce, inoltre, una sotto quota minima (della quota prevista per le opere europee), da riservare

giornalmente alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte. In particolare, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, tale sotto quota è pari ad almeno la metà per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e ad almeno un terzo per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari. In base all'articolo 44-*sexies*, la sotto quota effettiva è definita con decreto interministeriale. Tale previsione sostituisce quella vigente, secondo cui almeno il 10 per cento – o il 20 per cento, nel caso della concessionaria – del tempo di trasmissione è riservato alle opere europee degli ultimi 5 anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Introduce, infine, una quota minima del tempo di diffusione nella fascia oraria 18.00-23.00 – da rispettare su base settimanale –, da destinare a opere di finzione, di animazione o a documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotti. Tale quota è pari, per la concessionaria, ad almeno il 12 per cento – di cui almeno la metà riservata a opere cinematografiche –, e, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ad almeno il 6 per cento (senza alcun vincolo relativo alle opere cinematografiche). Sempre in base all'articolo 44-*sexies*, anche la misura effettiva di tale quota è definita con decreto interministeriale. La misura delle quote e delle sotto quote minime è riassunta nella tabella 1 della relazione illustrativa, alla quale rinvia espressamente. Il nuovo articolo 44-*ter* – raffrontabile con il comma 3 del vigente articolo 44 – concerne, invece, gli obblighi di investimento in opere europee, sempre da parte dei fornitori di servizi di media lineari. In particolare, conferma che una quota minima degli introiti netti annui – o, nel caso della concessionaria, dei ricavi complessivi annui –, deve essere destinato al pre-acquisto, all'acquisto o alla produzione di opere europee (e non più, anche, al finanziamento). Le definizioni relative a « introiti netti » e « ricavi complessivi » non subiscono sostanziali variazioni rispetto alla legislazione vigente: in particolare, gli in-

troiti netti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale. I ricavi complessivi sono quelli derivanti dal canone di abbonamento all'offerta radio-televisiva, nonché dai ricavi pubblicitari, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi. La definizione di ulteriori specifiche è demandata a un regolamento emanato dall'AGCOM. Per il 2018, la quota di investimento – che per la concessionaria resta ferma al 15 per cento e per gli altri fornitori resta ferma al 10 per cento – deve essere destinata, come a legislazione vigente, esclusivamente a opere prodotte da produttori indipendenti. A decorrere dal 2019, invece, la stessa si incrementa – in misura pari, per la concessionaria, al 18,5 per cento nel 2019 e al 20 per cento dal 2020, e, per gli altri fornitori, al 12,5 per cento nel 2019 e al 15 per cento dal 2020 – e – elemento di novità – una piccola parte (per la precisione, un sesto) può anche non essere destinata alle opere prodotte da produttori indipendenti. Dispone, inoltre, che una sotto quota minima (della quota prevista per l'investimento in opere europee) – pari, per il 2018, almeno al 3,5 per cento per la generalità dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, e ad almeno il 4 per cento per la concessionaria – deve essere riservata alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti. In base all'articolo 44-*sexies*, la misura effettiva di tale sotto quota è definita con decreto interministeriale. Anche il valore minimo di tali sotto quote si incrementa a decorrere dal 2019. Per la concessionaria, tale previsione riduce l'entità della sotto quota (stabilita in misura non inferiore al 20 per cento, meglio definita, poi, con decreto interministeriale) già prevista dalla normativa vigente. Per gli altri fornitori, costituisce una novità, sostitutiva di quella vigente secondo cui una sotto quota (sem-

pre definita con decreto interministeriale) deve essere riservata ad opere diffuse entro un termine di 5 anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Conferma, infine, per la sola concessionaria, che una ulteriore sotto quota minima – la cui percentuale, pari, almeno, al 5 per cento, non varia rispetto a quella vigente – deve essere destinata a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia. La misura delle quote e delle sotto quote è riassunta nella tabella 2 della relazione illustrativa, alla quale rinvia. Il nuovo articolo 44-*sexies* – parzialmente raffrontabile con il comma 3, sesto periodo, e 5, del vigente articolo 44 – conferma che la definizione della disciplina applicativa relativa alle opere audiovisive di espressione originale italiana è affidata a uno o più decreti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, di natura non regolamentare, per la cui adozione non è, però, più previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, mentre deve essere sentita l'AGCOM. In particolare, i decreti interministeriali stabiliscono, sulla base dei principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia: la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento, oltre che all'elemento della lingua – l'unico previsto attualmente – a elementi quali la cultura, la storia, l'identità, la creatività, i luoghi; le effettive sotto quote da riservare alle opere in questione, nel rispetto dei valori percentuali minimi indicati negli articoli 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quater*. Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi di media audiovisivi, nonché dei livelli di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con particolare riferimento a quelle realizzate negli ultimi 5 anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione o di

animazione, ai documentari originali. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, animazione o documentari originali di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti, i decreti prevedono che gli obblighi di investimento sono assolti mediante l'acquisto, il preacquisto o la co-produzione di opere. Inoltre, gli stessi decreti, tenendo conto di eventuali accordi stipulati fra le associazioni di fornitori di servizi di media audiovisivi, o fra il singolo fornitore di servizi di media audiovisivi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e audiovisivi italiani, prevedono anche: specifiche modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione e di investimento, sia per i fornitori di servizi di media lineari che per quelli non lineari, con particolare riferimento alle condizioni di acquisto, pre-acquisto, produzione e coproduzione delle opere; i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per le modalità di valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme (attribuzione attualmente affidata all'AGCOM). Al riguardo, alla luce del principio di delega, andrebbe valutato se quest'ultimo profilo non debba essere meglio puntualizzato nel decreto legislativo. Il nuovo articolo 44-*septies* – raffrontabile con il comma 6 del vigente articolo 44 – conferma che le disposizioni che abbiamo visto non si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale. Infine, l'articolo 4 definisce i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi da parte dell'AGCOM e dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo. In particolare, il termine è fissato in 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, tranne che per i provvedimenti riguardanti gli obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, per i quali il termine è fissato in 180 giorni dalla medesima data. Infine, prevede la neutralità finanziaria dell'intervento. Nel lasciare la parola al relatore per la IX Commissione, auspica che sull'argomento

si possa sviluppare una proficua interlocazione con il Governo.

Romina MURA (PD), *relatrice per la IX Commissione*, per quanto riguarda gli aspetti di più diretta competenza della Commissione IX, segnala che essi rilevano in particolare, nell'ambito delle novelle introdotte dall'articolo 2 dello schema al decreto legislativo n. 177 del 2005, l'articolo 44-*quater* concernente gli obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta e le disposizioni dell'articolo 44-*quinquies*, che intervengono sulle competenze dell'Autorità garante delle comunicazioni. L'articolo 44-*quater* del decreto legislativo n. 177 del 2005 sostituisce, con rilevanti novità, il comma 4 e il comma 7 del vigente articolo 44, introducendo a livello legislativo precisi obblighi sia di programmazione che di investimento in opere europee per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana. Rispondendo in tal modo alla necessità, espressa anche dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) a seguito dell'indagine conoscitiva del 2015, di impedire le asimmetrie fra soggetti operanti nel medesimo mercato. Tali obblighi sono sostanzialmente in linea con la proposta di direttiva (COM(2016)287) presentata il 25 maggio 2016 dalla Commissione europea, che prevede la modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, attualmente all'esame del Consiglio dell'Unione europea. L'articolo 44-*quater*, pur confermando che la definizione della disciplina è demandata a un regolamento emanato dall'AGCOM, stabilisce sin da subito che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana devono rispettare alcuni obblighi di programmazione relativi ad opere europee realizzate entro gli ultimi 5 anni, (in misura pari almeno al 30 per cento del proprio catalogo) di cui almeno la metà riservata alle opere di espressione originale italiana ovunque

prodotte, e alcuni obblighi di investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti, con particolare riferimento alla opere diffuse entro 5 anni dalla loro produzione, in misura pari almeno al 20 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, (di cui almeno la metà riservata alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte). Attualmente la normativa stabilisce che l'obbligo di promozione può riguardare o il contributo finanziario ovvero il rilievo delle opere europee nel catalogo. Sempre sulla base di quanto prevede la proposta di direttiva all'esame del Consiglio dell'Unione europea, l'articolo 44-*quater* dispone, inoltre, che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i suddetti obblighi di investimento si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro. Il nuovo articolo 44-*quinquies* del decreto legislativo n. 177 del 2005 – parzialmente raffrontabile con il comma 8 del vigente articolo 44 – definisce le competenze dell'AGCOM in materia di promozione della produzione audiovisiva europea e indipendente. In particolare la norma dispone, anzitutto, che, con proprio regolamento, l'AGCOM stabilisce le specificazioni relative alla definizione di produttore indipendente (disciplinata dall'articolo 1), le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui, con particolare riferimento – fermo restando il principio della responsabilità editoriale – alle modalità di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono sia fornitori di servizi di media audiovisivi, sia piattaforme commerciali. Sempre con regolamento dell'AGCOM saranno definite le modalità tecniche di assolvimento degli obblighi a carico dei fornitori dei servizi media lineari e a richiesta, fatto salvo quanto affidato al decreto interministeriale di cui all'articolo 44-*sexies* comma 3, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilità, delle tipologie e delle carat-

teristiche delle opere audiovisive, delle tipologie e delle caratteristiche dei palinsesti, delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi con particolare riferimento alle opere cinematografiche europee. La disposizione conferma poi la possibilità, per i fornitori di media audiovisivi, di chiedere all'AGCOM deroghe rispetto agli obblighi nel caso in cui il carattere tematico del palinsesto o del catalogo del quale il fornitore di servizi di media audiovisivi ha la responsabilità editoriale non consente di approvvigionarsi da produttori europei indipendenti, o non consente di acquistare, pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, incluse le opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Altre circostanze che legittimano i fornitori di servizi media audiovisivi a chiedere deroghe sono la limitatezza della quota di mercato del fornitore (che dovrà essere inferiore ad una soglia definita dall'AGCOM) ovvero la mancata realizzazione di utili negli ultimi due anni di esercizio. In tali casi, il fornitore di servizi di media audiovisivi interessato deve illustrare all'AGCOM i motivi della richiesta e fornire ogni utile elemento a supporto. La norma prevede infine i poteri di vigilanza dell'AGCOM relativi al rispetto degli obblighi previsti dallo schema nonché la presenta-

zione al Parlamento, da parte dell'AGCOM, entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Con riguardo infine alle sanzioni, l'articolo 3 estende l'ambito di intervento sanzionatorio dell'AGCOM in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente anche alle violazioni della disciplina dettata dai decreti ministeriali (oltre che quelli previsti dal titolo VII del decreto legislativo n. 177 del 2005 e dai propri regolamenti) e modifica la misura delle sanzioni applicabili. Inoltre, aumenta la misura minima della sanzione per la violazione delle norme nell'ambito indicato (da euro 10.329) a euro 100.000 e la misura massima (da euro 258.228) a 5 milioni di euro, ovvero fino al 2 per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5 milioni di euro.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo. Atto n. 467 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 12

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 16

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo.

Atto n. 467.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice per la VII Commissione*, ricorda che lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 35 della legge 220 del 2016, la quale si pone come obiettivo di disciplinare il settore del cinema e dell'audiovisivo in materia sistematica ed organica. Sottolinea come il mondo del cinema sia particolarmente esposto all'andamento della domanda e ai meccanismi di mercato, che tendono a favorire le grandi *major*, a rendere faticoso l'affermarsi di pellicole più impegnate e sofisticate e ad avvalersi di prestazioni lavorative secondo schemi molto precarizzati, sia per estensione temporale sia per mansioni. Da questo punto di vista, l'affermarsi della tecnologia sta inducendo una decisa accelerazione nella modifica dei processi produttivi, che comunque nel settore cinematografico sono sempre stati all'avanguardia (gli effetti speciali e la manipolazione digitale delle immagini costituiscono da tempo un patrimonio acquisito). A chi lavora in questo ambito, si richiede per-

tanto un costante aggiornamento professionale e una tensione all'innovazione che però non porta necessariamente all'affermazione economica degli addetti, che spesso rimangono senza garanzie effettive. Evidenzia che il decreto legislativo all'esame tenta di offrire chiarimenti interpretativi del decreto n. 81 del 2015 (il cosiddetto *jobs act*) e prevede poi l'introduzione di linee guida per tutto il territorio nazionale relative alla classificazione delle prestazioni che si articola in 5 classi: sviluppo e pre-produzione; produzione; postproduzione; distribuzione; esercizio. In chiusura, ricorda che il dinamismo e la pluralità di operazioni lavorative e intellettuali interessate dall'industria cinematografica sono ben presenti alla Commissione cultura, la quale si è occupata a lungo di questo mondo tanto ricco e variegato quanto poco identificato sul piano normativo. Si riferisce in particolare alla legge sull'impresa culturale e creativa, che è stata di recente approvata dalla Camera e trasmessa al Senato.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice per la XI Commissione*, riallacciandosi all'esposizione della collega Narduolo, segnala preliminarmente che il provvedimento è volto al riordino e all'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, il cosiddetto *Jobs Act*, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo. I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega si riferiscono, specificamente, al conseguimento di obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al rafforzamento delle opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro, al riordino dei contratti di lavoro per renderli maggiormente coerenti con le esigenze del settore cinema-

tografico e audiovisivo, nonché alla previsione di misure adeguate alle modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa o professionale. Nella relazione illustrativa si evidenzia che la stesura del provvedimento è stata preceduta da una interlocuzione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo, seguita da un esame dei temi emersi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si evidenzia come, in tale ambito, sia risultato che il settore dello spettacolo gode già attualmente di particolari specifiche misure e deroghe in tema di lavoro, dovute alle proprie peculiarità organizzative, anche a seguito dell'attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 183 del 2014. La relazione sottolinea, quindi, che, all'esito dell'istruttoria condotta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tenuto conto dei criteri di delega, è emersa l'opportunità di introdurre alcuni chiarimenti sull'applicazione di determinate misure di deroga, anche al fine di ridurre possibile contenzioso.

Venendo al contenuto, segnala che l'articolo 1 introduce una modifica all'articolo 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attuativo della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, il cosiddetto *Jobs Act*, disponendo che i contratti a tempo determinato conclusi per la produzione di opere audiovisive siano esenti dall'applicazione dei limiti, pari al 20 per cento dei contratti a tempo indeterminato, vigenti, in via generale, per la stipulazione di tali contratti. Al proposito, in base alla disposizione modificata, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi. In caso di violazione del suddetto limite percentuale non è prevista la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, ma per ciascun lavoratore

si applica una sanzione amministrativa, graduata in relazione all'ampiezza della violazione del limite numerico. I suddetti limiti nonché eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi non si applicano a diverse categorie di contratti a tempo determinato, tra le quali rileva, in particolare, quella relativa a contratti stipulati per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che, mentre con riferimento al settore radiofonico o televisivo, la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015 consente l'esenzione dalle limitazione del numero dei contratti a tempo determinato stipulabili unicamente in relazione a specifici programmi, l'estensione al settore della produzione di opere audiovisive, disposta dalla norma in esame, appare invece di portata generale, non essendo legata alla realizzazione di specifici prodotti. Ricorda, per completezza, che gli altri contratti a tempo determinato ai quali non si applica il richiamato « tetto » sono quelli stipulati: nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi; da imprese *start-up* innovative, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto per le società già costituite; per lo svolgimento di attività stagionali; per sostituzione di lavoratori assenti; con lavoratori di età superiore a 50 anni; tra università private incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa; tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici (ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale) e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. Sottolinea che la relazione illu-

strativa e l'analisi di impatto della regolamentazione che accompagnano il provvedimento evidenziano che la modifica, al pari di quella recata dal successivo articolo 2, intende fornire un chiarimento interpretativo di quanto già previsto dalla normativa vigente, tenendo conto che la terminologia utilizzata nelle disposizioni che già prevedono deroghe e misure specifiche per il settore dello spettacolo è spesso risalente. Si richiama in particolare l'interpello n. 6 del 2014 nel quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intervenendo in merito alla non applicazione ai lavori stagionali della disciplina in materia di intervalli temporali tra due contratti a termine, ha chiarito che nella categoria dei lavori stagionali o a ciclo stagionale rientra anche il settore dello spettacolo, ossia « tutto il personale addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, sia questo personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio ». Fa presente, poi, che l'articolo 2 precisa che le attività che si svolgono nel settore dello spettacolo rientrano tra le attività svolte in cicli stagionali alle quali la normativa vigente e, in particolare, l'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2015, riconosce la possibilità di prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante, anche a tempo determinato, attraverso contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ricorda che il richiamato articolo 44 del decreto legislativo n. 81 del 2015 disciplina l'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, disponendo che con tale contratto possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i soggetti tra i 18 e i 29 anni di età. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale il suddetto contratto può essere stipulato a partire dai 17 anni. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla

base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento. La durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento, sono stabilite dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La formazione professionalizzante è integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

Quanto al riferimento alle attività svolte in cicli stagionali nel settore dello spettacolo, la relazione illustrativa richiama nuovamente quanto precisato dall'interpello n. 6 del 2014, ai sensi del quale nel lavoro «svolto in cicli stagionali», rientra anche quello nel settore dello spettacolo, ivi inclusi il cinema e l'audiovisivo. Si tratterebbe, in sostanza, di un chiarimento interpretativo di quanto già consentito dalla disciplina vigente, precisandosi che la scelta del termine «spettacolo» è dovuta a ragioni di coerenza interna al decreto legislativo n. 81 del 2015, anche al fine di evitare probabile contenzioso. L'articolo 3 rimette a una intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano la definizione di linee guida e criteri per l'adozione di una classificazione nazionale uniforme, anche ai fini dei percorsi di qualificazione professionale, per le professioni artistiche e tecniche del settore cinematografico e audiovisivo che operano nelle diverse fasi di attività individuate dalla legge n. 220 del 2016, ossia sviluppo e pre-produzione, produzione, post-produzione, distribu-

zione ed esercizio, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015 concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.

Da ultimo, fa presente che l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La procedura per l'adozione del decreto legislativo è recata dall'articolo 36 della legge n. 220 del 2016. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La procedura prevede la previa acquisizione dei pareri della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato. I pareri sono resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema, trascorsi i quali il Governo può comunque procedere alla trasmissione dello schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Rispetto alla sequenza temporale indicata, la lettera di trasmissione del provvedimento in esame alle Camere sottolinea tuttavia che, in considerazione dell'approssimarsi del termine di scadenza della delega, ovvero dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, lo schema è stato trasmesso al Parlamento pur in assenza dei pareri previsti. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema alle Camere con le osservazioni e le eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono sulle osservazioni del Governo entro dieci

giorni dalla data della nuova trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Ricorda, infine, che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei

dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nel ricordare brevemente le tappe dell'*iter* sin qui seguito, comprese le audizioni informali svolte dall'11 luglio al 21 settembre 2017, in mancanza di obiezioni da parte dei membri di entrambe le Commissioni, ritiene che si possa dichiarare senz'altro concluso l'esame preliminare. Propone che sia istituito un Comitato ristretto.

(Le Commissioni consentono).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, invita pertanto i gruppi a designarne i membri e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	18
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata)</i>	43

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini. Audizione del presidente dell'Istat, Giorgio Alleva (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	18
---	----

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	19
Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica. C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	19
<i>ALLEGATO 2 (Testo base)</i>	44

SEDE REFERENTE:

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) .	20
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015. C. 4627 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	45
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; <i>b)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 4628 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	46
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	27
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	47

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	30
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	48
Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	49
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652, approvato dal Senato e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	35
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	50
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 Antezza (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	40
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	51

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che non sono pervenuti emendamenti al disegno di legge C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 », il cui termine è scaduto alle ore 9 di oggi, mercoledì 25 ottobre 2017.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dal relatore.

Delibera, altresì, di nominare il deputato Marco Di Maio quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini.

Audizione del presidente dell'Istat, Giorgio Alleva.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attra-

verso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giorgio ALLEVA, *presidente dell'Istat*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, e le deputate Roberta AGOSTINI (MDP), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e Celeste COSTANTINO (SI-SEL-POS).

Giorgio ALLEVA, *presidente dell'Istat*, Vittoria BURATTA, responsabile della direzione centrale per le statistiche sociali ed il censimento della popolazione dell'Istat, Roberto MONDUCCI, *direttore del dipartimento per la produzione statistica dell'Istat*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, la responsabile della direzione centrale per le statistiche sociali ed il censimento della popolazione dell'Istat, Vittoria Buratta, e il direttore del dipartimento per la produzione statistica dell'Istat, Roberto Monducci, per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica.

C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 16 febbraio 2017, ha già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo.

Nella seduta del 22 giugno 2017 la Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge C. 3951.

Nella seduta del 18 luglio 2017 la Commissione ha approvato l'emendamento 1.50 della relatrice e ha conferito il mandato alla medesima relatrice, deputata Gasparini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 18 ottobre 2017.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, si richiama alla relazione introduttiva svolta all'inizio dell'esame del provvedimento in sede referente.

Intervengono nella discussione generale i deputati Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) e Umberto D'OTTAVIO (PD).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, preso atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, propone l'adozione come testo base del nuovo testo della proposta di legge C. 3951 risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 3951, risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, i rappresentanti dei gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di proposte emendative.

Avverte che, consistendo la proposta di legge di un solo articolo, non si farà luogo alla votazione dell'articolo unico ma si procederà direttamente alla votazione finale della proposta stessa, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del regolamento.

Dà conto delle sostituzioni comunicate alla Presidenza.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 3951, nel testo risultante dall'esame in sede referente, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge C. 1793.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 15.40.

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia.

C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, approvata dal Senato il 21 settembre 2017, dispone il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia. Si tratta di un testo unificato delle proposte di legge originarie S. 951 e S.1082. Osserva che Sappada è un comune di 1.306 abitanti, passato dalla provincia di Udine a quella di Belluno nel 1852, quindi in periodo preunitario, ma, che, ad esempio, come comunità cattolica fa ancora capo all'Arcidiocesi di Udine. È un'isola linguistica germanofona.

La proposta di legge è costituita da un articolo unico.

Il comma 1 dispone il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito della provincia di Udine.

Il comma 2 prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge, ogni riferimento alla regione e alla provincia di appartenenza del comune di Sappada presente in disposizioni legislative riguarderà, rispettivamente, il Friuli-Venezia Giulia e Udine, e non più il Veneto e Belluno.

In merito al passaggio del comune di Sappada alla provincia di Udine, ricorda che la legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, ha modificato lo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, prevedendo la soppressione del livello di governo delle province. Il riferimento alle province permane peraltro nello statuto ai fini dell'individuazione del territorio della Regione. In attuazione della modifica statutaria è stata approvata la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, che, completando un processo già avviato con la legge regionale n. 26 del 2014, disciplina la soppressione delle province del Friuli Venezia Giulia ed il trasferimento delle loro funzioni alla Regione e ai Comuni. In particolare, per la provincia di Udine, il procedimento di soppressione è avviato il giorno successivo alla scadenza del mandato, prevista per il 2018, o alla cessazione anticipata dei rispettivi organi e si conclude allo scadere dei dodici mesi successivi. La provincia di Udine è dunque l'unica provincia ancora operativa in Friuli Venezia Giulia, con le limitate funzioni ad essa riconosciute dalla riforma del 2014.

Il comma 3 demanda l'attuazione della legge ad un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 4 stabilisce che gli oneri del provvedimento sono quantificati in 705.000 euro a decorrere dal 2017 e sono posti a carico del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 5 prevede infine che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricorda che l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, relativo al

distacco di comuni e province da una regione e la loro successiva aggregazione ad un'altra regione, prevede la richiesta degli enti locali interessati, previa approvazione della stessa con *referendum* da parte della maggioranza delle popolazioni interessate e l'adozione di una legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali coinvolti. Le disposizioni attuative della norma costituzionale sono recate dal Titolo III (articolo 41 e seguenti) della legge n. 352 del 1970. Sulle disposizioni in materia, ha inciso la sentenza n. 334 del 2004 della Corte costituzionale. Secondo la disciplina che ne risulta, la richiesta di *referendum* deve essere corredata delle deliberazioni dei consigli provinciali o comunali delle province o dei comuni di cui si propone il distacco. Nella citata sentenza n. 334 del 2004 la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui l'espressione «popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati», utilizzata dall'articolo 132, comma secondo della Costituzione, ai fini della individuazione del corpo elettorale chiamato ad esprimersi con *referendum* sulla proposta di variazione territoriale, deve intendersi riferita soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione. La proposta sottoposta a *referendum* è dichiarata approvata se il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto.

Nel caso di specie i requisiti richiesti dalla Costituzione sono stati rispettati. Infatti, con delibera del Consiglio comunale di Sappada n. 33 del 13 luglio 2007 è stata formulata richiesta di *referendum*, come risulta dal comunicato della Corte di cassazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2007, n. 207. Il *referendum* è stato indetto con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 2008, n. 2. Si è svolto, con esito favorevole alla proposta di distacco e aggregazione, il 9 e 10 marzo

2008, come risulta dal Comunicato della Presidenza del Consiglio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2008, n. 74. I consigli regionali di entrambe le regioni interessate hanno manifestato di propria iniziativa il loro orientamento favorevole: il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il 23 novembre 2010 un voto alle Camere e al Governo concernente la richiesta al Parlamento di legiferare in merito al distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e alla sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia; il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 28 giugno 2012 una mozione con cui è stato conferito mandato al Presidente del Consiglio regionale e alla Giunta di chiedere al Parlamento e al Governo di procedere all'approvazione di una legge per il passaggio del comune dalla provincia di Belluno a quella di Udine.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ritiene doveroso dare seguito alla proposta di legge in esame, rispettando in tal modo la volontà espressa dalle comunità coinvolte. Evidenzia i nessi storici, culturali, linguistici ed economici che legano il comune di Sappada alla regione Friuli Venezia Giulia, ricordando che sul distacco di tale comune si sono espressi favorevolmente i Consigli regionali delle regioni coinvolte. Auspica pertanto una positiva conclusione dell'*iter*.

Alessandro NACCARATO (PD) desidera esprimere alcune perplessità sul procedimento che la Commissione avvia nella seduta odierna. Ricorda che la richiesta avanzata con *referendum* dal comune di Sappada segue altre iniziative analoghe che non sono state esaminate dal Parlamento o che non hanno visto avviare o concludere il loro *iter*. Cita ad esempio un altro comune veneto, Cinto Caomaggiore, i cui cittadini hanno espresso la volontà di passare alla Regione Friuli Venezia Giulia, ma per la loro richiesta non viene usata la medesima corsia preferenziale che si sta utilizzando per Sappada. Cita altri comuni veneti come Lamon, i comuni ladini della

provincia di Belluno o quelli dell'altopiano di Asiago, peraltro anch'essi germanofoni. Non si può, quindi, a suo avviso parlare di specificità del comune di Sappada. Osserva poi come in passato per procedimenti che prevedevano il passaggio di un comune da una regione a statuto ordinario a una regione a statuto speciale siano stati utilizzati progetti di legge di natura costituzionale, vista la loro incidenza sugli statuti speciali approvati con legge costituzionale. Prende atto che al Senato si è adottata una scelta diversa, anche in base a una sentenza della Corte costituzionale, la n. 66 del 2007.

Osserva che i problemi che sottendono alle richieste di distacco riguardano la specificità dei territori di montagna, che avevano trovato una risposta ai loro problemi nella legge n. 56 del 2014, la quale però non ha avuto un'adeguata attuazione. Sono proprio le difficoltà di risoluzione dei problemi di quei territori di montagna che spingono le popolazioni a cercare una soluzione nell'aggregazione alle regioni a statuto speciale. Un'altra ragione alla base delle richieste di distacco risiede sicuramente nel regime economico più favorevole delle regioni a statuto speciale, questione che necessita un approfondimento per evitare un effetto domino.

Evidenzia poi come la scelta sia in fin dei conti in mano alle regioni a statuto speciale che decidono la loro posizione in ordine alle richieste di distacco in base alla situazione specifica, turistica ed economica, dei comuni richiedenti.

Desidera sottolineare come, nella proposta di legge in esame, vengano previsti finanziamenti, al contrario del provvedimento relativo ai comuni marchigiani di Montecopiolo e Sassofeltrio, dove è stata inserita una clausola di invarianza finanziaria.

Rileva, infine, come la Regione Veneto abbia espresso la propria posizione non con una deliberazione, ma con una mozione indirizzata al Presidente della giunta regionale. Sottolinea come a lui non risulti l'adozione di atti conseguenti a quella mozione.

In conclusione ritiene che il provvedimento necessiti di tempi adeguati per approfondire le criticità evidenziate.

Paolo COPPOLA (PD), richiamando il contenuto dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, evidenzia come tale disposizione non indichi criteri di priorità nel disciplinare la procedura del distacco di comuni da una regione in vista della loro aggregazione ad un'altra. Non comprende, pertanto, i dubbi espressi sul provvedimento dal deputato Naccarato, che ritiene abbia svolto argomentazioni che si pongono al di fuori del tema in discussione. Fa notare, quindi, che non possono essere invocati diritti di precedenza di certi comuni sulla base dell'ordine cronologico con cui si sono svolti i referendum locali. Ritiene opportuno, piuttosto, concentrarsi sull'oggetto del provvedimento, che richiama l'esigenza di rispettare la volontà espressa dalle comunità interessate e dai competenti organi istituzionali, tenuto conto peraltro che il provvedimento è già stato approvato dal Senato. Nel richiamare la sentenza n. 66 della Corte costituzionale del 2007, ritiene inoltre che non sussistano dubbi di natura costituzionale circa l'ammissibilità della procedura legislativa ordinaria seguita nel caso in esame, evidenziando altresì che la regione Veneto si è espressa inequivocabilmente a favore di tale distacco.

Federico D'INCÀ (M5S), nel preannunciare l'orientamento favorevole del suo gruppo alla conclusione positiva dell'*iter* del provvedimento in esame, in coerenza con quanto già manifestato al Senato, fa notare che la proposta in discussione raccoglie un grido di sofferenza lanciato dalle comunità bellunesi di confine, a difesa delle proprie tradizioni culturali e storiche. Osserva come siano in atto da tempo in quei territori processi di spopolamento e progressivo impoverimento demografico, non giustificati dalle caratteristiche morfologiche dei luoghi. Si tratta, dunque, a suo avviso, di una risposta obbligata fornita dalle comunità interessate, a fronte dell'incapacità delle istituzioni di intercet-

tare la richiesta di un maggiore riconoscimento della specificità montana di tali aree. Fa notare che, in assenza di una risposta adeguata da parte delle istituzioni, vi è la possibilità concreta che numerosi altri comuni intraprendano la medesima strada, rivendicando una maggiore autonomia e un trattamento analogo a quello riservato alle regioni a statuto speciale. Si tratta, dunque, di elaborare politiche adeguate volte a diminuire le differenze di trattamento tra territori confinanti, anche attraverso lo stanziamento di apposite risorse nell'ambito della legge di bilancio. In caso contrario, l'avvio di numerose altre procedure di distacco sarà inevitabile e anzi, a suo avviso, auspicabile.

Roger DE MENECH (PD) osserva che il tema del distacco del comune di Sappada riguarda numerosi altri comuni della provincia di Belluno. È una questione, quindi, che investe l'intera provincia di Belluno e che trova il suo fondamento nello spopolamento dei territori di montagna. Rileva come i Governi che si sono succeduti hanno cercato di dare risposte, come ad esempio la creazione di un fondo per i comuni di confine, che non ha avuto però un adeguato rifinanziamento. Va fornita una risposta politica non in termini frazionati, ma con politiche collettive d'area vasta. Osserva che se si stabilisce nel caso di Sappada che il procedimento non richiede una legge costituzionale, ciò deve valere per tutti i futuri casi di distacco di comuni ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Riguardo alla mozione della regione Veneto, sottolinea come il Presidente della giunta regionale abbia espresso recentemente opinioni diverse. Ritiene quindi utile svolgere le audizioni del Presidente della giunta regionale del Veneto, per acquisire la sua posizione, e del Presidente della provincia di Belluno, anch'egli contrario al distacco di Sappada.

In conclusione reputa che vada data una risposta diversa e complessiva alle difficoltà socio-economiche dei territori di montagna e, in particolare, della provincia di Belluno.

Cristian INVERNIZZI (LNA) fa notare che le dichiarazioni rese agli organi di stampa dal presidente della regione Veneto in relazione al caso in questione sono ormai pubbliche e inequivocabili. Nel richiamarle testualmente, evidenzia come esse facciano riferimento alla volontà della regione Veneto di non mettere in discussione le scelte di una comunità. Ritiene pertanto inutile ascoltare in Commissione il presidente della regione Veneto, essendo ben noto il suo parere al riguardo.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), facendo riferimento ad alcune considerazioni svolte dal deputato Invernizzi, ritiene al contrario che un'eventuale audizione del presidente della regione Veneto possa essere utile in vista di una riflessione complessiva circa il governo del territorio della provincia di Belluno, tenuto conto peraltro delle più recenti istanze di autonomia, in relazione alle quali occorre valutare una risposta che comprenda le esigenze di tutti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare che l'opportunità di ascoltare in audizione il presidente della regione Veneto sul tema generale del governo del territorio della provincia di Belluno deve essere valutata in altra sede e non nell'ambito del procedimento in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione

del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

C. 4627 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che l'Accordo bilaterale tra Italia e Bosnia ed Erzegovina fatto a Roma il 19 giugno 2015 è aggiuntivo rispetto alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed è finalizzato ad ampliarne e facilitarne l'applicazione.

L'Accordo consta di un preambolo, nel quale viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione del 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato nell'Accordo aggiuntivo, e di sette articoli.

L'articolo 1 stabilisce che ciascuna Parte contraente ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte richiedente con riferimento sia all'extradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.

L'articolo 2 riguarda l'extradizione per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, la quale sarà concessa purché la pena prevista non sia inferiore a quattro anni o la pena inflitta non inferiore a due anni.

L'articolo 3 disciplina l'extradizione per altri reati gravi per i quali la pena prevista non sia inferiore a cinque anni o la pena inflitta non sia inferiore a quattro anni. In particolare il paragrafo 3 stabilisce che è motivo obbligatorio di rifiuto dell'extradizione di un proprio cittadino la circostanza che i reati per i quali essa è richiesta siano i reati di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

L'articolo 4 riguarda l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino e l'articolo 5 l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino su richiesta dell'altra Parte per altri reati.

L'articolo 6 reca la disciplina, conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione, del transito sul territorio di una delle Parti contraenti di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo.

L'articolo 7, infine, stabilisce che l'Accordo aggiuntivo entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui Italia e Bosnia ed Erzegovina si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. La norma stabilisce, inoltre, le procedure di modifica del testo dell'Accordo e dispone che esso abbia durata illimitata riconoscendo a ciascuna Parte la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da rendere per via diplomatica, con effetto a centottanta giorni senza pregiudizio per le procedure in corso al momento della cessazione medesima. L'Accordo in esame si applica alle richieste relative ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

Il disegno di legge consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. L'articolo 3, comma 1 dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo. Il comma 2 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa. Ai sensi del comma 3, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

C. 4628 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che i due Accordi in esame sono entrambi finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Repubblica di Macedonia in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale.

In particolare, con l'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016, le Parti intendono intensificare la lotta alla criminalità, alla corruzione e al riciclaggio di denaro attraverso una puntuale disciplina della materia dell'extradizione dei cittadini e del transito degli stessi, l'Accordo sull'extradizione si compone di un preambolo e di quattro articoli.

L'articolo 1, che dispone in materia di estradizione dei cittadini, prevede la facoltà delle Parti di estradare reciprocamente i propri cittadini e fa espresso riferimento sia all'extradizione proces-

suale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. La facoltà di estradare i propri cittadini verrà esercitata da ciascuna delle Parti nei casi e alle condizioni previste nel successivo articolo 2, e comunque per tutti i reati per cui l'estradizione è prevista dalla legislazione nazionale, seppur entro i limiti prescritti dal medesimo articolo 2.

In base all'articolo 2 l'estradizione di tipo processuale sarà ammessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione o riciclaggio di denaro che in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti siano punibili con una pena detentiva o altra misura privativa della libertà personale non inferiore al minimo edittale di quattro anni. Si prevede invece che l'estradizione di tipo esecutivo venga ammessa, per le medesime categorie di reati, nei casi in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte siano di almeno due anni.

L'articolo 3 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione: detto transito, in particolare, dovrà svolgersi nel rispetto delle norme interne della Parte autorizzante, e solo in mancanza di cause di ordine pubblico chiaramente ostative al transito medesimo.

L'articolo 4, infine, detta le clausole finali: in particolare è previsto che l'Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti dovranno comunicarsi l'espletamento delle procedure interne per la ratifica dell'Accordo. È previsto che l'Accordo, modificabile in forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto alla scadenza del sesto mese successivo alla data di comunicazione. L'Accordo si applica alle richieste di estradizione presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.

Quanto all'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto anch'esso a Skopje il 25 luglio 2016, questo rientra tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.

L'Accordo italo-macedone si compone di un preambolo e di sei articoli.

L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale e ne indica gli ambiti con riferimento, in particolare, alla notificazione degli atti giudiziari, all'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, all'assunzione e trasmissione di perizie, all'acquisizione di documenti, all'invio di documenti, atti ed elementi di prova, alla ricerca ed identificazione di persone, al trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, all'esecuzione di ispezioni giudiziarie o all'esame di luoghi o di oggetti, all'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato, alla comunicazione dell'esito di procedimenti penali, alla trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari, allo scambio di informazioni in materia di diritto.

L'esecuzione delle richieste di assistenza e l'eventuale rinvio delle stesse sono disciplinati dall'articolo 2, ai sensi del quale la Parte richiesta si impegna a collaborare tempestivamente, nel rispetto tuttavia della propria legislazione. La norma prevede anche la possibilità che alla domanda di assistenza si dia riscontro solo subordinatamente a modalità particolari indicate dalla Parte richiesta, qualora essa non sia in grado di soddisfarla nelle modalità inizialmente previste dalla richiedente. La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione di una domanda di as-

sistenza giudiziaria anche qualora questa interferisca con un procedimento penale in corso nel proprio territorio.

Con l'articolo 3 vengono disciplinate le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie, ma informandone l'Autorità centrale, cui dovrà pervenire copia della richiesta indirizzata in via diretta.

L'articolo 4 disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le capacità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra l'altro, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.

L'articolo 5 dispone in materia di accertamenti bancari e finanziari prevedendo che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattiene sul territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.

L'articolo 6, infine, contiene le clausole finali dell'Accordo, il quale, modificabile in forma scritta, ha durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo, che avrà effetto decorsi i sei mesi successivi alla data di comunicazione, non pregiudicherà le procedure avviate prima della cessazione medesima. Come per il precedente, l'Accordo in esame si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono,

rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli Accordi e rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.

C. 4685 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che l'Accordo italo-francese per l'attuazione del servizio di Autostrada ferroviaria alpina (AFA) tra i due Paesi fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009 – il cui disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato approvato il 4 ottobre dal Senato –, sulla scorta dell'ampia relazione illustrativa che accompagna l'A.S. 2823 si configura come necessario

per permettere ai due Stati di realizzare una sostenibile alternativa al trasporto stradale di merci attraverso i valichi alpini. Tale alternativa si mostra tanto più necessaria con l'aumento della domanda, e sarebbe consonante con nuovi orientamenti dei trasportatori su strada verso la rinuncia parziale alla percorrenza su gomma. La mancata attuazione dell'Accordo italo-francese potrebbe esercitare durevoli conseguenze negative sulle politiche transfrontaliere ed europee in materia di trasporto di merci nell'ambiente alpino. La continuità del servizio — che come verrà in seguito esposto è già operante, dapprima in via sperimentale, dal 2003 — si pone inoltre come contestuale alla realizzazione del collegamento ferroviario Lione-Torino.

Tutto ciò premesso, l'Accordo italo-francese in oggetto si compone di un preambolo e 8 articoli. L'articolo 1 sancisce al comma 1 la volontà delle Parti di proseguire il servizio di Autostrada Ferroviaria Alpina in continuità con il servizio sperimentale, esplicitando l'obiettivo di evitare l'interruzione del servizio e mirando all'autonomia finanziaria dello stesso. Pertanto l'Accordo ha per oggetto la definizione delle condizioni di realizzazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra Italia e Francia che utilizzi il tunnel del Fréjus, assicurandone altresì l'attuazione ed il monitoraggio. Il comma 2 riporta una puntuale definizione del servizio Afa, che dovrà — si esplicita — essere accessibile ai trasporti di merci pericolose. Sarà anche prevista la possibilità di utilizzare altri terminali, oltre quelli di Orbassano ed Aiton, al fine di migliorare la flessibilità e la competitività del servizio, allungandone altresì il tragitto.

L'articolo 2, sui diritti e obblighi delle Parti, contiene il loro impegno alla realizzazione di un servizio gestito da una o più imprese e alle condizioni previste nell'Accordo in esame nonché da uno o più contratti conclusi tra i due Governi e l'impresa o le imprese di gestione. Tali contratti, che potranno assumere la forma di concessione di servizio pubblico, ver-

ranno attribuiti previa procedura di gara internazionale che rispetti i principi del Trattato istitutivo della Comunità Europea, segnatamente quelli di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza. La durata dei contratti non potrà comunque eccedere i 15 anni, pur potendo tener conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati dalle imprese di gestione.

L'articolo 3, comma 1, contiene l'impegno delle Parti affinché la realizzazione ed il funzionamento del servizio AFA rispettino pienamente i loro impegni internazionali, e specialmente il diritto comunitario applicabile. I contratti per la gestione del servizio AFA preciseranno la legge ad essi applicabile e, inoltre, le modalità di risoluzione arbitrale di eventuali controversie riguardanti i contratti stessi, che potrebbero verificarsi tra gli Stati e le imprese di gestione. In base poi al comma 4 i gestori dell'infrastruttura definiranno con le imprese di gestione del servizio AFA e/o gli Stati un accordo quadro congiunto per la prenotazione delle capacità di infrastruttura necessarie a rispettare gli obiettivi di frequenza del servizio AFA definiti nei contratti, nonché in ordine ai principi tariffari da applicare.

L'articolo 4 è dedicato al finanziamento del servizio AFA: le Parti riconoscono in linea di principio che è a loro carico il finanziamento delle infrastrutture eventualmente necessarie situate nei rispettivi territori, e riconoscono altresì che i contributi pubblici di qualsiasi natura provenienti dagli Stati, dagli enti territoriali dei due Paesi o dall'Unione europea potranno essere attribuiti alle imprese di gestione. L'ammontare, la durata le modalità di versamento di tali contributi verranno stabiliti in via definitiva dai Governi al termine della procedura di gara per l'attribuzione dei contratti. Il regime giuridico applicabile a tutti i contributi pubblici è quello derivante dal diritto comunitario. Una convenzione di finanziamento conclusa tra le Parti dell'Accordo regolerà le modalità di ripartizione tra i due Stati di

tutti i contributi pubblici di qualsiasi natura necessari alla realizzazione del progetto.

L'articolo 5, comma 1, prevede che le controversie tra le Parti sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo in esame vengano risolte per via diplomatica. È inoltre che i due Governi si consultino, a richiesta di uno di essi, su ogni questione che riguardi l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo o dei contratti di gestione; sulle conseguenze di qualsiasi misura, anche meramente annunciata, con sostanziali ripercussioni sul servizio AFA; su ogni questione riguardante i diritti e gli obblighi degli Stati degli stati derivanti dall'Accordo in esame o dai contratti di gestione; sul futuro del servizio AFA in caso di fine anticipata dei contratti. Il comma 2 stabilisce che se entro tre mesi le controversie non sono state risolte le Parti si impegnano a sottoporsi alle decisioni del tribunale arbitrale costituito e funzionante come previsto nel successivo comma 3.

L'articolo 6, comma 1, prevede che il Gruppo di lavoro già creato in base al Memorandum d'intesa italo-francese del 24 febbraio 2009 è incaricato di preparare e realizzare a nome dei due Governi la procedura di selezione delle imprese di gestione del servizio AFA, nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo della Comunità Europea già menzionati. Il Gruppo di lavoro è pertanto costituito su base paritaria da sei membri, tre rappresentanti della Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e tre rappresentanti della Direzione francese dei servizi di trasporto del competente ministero. Per l'esecuzione dei propri compiti il Gruppo di lavoro si avvale della collaborazione delle Amministrazioni di ciascuna delle Parti, e, ove necessario, di qualunque organismo o esperto di sua scelta. In base al comma 3, il Gruppo di lavoro è inoltre incaricato di elaborare la bozza di convenzione di finanziamento prevista dal precedente articolo 4 dell'Accordo in esame. Le Parti convengono altresì di affidare il controllo e il monitoraggio tec-

nico, amministrativo e finanziario dei contratti di gestione a un organismo binazionale, la cui composizione sarà precisata nei contratti medesimi. Il comma 5 prevede il coinvolgimento della Commissione intergovernativa per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che è incaricata di fornire pareri e raccomandazioni sulle misure più favorevoli per l'esecuzione del servizio AFA. Verrà altresì istituito (comma 6) un Osservatorio del trasferimento modale il quale, dopo l'avvio del nuovo servizio AFA, procederà al monitoraggio degli effetti dell'Accordo in esame in termini di trasferimento dei veicoli pesanti dalla strada alla ferrovia.

L'articolo 7 è dedicato ai ricorsi collegati alle procedure di attribuzione dei contratti di gestione del servizio AFA e prevede (comma 1) che qualsiasi soggetto interessato ad ottenere uno o più contratti di gestione e che si ritenga leso da violazioni delle disposizioni del diritto comunitario applicabili potrà presentare ricorso per ottenere misure correttive o compensative quali previste dalla Direttiva 89/665/CE. In merito a tali ricorsi decide un tribunale per la risoluzione dei conflitti, del quale il comma 2 disciplina composizione e procedure.

L'articolo 8, infine, prevede l'entrata in vigore dell'Accordo in esame alla data della seconda delle due notifiche con le quali ciascuna delle Parti renderà noto all'altra il completamento delle procedure interne necessarie. La durata dell'Accordo è prevista fino al termine dei contratti di gestione, salvo che una delle Parti non lo denunci per via diplomatica, con effetto un anno dopo la notifica.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-francese relativo all'attuazione del servizio di autostrada ferroviaria tra i due paesi, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009, si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo. Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dalla ratifica del-

l'Accordo si provvede con utilizzo delle risorse già stanziare per le medesime finalità dall'articolo 1, comma 654, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). Agli oneri eventuali derivanti dagli articoli 5 e 7 dell'Accordo in esame si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2). In base al comma 3, gli oneri derivanti dall'articolo 6 dell'Accordo, quantificati in 7.740 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

C. 4686 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che l'Accordo di sede tra il Governo italiano e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (*European Centre for Medium-Range Weather Forecasts-ECMWF*) fatto a Reading il 22 giugno 2017 risponde ad esigenze di adeguamento tecnologico di ECMWF che implicano la costituzione di un *Data Centre* destinato ad essere il più grande a livello planetario.

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) è un'organizzazione intergovernativa indipendente istituita nel 1975. La Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con allegato e protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973 è stata ratificata dall'Italia con la legge 13 aprile 1977 n. 216. L'ECMWF ha sede a Reading (Regno Unito) ed opera sia come centro di ricerca, sia come ente operativo produttore di previsioni meteo globali cedute agli Stati per finalità nazionali sia strategico-militari, sia civili. Il Centro si avvale del supporto finanziario di 34 Stati dei quali 22 sono Membri (Italia, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito) e 12 sono Stati cooperanti (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, FYROM, Ungheria, Israele, Lettonia, Lituania, Montenegro, Marocco, Romania e Slovacchia). Stati Membri e cooperanti ricevono i dati numerici di previsione in tempo reale per trarne previsioni per i loro utenti finali, e possono accedere alle strutture di calcolo di base del Centro, all'archivio meteorologico ed a forme temporanee di archiviazione; ai soli Stati membri è riservato l'accesso ai *supercomputer* ed all'archiviazione permanente. L'organo di governo del ECMWF è il Consiglio, composto dai rappresentanti degli Stati Membri, che si riunisce due volte l'anno ed agisce attraverso il direttore generale (nominato dallo stesso Consiglio);

completano il quadro 6 Comitati consultivi tematici. Lo staff è di circa 350 unità provenienti da 30 Paesi.

L'Accordo di sede all'esame della Commissione si compone di 8 articoli e di 2 allegati. L'articolo 1 contiene la definizione dei termini utilizzati nell'Accordo. Ai sensi dell'articolo 2 il Governo italiano concede al Centro un contributo annuo di 4 milioni di euro che l'Italia si obbliga a versare all'ECMWF a partire dal 2019, quando saranno decorsi 24 mesi dall'approvazione dell'Accordo in esame da parte del Consiglio (avvenuta, come accennato, il 21-22 giugno 2017). Il testo della norma precisa che si tratta di un contributo aggiuntivo rispetto alle somme già corrisposte al Centro dall'Italia nella sua qualità di Paese Membro.

L'articolo 3 illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici concessi al Centro dalla regione Emilia-Romagna ed esattamente individuati nell'Allegato I. In particolare, i terreni e gli edifici individuati nella Parte I dell'Allegato I sono messi a disposizione del Centro a titolo gratuito ed il Governo italiano si impegna a fare in modo che il Centro possa occupare gli edifici entro 24 mesi dall'approvazione dell'Accordo (21-22 giugno 2017) dal parte del Consiglio ECMWF o altra data successiva concordata (comma 1). Il comma 2 prevede che, se i terreni, edifici o servizi di cui al precedente comma 1 dovessero non risultare sufficienti per i requisiti del Centro questo potrà presentare opzione di notifica in un momento qualsiasi compreso nell'arco temporale 1° luglio 2024-30 giugno 2033.

L'articolo 4 rinvia all'Allegato II per quanto concerne i privilegi e le immunità riconosciuti al Centro e al suo staff.

Con l'articolo 5 viene disciplinato il riparto di responsabilità tra Centro e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.

L'articolo 6 riguarda le modifiche e le modalità di attuazione dell'Accordo in esame attraverso consultazioni tra le Parti.

L'articolo 7 disciplina la risoluzione delle eventuali controversie, facendo rife-

rimento, in ultima istanza, alla procedura di arbitrato prevista dall'articolo 17 della Convenzione istitutiva del Centro.

L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore, fissata alla data di notifica, da parte del Governo, del completamento della procedura di ratifica, e l'eventuale risoluzione dell'Accordo. L'Allegato I è suddiviso in due Parti: la Parte I descrive le aree (individuate in rosso nella planimetria) che vengono messe a disposizione del Centro già all'approvazione dell'Accordo, individuando in dettaglio le forniture tecniche e le attrezzature necessarie. La Parte II descrive le aree (individuate in blu nella planimetria), contigue a quelle di cui alla Parte I, che saranno messe a disposizione del Centro qualora questi ne faccia richiesta nel lasso di tempo previsto dall'articolo 3, comma 2 dell'Accordo. L'Allegato II, infine, disciplina i privilegi e le immunità che, conformemente a quanto previsto dal Protocollo sui privilegi e le immunità del Centro del 1973, il Governo italiano garantisce al Centro e al suo personale che presterà servizio nella sede di Bologna.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017 (AS 2882 approvato dall'Assemblea del Senato il 5 ottobre 2017) si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e degli atti correlati nonché l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie. Il comma 1 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo, relativo alla concessione all'ECMWF di un contributo aggiuntivo annuo di 4 milioni di euro a partire dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Ai sensi del comma 2 agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, pari a 6,5 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro per il 2019, (per un totale di 40 milioni di euro nel triennio 2017-2019) si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 606, della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232).

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.

Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che la proposta di legge all'esame, approvata in prima lettura, dal Senato della Repubblica il 2 agosto 2017, ha ad oggetto norme in

materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì diretta ad istituire un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale o di ricerche di mercato. La proposta di legge consta di 4 articoli. Sono state abbinate alla proposta di legge anche l'A.C. 3617 Liuzzi e l'A.C. 4007 Quaranta che presentano contenuto analogo alla proposta di legge all'esame.

L'attuale disciplina in tema di trattamento a fini commerciali dei dati personali è stata definita dall'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Tale norma ha modificato la disciplina precedentemente vigente, attraverso l'introduzione del comma 3-*bis*, all'articolo 130 del Codice, in materia di protezione dei dati personali, e consentendo in via generale il trattamento dei dati personali per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione dell'interessato mediante l'iscrizione della numerazione di cui l'interessato è intestatario e degli altri dati personali contenuti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, in un apposito registro delle opposizioni.

L'articolo 1, al comma 1, richiama le definizioni previste sia dall'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sia all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 che istituisce e disciplina il registro delle opposizioni. A differenza del regime esistente il comma 2 prevede che tutti gli interessati che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possono iscriversi al registro pubblico delle opposizioni, su richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze

telefoniche, fisse e mobili, loro intestate. Si precisa che nel registro devono comunque essere inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati e che spetti agli operatori fornire al gestore del registro tali numerazioni con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica (comma 3). È inoltre prevista la possibilità per gli utenti di revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti che intendano effettuare il trattamento dei dati personali per finalità commerciali, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica (comma 4). Il comma 5 stabilisce che con l'iscrizione al registro di cui comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Anche per venire incontro ad alcuni dei rilievi formulati è stato introdotto un ulteriore periodo al comma 5 che stabilisce che sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

Il comma 6 riconosce la validità del consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro. Il comma 7 vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro con qualsiasi forma o mezzo da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ri-

cerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento, e in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, presumibilmente per finalità diverse da quelle di comunicazione commerciale indicate dal comma 7, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti (comma 8). Il comma 9 sanziona le violazioni del comma 7 applicando quanto previsto dall'articolo 162, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e facendo salve le ipotesi previste dall'articolo 167 del codice stesso per le quali è irrogata una sanzione penale. Qualora le violazioni siano reiterate, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Il comma 10 prevede che, in caso di violazione del diritto di opposizione si applichi la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e che in caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Il comma 11 stabilisce che il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche mentre il comma 12 prevede che gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promo-

zionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

Il comma 13 rimette ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il gestore del registro (se diverso dal Ministero dello sviluppo economico), gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, la definizione di criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe conformandosi ai seguenti criteri: promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro; prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del codice e prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro. Le modalità di individuazione delle tariffe restano definite dall'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 che stabilisce che il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con decreto. Il Ministro dello sviluppo economico verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore. Quanto alla corresponsione delle tariffe, gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. L'obiettivo del citato regolamento è quello di rendere più

agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12.

Il comma 14 vieta l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati prevedendo, in caso di violazione di tale divieto, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*, del codice.

Il comma 15 prevede infine che, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.

L'articolo 2, modificato dalla Commissione, stabilisce che tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Si ricorda che l'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice prevede il diritto di opporsi da parte dell'interessato al trattamento di dati personali che lo riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e per il compimento di indagini di mercato o di comunicazione commerciale. Tale articolo 2 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individui, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali. Gli operatori

esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, le previsioni del testo rientrano, in primo luogo, nella materia « ordinamento civile » di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva statale e, per taluni profili, nella materia « tutela della concorrenza », anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione. Le norme attinenti alla numerazione nazionale investono altresì la materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni « ordinamento della comunicazione ». In tale ambito, la specifica disposizione che prevede l'obbligo di stabilire due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali, rientra più in particolare nell'ambito della disciplina nazionale relativa ai piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica e alle procedure di assegnazione della numerazione; tali competenze sono attribuite, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in via centralizzata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La disciplina normativa è diretta a rafforzare la tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini, proteggendoli da comunicazioni commerciali indesiderate e, a tale scopo interviene per rendere più agevole e più ampio il diritto di opposizione a ricevere comunicazioni di carattere commerciale, esercitabile con l'iscrizione all'apposito registro. La tutela della riservatezza fa riferimento in via generale all'articolo 2 della Costituzione, in quanto nei diritti inviolabili dell'uomo, come ha sostenuto la Corte Costituzionale sin dalla sentenza n. 38 del 1973, rientra anche la *privacy*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652, approvato dal Senato e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento consta di 7 articoli e, oltre ad alcune disposizioni precettive, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi. Prevede, altresì, la redazione di un testo unico normativo denominato « codice dello spettacolo ».

L'articolo 1 affida alla Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione, e nel quadro dei principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali: la promozione e il sostegno

dello spettacolo, nella pluralità delle sue espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale; il riconoscimento del valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale; il riconoscimento del valore delle professioni artistiche e della loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore; il riconoscimento dell'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge n. 106 del 2016, relativa al Terzo settore. Si prevede che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, con particolare riguardo alle seguenti attività: attività teatrali, liriche, concertistiche, corali, musicali popolari contemporanee, di danza classica e contemporanea, circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché attività di spettacolo viaggiante e attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare, carnevali storici e rievocazioni storiche. Inoltre la Repubblica riconosce: il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza; il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore; la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee; la tradizione dei corpi di ballo italiani; l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani ed extra-urbani; l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo. L'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, tra l'altro: la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artisti-

che, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo; la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani, fin dall'infanzia; il teatro e altre forme di spettacolo per ragazzi; l'accesso alla fruizione delle arti della scena, fin dall'infanzia; il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate; lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo; la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, prevedendo forme di partenariato culturale, e favorendo la circolazione delle opere, con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti; la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale; la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri; l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico; le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale. Infine, l'intervento pubblico favorisce e promuove le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di spettacolo svolte in maniera professionale.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti: al coordinamento e riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche; in particolare, specifica che tale co-

ordinamento e riordino interessa sia le disposizioni legislative, sia quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016; alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Al contempo, il testo dispone che a ciò si provvede mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo ». Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega si prevede la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato. Più nello specifico, si stabilisce che sono attribuiti allo Stato, fra l'altro: la gestione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e la determinazione, con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo e previa intesa con la Conferenza unificata, dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo Fondo; l'armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali, anche attraverso accordi di programma; la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo, nonché delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive, anche mediante la previsione di specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI; l'attivazione di un tavolo programmatico ai fini dell'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici nazionali; la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, attraverso misure rivolte alle scuole e agli enti di alta formazione; la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati; l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, in-

cluso l'Istituto per il credito sportivo. Ulteriori principi direttivi concernono: l'adeguamento della normativa vigente agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale; l'indicazione esplicita delle disposizioni abrogate; il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo; l'aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa; il riconoscimento dell'importanza di assicurare la più ampia fruizione delle attività di spettacolo, tenendo conto anche delle specifiche esigenze delle persone con disabilità. Viene poi posto un criterio direttivo specifico, riferito alle fondazioni lirico-sinfoniche che concerne la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale con la fissazione di parametri quali: il rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni; la realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali; la promozione e la diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate; i risultati artistici e gestionali del triennio precedente. Inoltre risultano inseriti fra i parametri da considerare ai fini della ripartizione del contributo statale anche la revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico e la previsione che, nei casi di responsabilità accertata del sovrintendente per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, allo stesso è preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo, o per ruoli affini, anche in altre fondazioni lirico-sinfoniche. Ulteriori principi e criteri direttivi specifici, sono riferiti ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Per tutti i settori indicati, si tratta, in particolare, dell'ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi

settori, del riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo e dell'ottimizzazione delle risorse. Altro principio dettato è quello che, ai fini del riparto del FUS, si preveda che i decreti di natura non regolamentare relativi alla determinazione dei criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione dei contributi stabiliscano: la definizione delle categorie dei soggetti ammessi a presentare domanda per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche; l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di programmi di attività pluriennale presentati dagli enti, che devono essere anche corredati di programmi per ciascuna annualità; la valorizzazione della qualità delle produzioni; l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero; il finanziamento selettivo di progetti di giovani di età inferiore a 35 anni; l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale; l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri, strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali. Ulteriori criteri direttivi riguardano singoli settori. In particolare, si prevede, anzitutto, la revisione della disciplina delle attività musicali di cui alla legge n. 800 del 1967, al fine di assicurare: l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali; l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee; la definizione

delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio di tali attività; la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana; il progressivo superamento del contrassegno SIAE per la registrazione delle opere musicali. Inoltre, si prevede la revisione della normativa relativa al settore della danza, attraverso la modifica della disciplina in materia di promozione delle relative attività, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, e l'introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza, nonché al controllo e alla vigilanza sulle medesime, e l'individuazione di criteri e requisiti per il conseguimento di una abilitazione per l'insegnamento della danza, tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale. Un ulteriore criterio direttivo riguarda la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, ai fini del graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse. Si prevede, inoltre, che alla promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, sia destinato almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo. È prevista una disciplina che regolamenti il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate alle specifiche attività, tenendo conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative. Si interviene in materia di semplificazione degli *iter* autorizzativi e degli adempimenti relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza e di sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero. Si prevede il sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica. Con riferimento alla procedura per l'emana-zione dei decreti legislativi, si stabilisce

che questi sono adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge e sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema. Trascorso tale termine, il Governo può comunque procedere alla trasmissione dello schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema alle Camere con le osservazioni e le eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione, trascorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Dai decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le risorse finanziarie occorrenti. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura.

L'articolo 3 istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo che viene soppressa dalla data del primo insediamento del nuovo organo, con conseguente passaggio di attribuzioni. Al nuovo organismo sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione

delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. L'organo dura in carica 3 anni ed è formato da 15 componenti, di cui 4 sono scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo e 11, di cui 3 designati dalla Conferenza unificata, sono personalità del settore, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente. Ai componenti del Consiglio spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Con decreto del Ministro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio. Peraltro, si stabilisce sin d'ora che il Consiglio adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento e che i pareri dell'organo sono espressi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 10 in caso di urgenza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Presso il Consiglio opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento sono assicurate dallo stesso Ministero fra quelle disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 incrementa la dotazione del FUS. Inoltre, autorizza per il 2018 la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 5 reca disposizioni volte ad estendere il cosiddetto ART-BONUS e a

promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti. Con riferimento al primo aspetto, dispone che il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. A tal fine, novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014. Con riferimento al secondo aspetto, dispone che il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, riconosciuto per il triennio 2014-2016 ai sensi dell'articolo 7, commi 1-6, del decreto-legge n. 91 del 2013, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti. Inoltre, novellando il comma 2 del citato articolo 7, dispone che il credito di imposta è riconosciuto anche per le opere terze.

L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

L'articolo 7 posticipa al 31 dicembre 2019 il momento a partire dal quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come « fondazione lirico-sinfonica » o « teatro lirico-sinfonico ». A tal fine, novella l'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge n.113 del 2016.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina recata dal testo è riconducibile alla materia « promozione e organizzazione di beni e attività culturali », inclusa tra le materie di legislazione concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.

Nuovo testo C. 141 Antezza.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che la proposta di legge in esame, all'esame, in sede referente, della XII Commissione affari sociali, disciplina la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta, qualificandola obiettivo prioritario del Piano sanitario nazionale.

Nel corso dell'esame in commissione il testo è stato modificato per l'approvazione di alcuni emendamenti. Qui di seguito si procederà ad una rapida illustrazione del contenuto del testo quale risultante dalle modifiche approvate. La proposta di legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 prevede che il Piano sanitario nazionale proponga indicazioni di carattere strutturale ed organizzativo al fine di rendere le strutture ospedaliere accoglienti e di favorire, con il massimo orario di apertura e la necessaria attenzione, la presenza e i reparti di degenza dei familiari e delle persone significative per il paziente. Esso precisa inoltre che la realizzazione di reparti di Terapia Intensiva aperta costituisce, previo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, uno degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale. Si ricorda che il Piano sanitario nazionale vigente resta quello approvato

con il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, relativo al triennio 2006-2008.

L'articolo 2, al fine di garantire l'umanizzazione delle cure e il rispetto della dignità della persona nei reparti di terapia intensiva, prevede che il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisca con proprio decreto le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali per la realizzazione dei reparti di terapia intensiva aperta individuati dal provvedimento in esame (comma 1). Le linee guida dovranno essere emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le linee guida definiscono le procedure e le modalità di gestione, di organizzazione e di assistenza nei reparti di terapia intensiva al fine di creare un modello assistenziale di « terapia intensiva aperta », previa analisi delle modalità organizzative e di assistenza nelle terapie intensive regionali, con le seguenti caratteristiche: regolamentazione degli orari di visita ai pazienti da parte dei familiari, compresi i minori, al fine di garantirne l'accesso nei reparti di terapia intensiva per un periodo di tempo non inferiore alle dodici ore al giorno e nei reparti di terapia intensiva pediatrica e neonatale per un periodo di tempo non inferiore alle ventiquattro ore al giorno; definizione di tempi e modalità per un'adeguata comunicazione tra *équipe* curante, paziente e familiari al fine di una piena condivisione delle informazioni e una migliore partecipazione alle decisioni diagnostico-terapeutiche; previsione della figura dello psicologo per il supporto psicologico al paziente e ai suoi familiari; identificazione di modalità assistenziali finalizzate a minimizzare il rischio di disturbi psicologici e comportamentali, in particolare se il paziente è un minore di anni diciotto; definizione per i medici e gli infermieri di adeguati itinerari formativi, anche nell'ambito dei programmi obbligatori di formazione continua, per acquisire e aggiornare una specifica competenza professio-

nale in tema di comunicazione; previsione nei piani di edilizia sanitaria di spazi adeguati per la realizzazione del modello assistenziale della « terapia intensiva aperta », ivi compresa la disponibilità di spazi adeguatamente attrezzati per i familiari; previsione di particolari misure igienico-sanitarie e di possibili restrizioni degli orari di visita ai pazienti da adottare nei casi in cui la direzione sanitaria della struttura ospedaliera rilevi la concreta e oggettiva possibilità di un rischio infettivo all'interno del reparto di terapia intensiva aperta. Il comma 2 dispone l'aggiornamento periodico delle linee guida almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

L'articolo 3 impegna le regioni ad intraprendere un percorso di trasformazione dei reparti di terapia intensiva al fine di realizzare e sostenere il modello assistenziale di « terapia intensiva aperta », adeguando gli stessi alle linee guida entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame. Viene specificato che per realizzare il modello organizzativo aperto, le regioni organizzano corsi di formazione per il personale medico e infermieristico al fine di identificare modelli organizzativi e modalità assistenziali finalizzati a favorire e supportare la comunicazione tra *équipe* medico-infermieristica, il paziente ed i familiari, così da garantire anche una migliore e più consapevole partecipazione dei pazienti e dei loro familiari alle decisioni terapeutiche.

Viene inoltre stabilito che l'attuazione dei principi del provvedimento in esame in conformità alle linee guida rientra tra gli adempimenti al cui rispetto è subordinata una quota del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale, previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 4 conferma che lo stato di attuazione di quanto stabilito dal provvedimento in esame è verificato annualmente dal Comitato paritetico permanente

per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Esso inoltre reca la clausola di invarianza finanziaria.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la materia trattata attiene alla « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni. Vengono altresì in rilievo, per taluni profili, le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato « organizzazione amministrativa dello Stato » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g)* e *m)* della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 9*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato il disegno di legge europea 2017 (C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica (C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri).

TESTO BASE

ART. 1.

1. La Repubblica riconosce il testo del « Canto degli italiani » di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale proprio inno nazionale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *ii*), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sono stabilite le modalità di esecuzione del Canto degli italiani quale inno nazionale.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015 (C. 4627 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4627 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 (C. 4628 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4628 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione

europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009 (C. 4685 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4685 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017 (C. 4686 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4686 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato (Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4619, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato, e abb., recante « Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato »;

osservato che il contenuto del provvedimento rientra, in primo luogo, nella materia « ordinamento civile » di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *l*),

della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva statale e, per taluni profili, nella materia « tutela della concorrenza », anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *e*), della Costituzione;

rilevato altresì che le norme attinenti alla numerazione nazionale investono altresì la materia « ordinamento della comunicazione » di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

**Disposizioni in materia di Spettacolo e deleghe al Governo
per il riordino della materia (C. 4652, approvato dal Senato e abb.).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4652, approvato dal Senato e abb., recante « Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia »;

osservato che la disciplina recata dal provvedimento è riconducibile alla materia « promozione e organizzazione di beni e attività culturali », inclusa tra le materie di legislazione concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

considerato che l'articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, secondo i principi e criteri direttivi ivi indicati;

osservato che tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, si prevede che siano attribuiti allo Stato, previa intesa con la Conferenza unificata, la gestione del Fondo unico per lo spettacolo e i criteri per la sua erogazione, nonché l'individuazione di strumenti di accesso al credito agevolato;

rilevato che i suddetti decreti legislativi devono essere volti tra l'altro al coordinamento e riordino delle disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma. 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016;

evidenziato che il citato articolo 24, comma 3-bis, dispone che le suddette

disposizioni siano adottate il 30 giugno 2017 e che le stesse non sono state ad oggi emanate;

rilevato che i decreti legislativi di cui all'articolo 2 devono essere volti al coordinamento e riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche;

considerato che il testo prevede che il Governo è altresì delegato a riformare la disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche e che al contempo il medesimo testo dispone che a ciò si provvede mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », senza far riferimento al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche;

preso atto che l'articolo 3 istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo, ma che non viene esplicitato l'atto formale con cui viene istituito;

rilevato che andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare la natura di tale atto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare l'atto formale con cui viene istituito il Consiglio superiore dello spettacolo.

ALLEGATO 9

**Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti
di terapia intensiva aperta (Nuovo testo C. 141 Antezza).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 141 Antezza, recante « Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta »;

osservato che il contenuto del provvedimento attiene alla materia « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

rilevato che vengono altresì in rilievo, per taluni profili, le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato « organizzazione amministrativa dello Stato » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e m) della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	60

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	62
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	58
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	58
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Atto n. 466 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	58
Sui lavori della Commissione	58

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.

C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione, nella seduta odierna, prosegue l'esame del provvedimento in discussione. Rammenta che nella seduta di ieri il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sulle proposte emendative presentate, accantonando tuttavia alcune di esse, segnatamente l'emendamento Di Lello 4.1, nonché l'articolo aggiuntivo Chiarelli 5.05, gli identici articoli aggiuntivi Marotta 5.02, Cuomo 5.03 nonché l'articolo aggiuntivo Di Lello 5.04, sui quali si sono riservati di effettuare un supplemento di istruttoria.

Avverte, inoltre, che non sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore 1. 100 e 2.100, il cui termine di presentazione è scaduto alle ore 17 della giornata di ieri.

Chiede, quindi, al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere i pareri sulle proposte emendative accantonate.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, invita al ritiro delle proposte emendative Di Lello 4.1, Chiarelli 5.05, degli identici articoli aggiuntivi Marotta 5.02 e Cuomo 5.03, nonché dell'articolo aggiuntivo Di Lello 5.04, che potranno essere meglio valutate nel corso dell'esame in Assemblea, esprimendo, altrimenti parere contrario. Nel riconsiderare, inoltre, l'invito al ritiro formulato, nella seduta di ieri, sull'emendamento Chiarelli 2.2, esprime sullo stesso parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel condividere la riformulazione dell'emendamento Chiarelli 2.2 testé illustrata, esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative accantonate nella seduta di ieri.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) accetta la riformulazione dell'emendamento sua firma 2.2.

Andrea COLLETTI (M5S), nel rammentare di aver manifestato, già nella seduta del 28 luglio scorso, la sua preferenza a

far confluire le disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati nell'ambito della legge professionale forense, ritiene pretestuoso l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti a sua firma 1.1 e 1.2.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE evidenzia come la richiesta di ritirare le proposte emendative Colletti 1.1 e 1.2 non sia affatto pretestuosa, avendo il Governo apprezzato la *ratio* delle proposte emendative stesse. Sottolinea, tuttavia, prima di procedere alla modifica nel senso indicato dal deputato Colletti, la necessità di definire il testo del provvedimento, così come risultante dagli emendamenti che saranno eventualmente approvati in sede referente.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, ribadisce che l'intenzione della maggioranza e dell'Esecutivo è quella di inserire il contenuto del provvedimento, come modificato dagli emendamenti eventualmente approvati, nell'ambito della legge n. 247 del 2012. Nell'evidenziare che l'approvazione degli emendamenti Colletti 1.1 e 1.2 precluderebbe la votazione di tutte le restanti proposte emendative, assicura che, prima del conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea, proporrà gli opportuni correttivi al testo modificato, in modo da farne confluire il contenuto nella legge professionale forense.

Andrea COLLETTI (M5S), alla luce delle rassicurazioni testé ricevute dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti a sua firma 1.1 e 1.2.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) chiede se, essendo le norme a tutela della professione forense inserite anche nel disegno di legge per il bilancio 2018, ciò non determini il rischio che quanto precisato dal relatore e dal rappresentante del Governo in merito all'inserimento delle stesse nell'ambito della legge forense non possa poi essere disatteso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che il testo del disegno di legge per il bilancio 2018 non è ancora stato presentato.

Marco DI LELLO (PD) ritira tutte le proposte emendative a sua firma.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti 1.4 e 1.5, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) ritira l'emendamento a sua firma 1.6.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.7 e 1.8 avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.9, volto ad estendere la disciplina in esame alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica.

Andrea COLLETTI (M5S) nel preannunciare il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Chiarelli 1.9, richiama l'interrogazione parlamentare a sua prima firma 4-18204, indirizzata al Presidente del Consiglio e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella quale si chiede che il Governo valuti l'opportunità «di assumere iniziative normative volte a diminuire al minimo gli emolumenti dei membri del Consiglio di Stato o addirittura prevedere la gratuità dell'incarico, stante il chiaro ritorno d'immagine che gli stessi ne trarrebbero».

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, precisa che, a prescindere dalla loro pro-

prietà pubblica o privata, a tutti i soggetti esercenti attività di impresa, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, si applica la disciplina in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Chiarelli 1.9 e approva l'emendamento del relatore 1.100 (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Rizzetto 1.10.

La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 1.10.

Michela ROSTAN (MDP) ritira l'emendamento a sua firma 1.12.

David ERMINI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.11.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) sottoscrive gli emendamenti Marotta 1.14 e 1.15.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Cuomo 1.13 e Marotta 1.14, nonché le identiche proposte emendative Marotta 1.15 e Cuomo 1.16.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.17, volto a prevedere che si considera non equo un compenso inferiore di oltre il 20 per cento a quello stabilito nelle tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi della legge n. 247 del 2012.

La Commissione respinge l'emendamento Chiarelli 1.17.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.18, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rizzetto 1.01 e chiede al relatore o al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni del parere contrario espresso, considerando l'emendamento, invece, di assoluto buon senso.

Giuseppe BERRETTA (PD) fa presente che, facendo il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 4 del disegno di legge in discussione espresso riferimento ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi della legge n. 247 del 2012, non risulta necessaria l'approvazione della proposta emendativa Rizzetto 1.01.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI), nel contestare quanto testé affermato dal relatore, lo invita a non chiamare «equo compenso» qualcosa che, a suo avviso, di equo non ha nulla.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rizzetto 1.01.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito della riformulazione dell'emendamento Chiarelli 2.2, accettata dal presentatore, lo stesso sarà posto in votazione dopo tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.

Constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5, avverte che gli stessi non saranno posti in votazione.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) sottoscrive l'emendamento Marotta 2.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Marotta 2.6 ed approva l'emendamento del relatore 2.100 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli

emendamenti 2.7 e 2.9, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Giuseppe GUERINI (PD) sottoscrive l'emendamento Zan 2.8 e ne accetta la riformulazione.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 2.10.

Andrea COLLETTI (M5S) con riferimento alla riformulazione degli identici emendamenti Zan 2.8 e Chiarelli 2.10, chiede cosa si intenda per «rimborso spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione», in particolare, se tra queste sia da ricomprendersi, ad esempio, quelle per il trasporto ferroviario.

Giuseppe BERRETTA (PD), nel rispondere al collega Colletti, precisa le spese connesse alla prestazione dell'attività professionale sono individuate in base alla convenzione stipulata tra l'avvocato e il cliente. Evidenzia quindi che, se debitamente documentate, anche le spese di trasferta rientrano tra quelle rimborsabili.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che le disposizioni in discussione si prestino a dubbi interpretativi, forieri di contenziosi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 2.9, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zan 2.8 e Chiarelli 2.10, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 2.11 e 2.12, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua firma 2.13.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 2.14 (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19, tutti volti ad estendere il regime di presunzione assoluta di vessatorietà rispetto alle ipotesi delineate dal disegno di legge in discussione. In particolare, si sofferma sull'importanza di prevedere che le clausole di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento, relative alla liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, si considerino vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa.

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) nel condividere le osservazioni del collega Colletti, sottoscrive gli emendamenti Colletti 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19, ritenendo che qualora non sia esteso il regime di presunzione assoluta di vessatorietà a tutte le clausole previste al comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento, lo stesso rimarrebbe soltanto un « guscio vuoto ».

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, nel replicare ai colleghi Colletti e Maestri, ribadisce l'importanza del provvedimento in titolo che individua, tipizzandole, le clausole vessatorie. Nel far presente che le clausole vessatorie dovranno essere oggetto di una trattativa, evidenzia che il provvedimento individua nell'avvocato, che fa parte di una categoria dove il « caporalato » è strisciante, la controparte debole alla quale deve essere prestata tutela.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel concordare con il relatore, osserva che se tutte le clausole fossero considerate vessatorie, si negherebbe lo spazio per la negoziazione. Evidenzia, inoltre, che il te-

sto all'esame della Commissione è stato oggetto di verifica e di condivisione anche da parte dell'avvocatura.

Andrea COLLETTI (M5S), nel replicare al relatore, ritiene che con l'approvazione del provvedimento in discussione si rende, di fatto, legale il caporalato nel settore delle prestazioni forensi.

David ERMINI (PD) evidenzia che il vero problema sono le modalità con le quali le imprese bancarie e assicurative scelgono gli avvocati, non dovendo ricorrere a selezioni concorsuali.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che il provvedimento non garantisca una reale trattativa.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, nel replicare al collega Colletti fa presente che la preoccupazione da lui espressa è contraddetta dal grande allarme che le imprese bancarie e assicurative nutrono nei confronti del provvedimento in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.15, 2.16, 2.17 e 2.18.

Andrea COLLETTI (M5S) fa presente che l'emendamento a sua firma 2.19 amplia esclusivamente alla citata lettera g) il regime di presunzione assoluta di vessatorietà.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 2.19.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 2.20, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Chiarelli 2.2, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Alessandro ZAN (PD), accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 3.1.

Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 3.4.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) nell'accettare la riformulazione dell'emendamento a sua firma 3.6, ne illustra il contenuto.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede chiarimenti in merito alla riformulazione degli identici emendamenti Zan 3.1, Parisi 3.2, Marotta 3.3, Dambruso 3.4, nonché dell'emendamento Chiarelli 3.6, con la quale si prevede che l'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni di all'articolo 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

In particolare, ritiene che sarebbe stato più opportuno fare riferimento all'articolo 2, anziché all'articolo 1. Rileva, inoltre, che il termine di 24 mesi dovrebbe decorrere dalla cessazione della convenzione e non dalla sottoscrizione della stessa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 3.2 e 3.3, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zan 3.1 e Dambruso 3.4, nonché l'emendamento Chiarelli 3.6, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Zan 3.1, Dambruso 3.4 e Chiarelli 3.6, come riformulati, l'emendamento Chiarelli 3.7 non sarà posto in votazione.

Constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti 4.2 e 4.3, e dell'emendamento 4.4, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) sottoscrive la proposta emendativa Rizzetto 5.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Rizzetto 5.01 e Chiarelli 5.05.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Marotta 5.02 e Cuomo 5.03, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, essendosi testé concluse le votazioni, che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei relativi pareri.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.20

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato ed abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che il relatore, on. Berretta, nella seduta di ieri, ha formulato una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che la relatrice, on. Giuliani, nella seduta di ieri, ha formulato una proposta di parere favorevole con una condizione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice (*vedi allegato 2*).

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.

Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rammenta di aver presentato, nella seduta di ieri, una proposta di parere favorevole con una condizione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione.

Atto n. 465.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale.

Atto n. 466.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Walter VERINI (PD) chiede che sia celermente iniziato l'esame della proposta di legge Mattiello C 4328, recante modifiche alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, e altre disposizioni in materia di incompatibilità. Nel rammentare che in questi giorni ricade l'anniversario della scom-

parsa dell'onorevole Tina Anselmi, rileva come l'approvazione di tale proposta di legge rappresenterebbe un tributo attivo e coerente ad una importante figura dello politica italiana.

Donatella FERRANTI, *presidente*, informa che l'onorevole Ferraresi e il gruppo parlamentare Forza Italia hanno chiesto che vengano poste all'ordine del giorno della Commissione le proposte di legge C. 4680 e C. 4606 in materia di giustizia riparativa. Nel rammentare che saranno ritenuti prioritari i provvedimenti inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, che sarà predisposto dalla Con-

ferenza dei presidenti di gruppo nella riunione prevista per la giornata di domani, assicura che le predette proposte di legge saranno, comunque, poste all'ordine del giorno della Commissione.

Relativamente alla sua proposta di legge C. 4605, in materia di assegno divorzile, comunica che, terminato il ciclo di audizioni, sarà fissato il termine di presentazione degli emendamenti. Sottolinea, in fine, come potrebbe essere valutata l'opportunità di avviare l'*iter* per la richiesta di trasferimento in sede legislativa della predetta proposta di legge.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anche in forma associata, aggiungere le seguenti: o societaria.

1. 100. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: specifica trattativa, inserire le seguenti: e approvazione.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: di trattativa, aggiungere le seguenti: e approvazione.

2. 100. Il Relatore.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese, aggiungere le seguenti: direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione.

***2. 8.** (Nuova formulazione) Zan.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese, aggiungere le seguenti: direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione.

***2. 10.** (Nuova formulazione) Chiarelli.

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti unicamente in caso di sottoscrizione del contratto;

2. 14. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Marguerettaz.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione di cui al comma 2 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte ».

2. 2. (Nuova formulazione) Chiarelli.

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

***3. 1.** (Nuova formulazione) Zan.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

***3. 4.** (Nuova formulazione) Dambruoso, Parisi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

***3. 6.** (Nuova formulazione) Chiarelli.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

la proposta di legge in discussione, nel modificare la legge 24 ottobre 2000, n. 323, si propone di realizzare un complessivo riordino del settore termale, introducendo norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni;

relativamente ai profili di carattere sanzionatorio, all'articolo 1, lettera m), si dispone l'incremento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 323 del 2000, per coloro che effettuano pubblicità delle terme e degli impianti termali in violazione di quanto disposto dalla stessa legge, ovvero per l'erogazione di prestazioni di cure termali nei centri estetici e nei centri benessere;

in particolare, è disposto l'incremento della sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che effettuano pubblicità illecita, prevedendo che la condotta sia punita con la sanzione da 10.000 euro a 100.000 euro (attualmente, la sanzione

amministrativa è, invece, stabilita tra 1.032 e 25.822 euro); inoltre, nell'ipotesi di erogazione da parte di centri estetici e dei centri benessere delle prestazioni di cure termali, si commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a euro 100.000;

tale ultima fattispecie è stata depenalizzata a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che dispone che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda;

considerato che:

l'articolo 1 del richiamato decreto legislativo prevede, al comma 5, che, per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000, la sanzione amministrativa pecuniaria sia determinata nei limiti ricompresi tra 10.000 e 50.000 euro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera m), sostituire le parole: « euro 100.000 », ovunque ricorrano, con le seguenti: « euro 50.000 ».

ALLEGATO 3

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

l'articolo 1 del testo unificato in discussione dispone che, a tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvede a modificare gli articoli 1 e 2 del Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, prevedendo, tra l'altro, alla lettera *d*), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 13, comma 1, lettera *c*), del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche al caso di inosservanza delle modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine integrale;

il richiamato articolo 13, comma 1, lettera *c*), rinvia a sua volta a quanto stabilito dall'articolo 44, primo comma, lettera *c*) della legge 4 luglio 1967, n.580 (recante la disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, del pane e delle paste alimentari), dove si dispone, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione della sanzione amministrativa sino a lire 3.000.000;

al riguardo, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni da ultimo richiamate, appare necessario prevedere espressamente, all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del testo unificato in titolo, che viene fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera, d), siano premesse le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. C. 4684 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	71
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 4630 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 4629 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	75
INTERROGAZIONI:	
5-01105 Cimbro: Sulla morte di una minore a seguito di matrimonio precoce in Yemen .	77
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	81

5-05912 Quartapelle Procopio: Sulla tutela dei diritti umani dei migranti in Eritrea.	
5-01193 Quartapelle Procopio: Sulla tutela dei diritti umani dei migranti in Eritrea	78
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	83
5-11565 Tacconi: Sulla ristrutturazione della « Casa d'Italia » a Zurigo	78
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	85
5-01650 Di Battista: Sulla pubblicazione sul sito internet del MAECI della documentazione contabile degli Istituti italiani di cultura	78
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	86
5-11492 Ciprini: Sul personale a contratto impiegato presso la rete diplomatico-consolare ...	79
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	87
5-11651 Turco: Su un caso di sottrazione di minori tra Italia e Marocco	79
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	89
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione di Abdirahman Mahdi, vicepresidente della <i>Unrepresented Nations and Peoples Organization</i> (UNPO) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	80

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente, Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eleonora CIMBRO (MDP), *relatrice*, segnala che il provvedimento in titolo rappresenta un intervento di riordino complessivo della disciplina in materia di spettacolo, settore che attende una riforma

organica da oltre trent'anni. A tale fine, il disegno di legge, oltre a prevedere alcune disposizioni precettive, reca una delega al Governo per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la revisione, la riforma e il riassetto della disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato « codice dello spettacolo ».

Evidenzia che le competenze della III Commissione attraversano buona parte delle disposizioni del provvedimento, già a partire dai richiami a fonti del diritto europeo ed internazionale, recati dall'articolo 1, che stabilisce i principi della legge. A tale proposito, segnala che l'articolo 1, comma 4, lettera *h*), stabilisce che l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, tra le altre cose, la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partena-

riato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti.

Ricorda che, in merito alla delega conferita al Governo, l'articolo 2, comma 3, lettera c), prevede che, rispetto alle fondazioni lirico-sinfoniche, la ripartizione del contributo statale avvenga anche sulla base della realizzazione di coproduzioni nazionali ed internazionali. Segnala, inoltre, che, con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, la lettera e) del comma 4 dell'articolo 2, ai numeri 4) e 6), prevede che siano adottate misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo ed internazionale e l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero.

Sempre in riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, segnala che l'articolo 2, comma 4, lettera n), prevede il sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale. Evidenza che, in questo ambito, i decreti legislativi sono adottati ferme restando le competenze del MAECI di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che disciplina le attribuzioni dello stesso Ministero.

Infine, ancora con riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, segnala che l'articolo 2, comma 4, lettera o), prevede il sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

Illustrando i restanti articoli del disegno di legge, ricorda che esso disciplina il Consiglio superiore dello spettacolo (articolo 3), la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (articolo 4) e i benefici e gli incentivi fiscali (articolo 5). Infine, sottolinea che l'articolo 6 prevede una clausola di salvaguardia relativa all'applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e che l'articolo 7 prevede una novella al decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016.

Tutto ciò premesso, data l'importanza del provvedimento in esame anche al fine della diffusione e della promozione della cultura italiana all'estero, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge.

Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente, Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force

and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

C. 4609 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relattrice, ricordando che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica di cinque accordi tra l'Italia ed ad un pari numero di organizzazioni internazionali, segnala che tre organizzazioni – l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), il Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCRROM) e la *Multi-national Force and Observers* (MFO) – hanno già la propria sede in Italia in virtù di precedenti intese che si è reso necessario rinegoziare in ragione dei molti anni trascorsi dalla firma e delle mutate esigenze delle organizzazioni stesse, spesso dettate dalla necessità di ampliamento delle attività svolte.

Ritiene che ciò rappresenti un notevole valore aggiunto, in termini di prestigio internazionale del nostro Paese, nel campo della promozione dello Stato di diritto e della giustizia (IDLO), della tutela dei beni culturali (ICCRROM) e del sostegno alle operazioni di mantenimento della pace (MFO). Segnala, inoltre, l'ulteriore effetto indiretto della presenza di tali organizzazioni in Italia, costituito dalle positive ricadute economiche da esse generate sul territorio e il positivo effetto determinato sull'indotto produttivo sviluppatosi negli anni intorno ad esse.

Sottolinea che la prima delle intese, quella con l'IDLO, è stata sottoscritta con un'organizzazione intergovernativa dedicata alla promozione dello Stato di diritto e delle pratiche di buon governo nei Paesi

in via di sviluppo, in transizione economica e nei Paesi in situazione post-belliche. Ricorda che si tratta dell'unica organizzazione intergovernativa esclusivamente dedicata alla promozione dello Stato di diritto e che essa è ormai considerata un primario riferimento internazionale nel settore della giustizia.

Evidenzia che l'IDLO svolge attività a sostegno di comunità e governi nel settore delle riforme legislative e dello sviluppo delle istituzioni al fine di promuovere pace, giustizia, sviluppo sostenibile e opportunità economiche. Ricorda che tale organizzazione contribuisce allo sviluppo di società stabili e inclusive, nelle quali vi siano opportunità per tutti e dove ciascun individuo possa condurre, senza discriminazioni, un'esistenza libera dal timore e dal bisogno. Ricorda, inoltre, che essa si occupa di attività di ricerca nel settore del diritto e sui temi della giustizia.

Segnala che il lavoro svolto dall'organizzazione integra anche le attività delle altre organizzazioni internazionali, aventi sede a Roma (l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – FAO, il Programma alimentare mondiale – WFP, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo – IFAD e *Bioversity International*), che operano nel campo della sicurezza alimentare e dello sviluppo dell'agricoltura sostenibile.

Ricorda che l'IDLO ha accumulato un'esperienza di interventi in oltre 170 Paesi attraverso una rete di circa 2.500 esperti e in collaborazione con 47 associazioni indipendenti e ha organizzato corsi di formazione per oltre 20.000 giuristi provenienti da tutto il mondo.

Sottolinea che le attività dell'IDLO sono in rapida espansione: se nel 2010 gestiva 20 progetti per un valore di poco meno di 19 milioni di dollari, nel 2014 i programmi gestiti sono stati 47 per un valore di oltre 87 milioni di dollari.

Ricorda che la revisione dell'Accordo di sede, che risale al 1992 (con modifiche apportate nel 1993), deriva dall'opportunità, da un canto, di tenere conto del mutato quadro istituzionale interno dell'organizzazione (che ha mutato anche

denominazione) e, dall'altro, di specifiche esigenze segnalate dall'organizzazione (in particolare alla luce del trattamento concesso dai Paesi Bassi nell'accordo di sede per l'ufficio distaccato dell'Aja) di consolidare la sua presenza in Italia, scongiurando in tal modo il rischio di un possibile trasferimento della stessa in un altro Paese.

Ritiene che lo sforzo intrapreso per mantenere a Roma la sede di un polo internazionale così importante (che comprende anche, con l'ospitalità offerta alla FAO, WFP e all'IFAD, il Polo delle Nazioni Unite per la sicurezza alimentare) rende necessario, pur nel complicato momento finanziario, assumere posizioni difensive suggerendo azioni mirate a consolidare, per quanto possibile, la permanenza delle organizzazioni aventi sede nel nostro Paese. Crede, infatti, che occorra scongiurare (alla luce del tentativo operato dai Paesi Bassi) il rischio di un possibile trasferimento dell'IDLO, in considerazione sia del suo crescente prestigio internazionale nel settore del diritto e della giustizia sia dei benefici economici, diretti e indotti, derivanti dalla sua presenza nel territorio italiano.

Segnala, pertanto, che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha negoziato l'aggiornamento dell'Accordo di sede, contenente anche l'impegno (come già fatto dai Paesi Bassi per il personale di nazionalità olandese) di concedere l'esenzione dalla tassazione diretta anche al personale italiano regolarmente impiegato presso l'IDLO.

Relativamente all'ICCROM, controparte del secondo accordo in esame, ricorda che si tratta di un'organizzazione intergovernativa alla quale aderiscono attualmente 133 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. Segnala che essa è stata istituita per decisione della IX Conferenza generale dell'UNESCO nel 1956. Ricorda che, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNESCO del 1957, ratificato con la legge n. 723 del 1960, il Centro ha stabilito la propria sede a Roma nel 1959 ed è

attualmente ospitato presso un'ala del complesso monumentale di San Michele a Ripa.

Ricorda che l'Italia partecipa al bilancio ordinario dell'organizzazione con un contributo obbligatorio erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pari, nel 2014, a 168.000 euro.

Segnala che lo Scambio di lettere tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'ICCROM ha l'obiettivo di emendare l'Accordo di sede del 1957, modificando la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse al personale dell'organizzazione.

Sottolinea che l'articolo 11 dell'Accordo di sede attualmente vigente prevede che i funzionari dell'ICCROM, con l'esclusione di quelli di nazionalità italiana o di coloro che avevano residenza abituale in Italia prima dell'istituzione del Centro, godano dell'esenzione dalle imposte sugli emolumenti e sulle indennità versate a titolo di remunerazione dall'organizzazione. Evidenzia che, per compensare questa differenza di trattamento, nel 1978 il Consiglio dell'ICCROM ha approvato una risoluzione che impegna l'organizzazione a rimborsare ogni anno i funzionari italiani delle tasse da loro versate allo Stato italiano in relazione al salario percepito dall'ICCROM.

Ricorda che, di contro, la Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, principale fonte normativa a livello multilaterale in questo settore, prevede che tutti i funzionari delle agenzie delle Nazioni Unite debbano beneficiare dell'esenzione fiscale dalle imposte dirette sulle remunerazioni, senza distinzioni basate sulla nazionalità.

Segnala che l'Italia ha ratificato la Convenzione in oggetto nel 1985, ventotto anni dopo l'Accordo di sede con l'ICCROM, peraltro formulando una riserva all'atto di adesione all'Accordo in base alla quale il Governo italiano si è riservato la facoltà di limitare, in sede di negoziazione di un accordo di sede, l'applicazione dei privilegi fiscali.

Sottolinea che la questione della corretta applicazione dell'articolo 11 dell'Accordo di sede si è posta con la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 1992, dell'elenco degli istituti specializzati delle Nazioni Unite nei confronti dei quali si assicurava l'applicazione senza restrizioni della citata Convenzione del 1947. L'elenco includeva l'ICCROM, che ha, pertanto, maturato l'aspettativa che nell'applicazione senza restrizioni fosse compresa anche la materia delle esenzioni fiscali.

Segnala che il 17 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello proposto dall'ICCROM, ha chiarito che l'estensione dell'esenzione fiscale ai funzionari italiani è possibile solo attraverso un emendamento all'articolo 11 dell'Accordo di sede, non potendo essa essere accordata in via interpretativa sulla base di quanto previsto nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 1992.

Sottolinea che per l'ICCROM, a partire dal 2013, il costo del rimborso delle tasse ai dipendenti italiani è più elevato del contributo italiano all'organizzazione e che questo aspetto ha allarmato l'Assemblea generale degli Stati membri dell'ICCROM, riunitasi a Roma nel novembre 2013, poiché la differenza tra il rimborso e il contributo italiano potrà essere coperta solo attingendo al bilancio dell'organizzazione, cui contribuiscono tutti gli Stati membri.

Ricorda che, in quell'occasione, l'Assemblea generale ha approvato una mozione, votata all'unanimità e con la sola astensione dell'Italia, che invitava il Direttore generale dell'ICCROM ad avviare un negoziato con il Governo italiano per consentire l'esenzione dei dipendenti italiani dalla tassazione nazionale, in applicazione della Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.

Segnala che, qualora non si pervenisse a un aggiornamento dell'attuale quadro istituzionale dell'Accordo di sede con l'Italia, l'organizzazione potrebbe interpellare la comunità degli Stati membri per

accogliere altre manifestazioni d'interesse ad ospitare la sede dell'organizzazione, a condizioni più vantaggiose di quelle attualmente offerte dall'Italia.

Ritiene, dunque, che l'emendamento dell'articolo 11 dell'Accordo di sede avrà un effetto positivo sulla permanenza dell'ICCROM nel nostro Paese. Sottolinea che si tratta di un'organizzazione intergovernativa tra le prime agenzie della famiglia delle Nazioni Unite ad essere state insediate in Italia, grazie all'indiscusso prestigio di cui il nostro Paese gode nel campo del restauro e della conservazione del patrimonio culturale.

Segnala che, nonostante le ridotte dimensioni, l'ICCROM rappresenta una platea di 133 Stati e svolge da più di mezzo secolo attività nel campo della formazione e della tutela dei beni culturali, settori a cui tradizionalmente l'Italia annette grande rilevanza e che offrono al nostro Paese visibilità sul piano internazionale. Sotto il profilo economico, ricorda che la presenza dell'ICCROM nel nostro Paese garantisce, inoltre, un ritorno collegato sia alle forniture di beni e servizi acquistati da imprese nazionali sia alla quota di reddito disponibile del personale dell'organizzazione spesa in Italia. Ritiene, quindi, che il mantenimento della sede dell'ICCROM in Italia rappresenti per il nostro Paese un interesse di particolare rilevanza.

Crede che la richiesta dell'ICCROM di estendere ai funzionari italiani i benefici fiscali appaia, peraltro, coerente con quanto già previsto negli accordi di sede degli istituti specializzati delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano: l'esenzione fiscale sugli emolumenti percepiti per tutti i dipendenti, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, è assicurata ai funzionari delle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.

Sottolinea che lo Scambio di lettere prevede, inoltre, la corresponsione di un milione di euro *una tantum* a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'IC-

CROM, secondo quanto statuito dall'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957.

Per quanto riguarda lo scambio di Note tra l'Italia e la *Multinational Force and Observers* (MFO), emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017, ricorda che la MFO trae origine dal Trattato di pace del 1979 tra l'Egitto e lo Stato di Israele e che è un'operazione multinazionale che svolge attività di *peacekeeping* nella penisola del Sinai, il cui quartier generale ha sede a Roma. Ricorda che essa è composta da personale proveniente da tredici nazioni e che al suo finanziamento contribuiscono, in parti uguali, Egitto, Israele e Stati Uniti d'America e alcune *contributing nations*.

Segnala che l'Italia è il quarto Paese contributore in termini di uomini con la qualificata partecipazione della Marina militare. Sottolinea che la partecipazione italiana è finanziata dalla MFO (esclusi gli stipendi dei militari), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Ricorda che la MFO ha richiesto una nuova modifica del comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia stipulato il 12 giugno 1982, emendato con un Addendum nel 1995. Sottolinea che la modifica è volta a incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari a cui estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli aventi nazionalità italiana. Segnala che la MFO richiede, inoltre, di specificare nel medesimo comma che tali immunità e privilegi sono estesi anche ai rispettivi congiunti.

Evidenzia che il comma 2, nella sua versione attuale, limita l'attribuzione di immunità e privilegi a sette funzionari. Sottolinea, dunque, che si tratta di procedere a un necessario aggiornamento di una disposizione non più rispondente all'evoluzione della MFO nel frattempo verificatasi, a causa dell'intensificazione delle sue attività nella penisola del Sinai, in ragione delle peggiorate condizioni di sicurezza della regione.

Ricorda che i commi 1 e 3 dell'articolo 12 rimangono, invece, invariati.

Passando ad illustrare la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), fatta a Riad il 22 febbraio 2011, ricorda che essa definisce la missione e regola l'organizzazione e le attività del Forum, e che è stata firmata nell'occasione dai rappresentanti di 85 Paesi, tra cui l'Italia.

Segnala che tale azione politica si è sviluppata attraverso una serie d'incontri negli anni 2009 e 2010. Sottolinea che per mezzo del lavoro del Gruppo d'indirizzo ad alto livello dell'IEF (*High-Level steering group*) e quindi del Gruppo di indirizzo allargato (*Extended steering group*) sono stati negoziati i contenuti della Carta istitutiva. Evidenzia che l'Italia ha attivamente partecipato e contribuito insieme con i maggiori Stati membri dell'Unione europea e con le principali potenze economiche emergenti.

Ricorda che finalità generale del Forum internazionale dell'energia è la collaborazione tra i governi dei Paesi consumatori-importatori di energia, dei Paesi produttori-esportatori e dei Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie. Sottolinea che il Forum internazionale dell'energia si indirizza essenzialmente verso due gruppi di Paesi: da un lato i Paesi consumatori-importatori di petrolio e di gas, che dispongono spesso di ampie conoscenze ed esperienze tecnologiche, dall'altro i Paesi produttori-esportatori, in molti casi caratterizzati da limitate dotazioni di risorse tecniche e imprenditoriali. Precisa che, per i primi, la partecipazione al Forum internazionale dell'energia è importante per gli investimenti e le collaborazioni che consente, con evidenti vantaggi in termini di economie di scala e di scambi d'informazioni e di riduzione dei rischi di approvvigionamento, e che rispetto al secondo gruppo di Paesi il Forum internazionale dell'energia, con la sua competenza e autorevolezza, può facilitare l'avvio di programmi di cooperazione e attrarre investimenti privati che altrimenti incontrerebbero ostacoli, soprattutto sul fronte della copertura dei rischi.

Ritiene che, in un contesto in cui il governo globale dell'energia è in evoluzione, occorra segnalare che una delle principali differenze che caratterizzano il Forum internazionale dell'energia rispetto alle altre organizzazioni internazionali di settore – in primo luogo l'Agenzia internazionale dell'energia (*International Energy Agency* – IEA), nata nel 1974 nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in risposta alla crisi petrolifera, con specifica attenzione per le situazioni di emergenza nel settore degli idrocarburi – consiste nella vocazione universale e neutrale del Forum e, quindi, nell'adesione di tutti i maggiori Paesi della comunità internazionale, su base paritaria.

Ricorda che con l'adozione della Carta istitutiva è stata deliberata in modo definitivo la scelta di Riad come sede permanente del Segretariato del Forum. Segnala che il Governo del Regno dell'Arabia Saudita ha provveduto e provvede a mettere a disposizione, senza oneri per gli altri Stati membri, lo spazio per gli uffici e le infrastrutture essenziali necessarie per il funzionamento del Segretariato.

Segnala che il Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, è volto ad attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo *status* giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa, dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal Consiglio d'Europa, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea. Ricorda che l'istituzione di un Ufficio periferico del Consiglio d'Europa a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del Consiglio d'Europa, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio.

Sottolinea che la conclusione di un Memorandum d'intesa per l'istituzione di un Ufficio periferico del Consiglio d'Europa a Venezia è stata proposta dal Se-

gretariato del Consiglio d'Europa nel 2014. Precisa che il testo è stato negoziato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e recepisce le osservazioni via via trasmesse dalle amministrazioni interessate. Evidenzia che il testo è stato condiviso anche con il comune di Venezia e con la regione Veneto.

Passando ad illustrare il disegno di legge di ratifica, segnala che esso reca all'articolo 3 le misure di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei cinque accordi, pari complessivamente a 1.051.920 euro per l'anno 2017 e a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ricorda che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Concludendo auspica un rapido *iter* di ratifica del provvedimento in titolo.

Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa

alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.

C. 4684 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Chiara CARROZZA (PD), *relatrice*, ricordando che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 4 ottobre scorso, ha per oggetto la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009 (Convenzione XFEL), nonché del Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, Protocollo fatto a Grenoble il 23 giugno e a Parigi il 15 luglio 2014 (Convenzione ESRF), segnala che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento con un apposito emendamento della Commissione affari esteri è stata aggiunta al disegno di legge anche la previsione autorizzativa riguardante la ratifica del Protocollo alla Convenzione XFEL, concernente l'adesione della Spagna, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.

Segnala che la Convenzione XFEL si inserisce nell'omonimo progetto «*European XFEL*», allo scopo di realizzare una grande infrastruttura di ricerca per la produzione di raggi coerenti ad altissima brillantezza, nonché per il loro utilizzo quale sorgente di luce per fotografare e filmare con risoluzione a livello atomico processi biologici e chimici della materia, tanto condensata quanto allo stato di plasma.

Sottolinea che l'infrastruttura *European XFEL* dovrebbe porre l'Europa all'avanguardia in campo internazionale per quanto concerne le conoscenze scientifiche fondamentali e le loro applicazioni in diversi campi (biologico, biomedicale e dei nuovi materiali).

Dal punto di vista teorico e applicativo, ricorda che la possibilità di produrre ogni secondo migliaia di pacchetti ultradensi di quanti di luce, coerenti e di dimensione atomica, deriva dallo sviluppo del processo SASE-FEL e della tecnologia superconduttiva TESLA, cui l'Italia ha fornito contributi essenziali, specialmente dal punto di vista della teoria generale. Ricorda, del resto, che il direttore del progetto *European XFEL* è un italiano, Massimo Altarelli.

Evidenzia che il progetto XFEL vive una sua dimensione autonoma dal 2005, dopo essere nato ad Amburgo quale appendice del progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari, di generazione successiva a quello ben noto del CERN di Ginevra. La Convenzione XFEL è stata firmata il 30 novembre 2009 ad Amburgo da dieci Paesi (Germania, Italia, Russia, Svizzera, Svezia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria), mentre Francia e Spagna hanno firmato la Convenzione in un secondo tempo.

Sottolinea che, dal punto di vista finanziario, per il nostro Paese la sottoscrizione della Convenzione ha comportato un impegno all'esborso di 33 milioni di euro: l'effettiva sottoscrizione sarà limitata a 723 azioni, pari al 2,89 per cento del capitale sociale, in seguito a riconsiderazione del valore del progetto XFEL alla quota di 1.141 milioni di euro. Ricorda che le azioni sono state al momento sottoscritte dalla Germania e verranno trasferite all'azionista italiano quando questi aderirà formalmente alla Società *European XFEL*, che è senza scopo di lucro e a responsabilità limitata, a conclusione della procedura di ratifica della Convenzione.

Evidenzia che la Convenzione consta di un preambolo, di 17 articoli, di un allegato – ovvero lo Statuto della Società *European XFEL* –, che ne costituisce parte integrante, dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari, con risoluzione della medesima, e di varie dichiarazioni nazionali.

Ricorda ancora che il secondo trattato, che disciplina l'adesione della Spagna, è

stato incluso nel disegno di legge a seguito dell'approvazione al Senato di un emendamento governativo. Sottolinea che il Protocollo prevede che l'adesione della Spagna avvenga alle stesse condizioni previste per le altre parti, con un contributo di tale Paese in 11 milioni di euro, senza che venga alterata la percentuale delle quote degli altri Paesi partecipanti: non ci sono quindi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio italiano.

Segnala, inoltre, che il disegno di legge A.C. 4684 ha per oggetto anche il Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione ESRF sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone. Al Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, basato a Grenoble, partecipano 12 Stati membri (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia) e che vi sono, inoltre, 8 Paesi che partecipano in qualità di collaboratori (Austria, Portogallo, Israele, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Sudafrica). Il Laboratorio è uno dei centri di ricerca più importanti al mondo nell'ambito della fisica della materia condensata, della biologia molecolare e della scienza dei materiali. Sottolinea che l'adesione della Russia alla Convenzione si realizzerà mediante l'acquisizione del 6 per cento delle quote della società e il versamento da parte di Mosca di un contributo *una tantum* di 10 milioni di euro, come indennità per i costi di costruzione dell'infrastruttura.

Segnala che il Protocollo ridefinisce contestualmente le quote proprietarie del Laboratorio e i contributi annuali da parte di alcuni Paesi: nel caso dell'Italia, il contributo annuale viene ridotto dal 15 al 13,2 per cento. Tale riduzione è stata concordata in seno al Consiglio di amministrazione del Laboratorio, onde allineare la percentuale del contributo italiano all'utilizzazione media dell'infrastruttura da parte della comunità scientifica italiana nell'ultimo decennio. Segnala che, del resto, la quota italiana era già stata ridotta, per il periodo 2011-2014 e transitoria-

mente, alla medesima quota del 13,2 per cento, corrispondente a un contributo italiano annuo di 11.286.600 euro.

Ricorda che il disegno di legge di ratifica, che consta di cinque articoli, oltre a recare le consuete disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica e sull'ordine d'esecuzione, all'articolo 4 fissa la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli accordi. In particolare, sottolinea che il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dalla ratifica della Convenzione XFEL, e in particolare dall'articolo 5, paragrafi 2 e 5, e dall'articolo 3, pari a 4.744.374 euro per il 2017, a 3.431.038 euro per il 2018 e a 3.495.247 a decorrere dal 2019, si provvede con riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Alla luce di quanto qui riferito, auspica un sollecito *iter* di esame del provvedimento.

Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 4630 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, ricordando che il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015, è da inquadrarsi nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità, segnala che in virtù di tale accordo Italia ed Ecuador s'impegnano reciprocamente a consegnarsi le persone che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono sottoposte a indagini, a processo o condannate, secondo le norme e le condizioni determinate dall'accordo medesimo.

Evidenzia che il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 25 articoli. Sottolinea che particolare rilievo assume l'articolo 2 che individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione: nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno un anno (paragrafo 1).

In generale, segnala che l'estradizione sarà concessa, in conformità al principio della doppia incriminazione, quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (paragrafo 2).

Ritiene altrettanto rilevanti gli articoli 5, 6 e 16. L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. Sottolinea che, in tal caso, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in confor-

mità alle leggi di tale Paese. L'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella Corte nazionale di giustizia della Repubblica dell'Ecuador. Ricorda, inoltre, che sia la presentazione della richiesta di estradizione sia le comunicazioni relative a eventuali modifiche delle autorità competenti dovranno avvenire tramite il canale diplomatico.

Ricorda che l'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'estradizione attraverso una dichiarazione resa dinanzi a un'autorità competente dello Stato richiesto, con l'assistenza di un difensore, e riportata in un processo verbale giudiziario.

Passando ad illustrare l'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale, ricorda che esso intende promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale in materia di cooperazione giudiziaria penale. Segnala che tale Trattato affianca, oltre che il Trattato di estradizione appena descritto, anche la Convenzione multilaterale sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo il 21 marzo 1983), sottoscritta da entrambi i Paesi e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 334 del 1988. Con l'accordo in esame, Italia ed Ecuador si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

Segnala che l'articolo 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti, l'acquisizione e la trasmissione di atti, di documenti ed elementi di prova, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, il trasferimento di persone dete-

nute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, segnala che sono previsti lo scambio di informazioni relative alla legislazione nazionale e qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e prevede la facoltà di subordinare a condizioni lo svolgimento della rogatoria.

L'articolo 4 individua nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella *Fiscalia General del Estado* della Repubblica dell'Ecuador le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. L'articolo 5 contiene una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta e che gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione.

Passando ad illustrare il disegno di legge di ratifica, ricorda che esso reca, all'articolo 3, la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione correlate alle disposizioni degli articoli 14 e 19 del Trattato di estradizione tra Italia ed Ecuador, valutate in euro 19.469 annui a decorrere dal 2017, e dalle rimanenti spese (di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato), pari a euro 4.000 annui a decorrere dal 2017, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dalle disposizioni degli articoli 6, 10 e 12 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale valutati in euro 20.789 annui a decorrere dal 2017 e dalle rimanenti spese (articoli 14 e 25 del Trat-

tato di assistenza), pari ad euro 13.250 annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dal relatore.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

C. 4629 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI-PdL), *relatrice*, ricordando che il primo dei due Trattati all'esame è il Trattato di estradizione tra Italia e Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016, segnala che esso va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità.

Sottolinea che il Trattato abroga la vigente Convenzione tra Italia e Costa Rica per la reciproca estradizione dei malfattori firmata a Roma il 6 maggio 1873, sostituendola con uno strumento aggiornato ed in linea con la situazione attuale dove, in conseguenza delle assai intense relazioni bilaterali, si verifica anche un incremento dei fenomeni criminali che coinvolgono i due Paesi.

Il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 22 articoli. Ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale), sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).

Segnala che, nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. Sottolinea che l'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione) (articolo 2).

L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione che si inverrà oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali.

L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. Segnala che, in tal caso, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.

L'articolo 11 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio

(*rule of speciality*) garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all'originaria domanda di estradizione) o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni.

Passando ad illustrare il Trattato di assistenza giudiziaria penale tra Italia e Costa Rica, ricorda che esso intende promuovere la collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale.

Segnala che le Parti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.

Il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo. Segnala che particolare rilievo assumono le previsioni introdotte dall'articolo 3, dall'articolo 19 e dagli articoli da 20 a 22.

Evidenzia che l'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella *Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalía General* della Repubblica del Costa Rica le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.

Sottolinea che l'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre

forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.

Ricorda che gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22).

Segnala che il disegno di legge di ratifica, oltre a contenere le consuete previsioni sull'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, definisce le modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei due accordi (articolo 3). Il comma 1 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione correlate alle disposizioni degli articoli 14 e 18 del Trattato di estradizione tra Italia e Costa Rica, valutate in euro 47.904 annui a decorrere dal 2017 e dalle rimanenti spese (di cui agli articoli 7 e 9 del medesimo Trattato), pari a euro 6.000 annui a decorrere dal 2017, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dalle disposizioni degli articoli 6, 10 e 12 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, valutati in euro 20.382 annui a decorrere dal 2017, e dalle rimanenti spese (articoli 14 e 25 del Trattato di assistenza), pari ad euro 16.950 annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente, Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 13.55.

5-01105 Cimbro: Sulla morte di una minore a seguito di matrimonio precoce in Yemen.

Il viceministro Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Eleonora CEMBRO (MDP), dichiarandosi soddisfatta per la risposta del Governo, sottolinea che la sua interrogazione fa riferimento a uno specifico evento che risale al 2013. Ricorda che c'è un problema culturale complessivo concernente i matrimoni precoci che va affrontato in tutte le sedi internazionali. Sottolinea che sarà necessario vigilare affinché in futuro prosegua l'importante percorso iniziato nel corso della legislatura corrente rispetto al fenomeno. Ritiene, infatti, impensabile che esistano ancora Paesi in cui sono consentite queste pratiche aberranti.

5-05912 Quartapelle Procopio: Sulla tutela dei diritti umani dei migranti in Eritrea.**5-01193 Quartapelle Procopio: Sulla tutela dei diritti umani dei migranti in Eritrea.**

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il viceministro Mario GIRO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), dichiarandosi soddisfatta per la risposta ampia del Governo, sottolinea che questa ha dato conto degli articolati e a tratti complicati rapporti del nostro Paese con l'Eritrea. Reputa positivo il rinnovo del mandato alla Relatrice speciale, auspicando un ampliamento del suo compito, in quanto fino ad oggi ella ha potuto raccogliere solamente informazioni relative al rispetto dei diritti umani degli eritrei al di fuori del Paese. Inoltre, auspica che il rinnovo del regime sanzionatorio nei confronti dell'Eritrea, che avrà luogo nel corso della presidenza italiana del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, sia l'occasione per avviare con il Governo eritreo un dialogo produttivo. Al riguardo coglie l'occasione per esprimere apprezzamento al Governo italiano per avere deciso di trattare il passaggio del rinnovo non come un automatismo burocratico ma come spunto per aprire una sessione di dialogo con l'Eritrea. A tale proposito, auspica che la parte eritrea sappia approfittare di questa occasione di dialogo. In merito alla *diaspora tax*, sottolinea che, seppure non vi siano state denunce formali, la stampa e ong eritree presenti in Italia riportano che, di fatto, con metodi coercitivi, nei consolati eritrei, in cui vige l'extra-territorialità, avviene la riscossione della tassa, che fornisce numerose risorse al governo eritreo. A tale proposito, auspica un impegno del Governo italiano anche alla luce del fatto che altri Paesi occidentali, seppure non siano riusciti ad evitare la

riscossione della *diaspora tax* presso i consolati eritrei, sono riusciti ad utilizzare questa pratica come uno strumento di pressione nei confronti dell'Eritrea. Ritiene, infatti, che questo fenomeno, che integra una violazione dei diritti umani, meriti attenzione, anche senza che vi siano denunce formali, e crede che discuterne in Parlamento possa incoraggiare gli eritrei a denunciare questo sopruso.

5-11565 Tacconi: Sulla ristrutturazione della « Casa d'Italia » a Zurigo.

Il viceministro Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessio TACCONI (PD), dichiarandosi soddisfatto per la risposta del Governo alla sua interrogazione, sottolinea come la comunità italiana di Zurigo abbia visto nella ristrutturazione della « Casa d'Italia » l'opportunità di creare un polo della cultura italiana e dell'italianità. Apprezza la disponibilità del Governo a fornire risorse e personale aggiuntivo per la scuola italiana, che ha inevitabilmente sofferto dei disagi. Apprezza, inoltre, la destinazione di alcuni spazi ai Comites e alle riunioni delle associazioni di cultura italiana. Concludendo, invita il Governo a fare in modo che i lavori di ristrutturazione siano accelerati in quanto la « Casa d'Italia » di Zurigo rappresenta non solo un luogo di ritrovo della comunità italiana nella Svizzera tedesca, ma anche l'occasione di rappresentare al meglio l'immagine del nostro Paese.

5-01650 Di Battista: Sulla pubblicazione sul sito internet del MAECI della documentazione contabile degli Istituti italiani di cultura.

Il viceministro Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandro DI BATTISTA (M5S), dichiarandosi insoddisfatto per la risposta

del Governo, ricorda che la sua interrogazione è stata presentata quattro anni fa e questo dato rappresenta l'evidenza di un grosso nodo nel rapporto del Governo con questa Commissione. Segnala che tra ottobre e novembre 2013 circolavano voci sulla chiusura di alcuni istituti di cultura e sezioni di istituto (Lussemburgo, Ankara, Strasburgo, Francoforte, Lione) e ciò malgrado dallo studio dei bilanci di tali istituti fosse emerso che avevano bilanci in attivo. Quindi, al fine di evitare possibili tagli indiscriminati e lineari, ricorda di avere richiesto l'accesso agli atti, chiedendo al MAECI la documentazione contabile relativa all'anno 2012. Riferisce di aver ricevuto i rendiconti finanziari di soli 7 istituti sui 90 che all'epoca coprivano l'intera rete italiana. Ritiene che la sua interrogazione abbia avuto quanto meno il risultato di far pubblicare sul sito della Farnesina molti bilanci di istituti, molti altri però mancano ancora all'appello, anche quelli relativi a gestioni più recenti. Inoltre, sottolinea che mancano proprio i bilanci richiesti quattro anni fa, relativi al 2012, e quelli relativi agli anni precedenti, così come non risulta *online* il conto consuntivo relativo al 2013. Ritiene, quindi, che ci sia ancora tanto da fare in termini di trasparenza. Auspica una risposta del Governo anche in merito a tutta l'attività di vigilanza posta in essere dal Ministero e dalla Direzione generale Sistema Paese. Ricorda che, d'altronde, proprio la Corte dei Conti, con deliberazione del 29 dicembre 2015, ha sottolineato che a luglio 2014 ancora non erano stati presentati 28 bilanci consuntivi relativi all'anno 2013. Inoltre, segnala che la Corte dei Conti, nello stesso documento ha riportato le principali criticità riscontrate dall'Ufficio Centrale di Bilancio, ossia ritardo nella trasmissione dei consuntivi, mancata rispondenza delle relazioni del collegio dei revisori dei conti, non regolare tenuta dei libri contabili, carenza documentale giustificativa. Concludendo si chiede cosa stia facendo ed abbia fatto la Farnesina per risolvere i problemi descritti e quali risultati stia avendo il Sistema informativo gestionale degli istituti italiani di cultura sulla dematerializzazione dei

documenti contabili, al fine di consentire la gestione telematica di tutte le fasi del bilancio e delle procedure amministrativo-contabili.

5-11492 Ciprini: Sul personale a contratto impiegato presso la rete diplomatico-consolare.

Il viceministro Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara parzialmente soddisfatto dalla risposta del Governo.

5-11651 Turco: Su un caso di sottrazione di minori tra Italia e Marocco.

Il viceministro Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*), precisando che potrebbe essere di aiuto alla soluzione del caso se l'avvocato che segue la famiglia fornisse anche un documento del minore emesso dalle autorità marocchine al fine di facilitare l'identificazione.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI), pur ringraziando il Governo per la risposta alla sua interrogazione, che ha dato conto di tutti gli aspetti della vicenda, non ritiene di potersi dire soddisfatto fino a che la bambina non farà ritorno in Italia dal Marocco. Pur comprendendo i problemi relativi all'identificazione della bambina, comunica che manterrà i contatti con l'avvocato della madre per fare in modo che si arrivi a una soluzione. Concludendo, sottolinea che con il Marocco esistono tanti casi simili a quello richiamato nella sua interrogazione.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI**INDAGINE CONOSCITIVA**

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Gianni FARINA.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di Abdirahman Mahdi, vicepresidente della *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO).

(Svolgimento e conclusione).

Gianni FARINA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce l'audizione.

Abdirahman MAHDI, *vicepresidente della Unrepresented Nations and Peoples Organization*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Gianni FARINA, *presidente*, a più riprese, e Franco CASSANO (PD).

Abdirahman MAHDI, *vicepresidente della Unrepresented Nations and Peoples Organization*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianni FARINA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01105 Cimbro: Sulla morte di una minore a seguito di matrimonio precoce in Yemen.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia attribuisce grande importanza alla promozione e alla tutela dei diritti dei minori, che sono temi prioritari per la nostra politica estera in materia di diritti umani.

Per quanto riguarda in particolare il tema dei matrimoni contratti con minori, siamo in prima linea nella campagna internazionale per porre fine ai matrimoni precoci e forzati, che costituiscono una pratica dannosa che viola i diritti umani.

A questo proposito, promuoviamo e partecipiamo attivamente ai negoziati sulle risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Diritti Umani dell'ONU in materia. L'ultima risoluzione sul tema è stata adottata per consenso lo scorso giugno dal Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite. L'Italia ha partecipato attivamente al negoziato, essendo parte del *core group* che presenta la risoluzione, e ha co-sponsorizzato il testo. Nella risoluzione, tra l'altro, si sollecitano gli Stati ad adottare, applicare e armonizzare leggi e politiche finalizzate a prevenire ed eliminare la pratica dei matrimoni precoci e forzati.

Lo scorso dicembre anche l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato per consenso una risoluzione (biennale) sul tema, che il nostro Paese ha co-sponsorizzato. Anche in questo caso il testo è stato presentato da un gruppo transregionale di Paesi, animato da Canada e Zambia. Nella risoluzione si evidenzia, tra l'altro, l'esigenza che gli Stati innalzino l'età minima per contrarre matrimonio all'interno dei propri ordinamenti.

L'Italia è attiva per porre fine ai matrimoni precoci e forzati anche attraverso le attività di cooperazione allo sviluppo. Il

documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018 per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS), annovera la lotta a questa pratica tra le priorità tematiche della cooperazione italiana nell'ambito della lotta alle diseguaglianze, la protezione dei minori e l'*empowerment* femminile.

Con riferimento allo Yemen, l'Italia segue con molta attenzione la situazione dei diritti umani nel Paese in conflitto e, nello specifico, la diffusione del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati. In risposta alla crisi umanitaria e di conflitto in atto nel Paese, alimentata dal conflitto civile in cui lo Yemen è precipitato dopo il colpo di Stato della fine del 2014, l'Italia ha recentemente disposto in favore dello United Nations Population Fund (UNFPA) un finanziamento di 350.000 euro per la realizzazione di interventi nel settore della salute riproduttiva delle donne e delle ragazze in giovane età, per la prevenzione e l'assistenza alle vittime della violenza di genere, attraverso servizi di consulenza, di cure ostetriche di urgenza, cliniche mobili, distribuzione di kit igienici. Gli interventi in questione si svolgono nei Governatorati di Al Hudaydah, Ibb e Taiz. Il progetto si colloca nell'ambito di un più ampio pacchetto di interventi di emergenza che realizzeremo in Yemen utilizzando le risorse (5 milioni di euro) annunciate in occasione della Conferenza dei donatori dello Yemen tenutasi a Ginevra il 25 aprile scorso.

L'Italia continuerà a sostenere le iniziative internazionali volte a prevenire e contrastare i matrimoni precoci e forzati.

Pur tenendo conto delle difficoltà che la situazione di conflitto interna dello Yemen presenta in ragione del conflitto civile, l'Italia intende portare avanti, anche in coordinamento con i partner UE, ogni possibile azione volta ad assicurare che

siano rispettate le norme internazionali in materia di diritti dei minori e per incoraggiare l'adozione di appropriate norme volte ad innalzare nel Paese l'età minima per contrarre matrimonio nel proprio ordinamento.

ALLEGATO 2

Interrogazioni nn. 5-05912 e 5-01193 Quartapelle Procopio: Sulla tutela dei diritti umani dei migranti in Eritrea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è ben consapevole delle forti criticità in materia di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea, situazione monitorata, anche in ambito Unione Europea, Nazioni Unite.

Con gli obiettivi di promuovere e sostenere la crescita democratica e civile dell'Eritrea l'Italia ha cercato di mantenere aperto un canale di dialogo bilaterale partendo dal presupposto che l'isolamento di Asmara non contribuisca alla causa del miglioramento della situazione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Seguiamo con attenzione la situazione dei diritti umani in Eritrea in stretta collaborazione con gli altri partner internazionali e partecipiamo attivamente alla definizione della posizione UE in materia. In ambito ONU, come noto, il Consiglio Diritti Umani (CDU) delle Nazioni Unite a Ginevra adotta annualmente una risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Eritrea. L'Italia, che attualmente non è membro del CDU ma osservatore, partecipa comunque al negoziato sul testo, in particolare contribuendo alla definizione della posizione UE. Nel corso della sessione di giugno scorso, è stata adottata una nuova risoluzione in materia, anche sulla base del rapporto della Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani in Eritrea, Sheila B. Keetharuth. La risoluzione condanna duramente le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate dal Governo eritreo, con particolare riferimento alle detenzioni arbitrarie e alle sparizioni forzate, ai casi di tortura o altri

trattamenti inumani o degradanti, alle restrizioni imposte al diritto di espressione e di assemblea. La risoluzione, tra le altre cose, richiede al Governo eritreo di porre fine al sistema della leva militare obbligatoria e permanente, limitando la leva a 18 mesi per le nuove reclute, e rinnova di un anno il mandato della Relatrice Speciale.

Nell'intervento, concordato tra i 28 Stati membri, l'UE ha espresso forte preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Eritrea e, in particolare, per la pratica del servizio militare a tempo indeterminato; ha rilevato il ritardo nell'adottare misure sostanziali per attuare le raccomandazioni della risoluzione del CDU in materia di luglio 2016, della Relatrice Speciale e dell'ex Commissione d'inchiesta sull'Eritrea; ha reiterato l'appello al Governo a continuare a portare avanti riforme legali e istituzionali sostanziali per migliorare il rispetto dei diritti umani, a rilasciare i prigionieri politici, a lavorare per porre fine alla leva obbligatoria e a intensificare la lotta contro l'impunità; ha incoraggiato il Governo eritreo a continuare a cooperare con l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) e a considerare la possibilità di stabilire un Ufficio dell'OHCHR in Eritrea; ha inoltre incoraggiato il Paese a cooperare pienamente con i meccanismi ONU, in particolare con la Relatrice Speciale.

Sempre in ambito ONU, l'Eritrea ha partecipato nel gennaio 2014 al secondo ciclo della Revisione Periodica Universale (UPR), esercizio di monitoraggio della situazione dei diritti umani cui tutti gli Stati

membri dell'ONU si sottopongono. Nell'occasione, l'Italia ha rivolto all'Eritrea raccomandazioni specifiche in tema di diritti umani, esortandola, tra l'altro, a modificare la normativa in tema di coscrizione, organizzandola in maniera compatibile con il rispetto dei diritti umani. L'Italia, insieme ai Partner UE, si è detta pronta a lavorare con il Governo eritreo per sostenere il suo programma di attuazione delle raccomandazioni UPR e per discutere delle attività previste per il successivo periodo di programmazione.

L'Italia ha cercato di mantenere aperto un canale di dialogo con le Autorità eritree anche in ambito migratorio, legando sempre tale azione al fondamentale principio del rispetto dei diritti umani e coinvolgendo Asmara nell'ambito del Processo di Khartoum. Un altro importante foro di dialogo politico sui diritti umani è quello previsto dall'articolo 8 della convenzione Cotonou che si sostanzia, in Eritrea, in riunioni periodiche con le Autorità di Asmara a cui prendono parte sia il Delegato UE che i capi missione degli Stati membri. Nell'ambito della cooperazione bilaterale sui temi migratori, non abbiamo alcun riscontro riguardo i presunti accordi con il governo eritreo, così come riportati da alcuni organi di stampa.

Il rinnovo del regime sanzionatorio nei confronti di Asmara è previsto per il

prossimo novembre, mese di Presidenza italiana del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale circostanza permette all'Italia di esercitare un importante ruolo nel tentativo di favorire un autentico rilancio del dialogo tra la Comunità internazionale ed il regime eritreo. L'impegno italiano mira in particolare alla definizione di un meccanismo che induca l'Eritrea a rispettare sul piano interno gli standard internazionali sui diritti umani e cooperare pienamente con le Nazioni Unite, adempiendo a tutti gli obblighi stabiliti dal regime sanzionatorio. Continueremo a sostenere gli sforzi a livello internazionale per monitorare con attenzione la situazione dei diritti umani nel Paese e per favorire l'*accountability* rispetto ai crimini e alle violazioni dei diritti nel Paese. Anche in questo senso, abbiamo sostenuto, insieme ai Partner UE, il rinnovo del mandato della Relatrice Speciale, come sopra indicato.

Riguardo alla *diaspora tax*, non siamo a conoscenza di denunce di eventuali azioni coercitive perpetrate in Italia nella raccolta di tale imposta. Con riferimento ai flussi finanziari derivanti dalla riscossione della tassa, si rinvia all'azione di verifica del rispetto delle norme internazionali in materia effettuata dagli organismi competenti.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-11565 Tacconi: Sulla ristrutturazione della « Casa d'Italia » a Zurigo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Farnesina segue con grande attenzione il prossimo avvio del piano di ristrutturazione integrale della Casa d'Italia a Zurigo, dove si prevede di ospitare in via prioritaria il Consolato Generale, l'Istituto Italiano di Cultura, la scuola primaria statale, con annessa scuola dell'infanzia, e la scuola media paritaria « Enrico Fermi ».

In tal modo, nell'edificio rinnovato sarà organicamente allocato il polo scolastico italiano, che consente il completamento del primo ciclo d'istruzione. Ospitando prioritariamente tutte le istituzioni predette, nell'immobile della nuova Casa d'Italia purtroppo non residuerà spazio sufficiente per installarvi nuovamente anche il liceo paritario « Pier Martire Vermigli ».

Tale istituzione educativa, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, è ospitata in nuovi locali reperiti direttamente dall'ente che gestisce il liceo.

Per quanto riguarda la possibilità di erogare un contributo alle scuole paritarie « Fermi » e « Vermigli » che tenga conto della situazione prodottasi quest'anno, vi è piena disponibilità in tal senso, utilizzando nel corso dell'esercizio finanziario 2017, per quanto possibile, i fondi del capitolo 2619, piano gestionale 1, nel rispetto del decreto sui criteri di assegnazione. Soltanto pochi giorni fa, a inizio ottobre, la Scuola « Vermigli » ha completato la documentazione prevista: resta ancora da chiarire l'assetto attuale dell'ente gestore, modificatosi nel tempo.

Per quanto concerne il personale docente di cui al contingente previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, atteso che nell'anno scolastico 2017/18 al Liceo è stato mantenuto un posto di docenza (cattedra di Italiano e Latino), la Farnesina verificherà la possibilità di destinare, a partire dal successivo anno scolastico, un'ulteriore unità di personale al Liceo: tale eventualità dovrà, però, essere messa in correlazione con un concreto e sostenibile piano di rilancio della scuola da parte dell'ente gestore e con tutte le altre esigenze della rete.

Nella pianificazione degli spazi della Casa d'Italia restaurata si intende prevedere anche la permanenza nell'edificio della sede del Comites. Nella « nuova » Casa d'Italia permarrà poi un adeguato locale riunioni per le associazioni che sono espressione della collettività italiana.

Desidero concludere ricordando che razionalizzare le proprietà immobiliari dello Stato all'estero è una delle priorità che la legge ha assegnato alla Farnesina. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è pertanto impegnato ad assicurare che anche il piano di ristrutturazione di Casa Italia a Zurigo possa consentire un uso più efficiente dei beni demaniali all'estero attraverso accorpamento di uffici, condivisione di servizi, inclusi quelli relativi alla sicurezza, e realizzazione di aree comuni.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01650 Di Battista: Sulla pubblicazione sul sito internet del MAECI della documentazione contabile degli Istituti italiani di cultura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le funzioni di indirizzo e vigilanza sugli 83 istituti italiani di cultura – sezioni comprese – che attualmente compongono la rete sono esercitate dal MAECI, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 392/1995, rivisto dal decreto-legge n. 211/2015. In particolare, il Ministero riceve e approva i bilanci di previsione e i rendiconti a consuntivo degli Istituti di cultura, secondo quanto dettato rispettivamente dagli articoli 20, comma 3 e 41 comma 3 e seguenti del suddetto regolamento. Negli anni di cui si chiede conto nell'interrogazione il Ministero ha assolto agli obblighi già richiamati, esercitando le funzioni di propria competenza, nel rispetto della procedura vigente fino al 2015. Successivamente, a partire dall'esercizio finanziario 2016, adeguandosi alla nuova disciplina. L'esame dei bilanci si basa sulle relazioni dei collegi dei revisori dei conti e sui pareri dei Capi Missione inviati a corredo dei bilanci stessi, così come previsto dagli articoli 20, 41 e 78 del citato regolamento. Si sottolinea che l'approvazione del bilancio di previsione è condizione necessaria per l'erogazione della dotazione finanziaria, mentre la mancata approvazione del conto consuntivo determina conseguenze di carattere contabile e profili di responsabilità amministrativa. Secondo la versione aggiornata del Regolamento, in vigore dal 15 gennaio 2016, il conto consuntivo approvato dal Ministero deve comunque essere trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio per i successivi

controlli di regolarità amministrativa e contabile.

I bilanci consuntivi dell'esercizio finanziario 2012 non sono irreperibili, ma conservati nella loro forma cartacea agli atti dell'ufficio VIII della Direzione Generale Sistema Paese, competente a svolgere le funzioni di controllo sopra descritte. Tale documentazione può essere oggetto di un'istanza di accesso civico a documenti ex articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 e successive modifiche.

Tale fonte normativa, in vigore dal 20 aprile 2013, impone all'Amministrazione di pubblicare una serie di dati e documenti, al fine di garantire la trasparenza dell'azione della PA. Inoltre impone di creare una sezione del sito *web* ufficiale, denominata «Amministrazione trasparente», attraverso la quale chiunque sia interessato possa avere accesso ai documenti oggetto dell'obbligo di pubblicazione.

In ottemperanza all'articolo 29 del suddetto decreto legislativo, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero i bilanci preventivi dal 2014 al 2017 e i bilanci consuntivi dal 2014 al 2016, ovvero tutti quelli pervenuti dall'entrata in vigore della norma ad oggi, reperibili all'indirizzo *www.esteri.it* nella sezione Ministero, Amministrazione trasparente.

Si ritiene quindi di aver correttamente operato nel senso indicato dalla normativa di riferimento.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-11492 Ciprini: Sul personale a contratto impiegato presso la rete diplomatico-consolare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Negli ultimi anni, il blocco del *turn-over* e le misure di revisione della spesa pubblica hanno prodotto una netta riduzione del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Nell'ottica di ottimizzare l'allocazione delle risorse a disposizione, il MAECI, per le attività non riservate a personale di ruolo, impiega pertanto personale a contratto assunto localmente, anche per assicurare una più efficiente funzionalità del servizio grazie alla conoscenza di lingua e ambienti locali.

Peraltro, il contingente previsto dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 18/67 ha al momento raggiunto il pieno impiego e negli ultimi sei mesi non è stato possibile autorizzare nuove assunzioni, nemmeno in sostituzione di personale cessato, cosicché l'Amministrazione non è in grado di effettuare potenziamenti mirati di Sedi chiamate ad affrontare situazioni di emergenza (esempio Venezuela, Libia, Brexit).

Il MAECI auspica, ove autorizzato dalla legge di bilancio in procinto di essere discussa e votata in Parlamento, di poter incrementare il contingente dei contrattisti. Si tratta, assieme al potenziamento degli organici di ruolo, di una misura ormai divenuta indispensabile per il funzionamento della rete all'estero e per far fronte alla crescente domanda di servizi a cui la nostra rete diplomatico-consolare è chiamata a rispondere.

Per quanto attiene alla regolamentazione normativa dei contrattisti, come correttamente indicato nell'interrogazione, si possono distinguere due principali tipologie, i cui regimi giuridici sono in larghis-

sima parte distinti: gli impiegati con contratto a legge italiana e quelli con contratto a legge locale.

I dipendenti con contratto regolato dalla legge italiana costituiscono una categoria ad esaurimento, regolata dalla versione del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 18/1967 vigente fino al 2001, da alcuni accordi successivi e contratti integrativi del CCNL comparto ministeri ed infine dalla norme transitorie previste per essa dal decreto legislativo 103/2000. La loro retribuzione era determinata, al momento dell'assunzione, sulla base della indennità di servizio estero prevista per il personale degli Esteri inviato da Roma nella sede di riferimento.

Il decreto legislativo 103/2000, anche in un'ottica di riduzione della spesa, ha profondamente modificato il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 18/1967, disponendo che i dipendenti locali di nuova assunzione sarebbero stati tutti contrattualizzati in base alla legge locale e avrebbero ricevuto un trattamento economico individuato «tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali» (articolo 157).

La stessa norma ha tuttavia espressamente fatto salvi i contratti a legge italiana già in essere e le relative retribuzioni. Le differenze salariali fra le diverse tipologie di personale sono pertanto determinate esclusivamente dal differente regime giu-

ridico e in nessun caso dalla cittadinanza dei dipendenti. Anche l'indicazione dell'uniformità degli stipendi per Paese e mansioni omogenee, di cui all'articolo 157, e alla quale l'On. Interrogante fa riferimento, si riferisce solo al personale regolato dalla legge locale. Il problema sussiste senza alcun dubbio.

Quanto, infine, ai livelli retributivi di tale ultima categoria, il MAECI adotta ogni anno misure di rideterminazione e adeguamento salariale al fine di assicurare ai propri dipendenti retribuzioni in linea col

dettato dell'articolo 157. Di tali misure, che devono tenere conto di un quadro di finanza pubblica restrittiva e delle limitate risorse che ciascun anno si rendono disponibili, hanno beneficiato anche i dipendenti in servizio in India, come ricordato dall'On. interrogante, nel 2013 e nel 2016.

Un nuovo intervento a loro vantaggio, potrà certamente essere preso in considerazione in futuro, non appena l'Amministrazione avrà potuto aggiornare le retribuzioni nei Paesi che attendono una revisione da più lungo tempo.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-11651 Turco: Su un caso di sottrazione di minori tra Italia e Marocco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 8 maggio 2017, la Sig.ra Hakima BADAOUI, cittadina marocchina, si è presentata presso il Consolato Generale d'Italia in Casablanca per richiedere il rilascio del passaporto in favore della figlia minore, nata a Verona, il 5 novembre 2007, dall'unione con Vladimiro ACCORDI, cittadino italiano, irreperibile.

In quell'occasione, la Sig.ra BADAOUI ha dichiarato di aver condotto la bambina in Marocco nel giugno del 2008, con un *laissez passer* rilasciato dal Consolato Generale del Regno del Marocco in Bologna, e di aver affidato la minore in custodia alla nonna.

A corredo dell'istanza di rilascio del documento di viaggio, la Sig.ra BADAOUI ha presentato i seguenti certificati rilasciati dal comune di Verona: un certificato di nascita della bambina datato 28 aprile 2017, un certificato di cittadinanza italiana datato 26 aprile 2016, un certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia datato 3 maggio 2017. All'istanza è stata altresì allegata l'autorizzazione al rilascio del passaporto concessa dal Tribunale ordinario di Verona in data 27 aprile 2017, in luogo dell'assenso del padre risultato irreperibile.

Al fine di poter dare seguito alla suddetta istanza, il Consolato Generale d'Italia in Casablanca ha chiesto alla Sig.ra Hakima BADAOUI di produrre un documento di identità recente della bambina, rappresentando l'esigenza di dover identificare la minore, non iscritta all'AIRE, e che per circa nove anni – ovvero dal

momento in cui, all'età di sette mesi, è stata condotta in Marocco – è rimasta sconosciuta agli atti del Consolato.

Questa richiesta è stata effettuata in base a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce che all'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve comprovare nei modi di legge la sua identità.

Il 4 luglio 2017, contattata dal Consolato Generale d'Italia in Casablanca, la Sig.ra BADAOUI ha comunicato di non essere tenuta a dover dimostrare l'identità della figlia e che, pertanto, avrebbe promosso un'azione giudiziaria contro il Consolato per sequestro di minore. Il 5 luglio 2017 il Consolato Generale d'Italia in Casablanca ha ribadito alla Sig.ra BADAOUI l'impossibilità di procedere al rilascio del passaporto senza una preventiva identificazione della bambina. A tal fine, all'interessata è stato rappresentato che, in assenza di documenti di identità italiani, sarebbe stato possibile produrre anche documenti rilasciati dalle Autorità marocchine purché muniti di fotografia idonea a identificare la minore senza margini di incertezza.

A seguito di questo secondo tentativo, la Sig.ra BADAOUI, pur comunicando la propria disponibilità a produrre i documenti in questione e a tenersi in contatto con gli Uffici consolari, non ha dato seguito alle indicazioni fornitele. Per contro, il 19 luglio 2017, l'Avvocato dell'interessata si è rivolta formalmente al Consolato Generale d'Italia in Casablanca per rappresentare che il mancato rilascio del passaporto in favore della minore configurerebbe il reato di sequestro di persona e

che l'istanza di rilascio del documento di viaggio doveva essere riscontrata sulla base della documentazione prodotta dalla sua assistita. Su indicazione del MAECI, il Consolato Generale d'Italia in Casablanca ha infine contattato nuovamente, nelle ultime settimane, l'avvocato della Sig.ra BADAoui per rinnovarle la piena disponibilità a definire la pratica di rilascio del passaporto alla minore una volta presentato un documento che consenta la certa identificazione di quest'ultima. L'avvocato

della signora non ha risposto ai vari solleciti effettuati dal Consolato Generale, anche attraverso posta elettronica certificata.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocato della sig.ra BADAoui, l'operato dell'Ufficio consolare nel caso di specie non appare pertanto censurabile essendo pienamente conforme a quanto disposto dal citato articolo 16 della legge n. 1185/1967 e, comunque, finalizzato a tutelare il superiore interesse del minore.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	92
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e truccatore. Nuovo testo unificato C. 2182 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	94
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	94
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	95

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	96
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 464 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) .	98
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 100

AVVERTENZA 100

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza
del presidente Francesco BOCCIA. — In-

terviene il Viceministro dell'economia e
delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.

Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni IX e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che il progetto di legge in esame – già approvato in prima lettura dal Senato (A.S. 2603) – reca Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato e che oggetto di esame nella seduta odierna è il testo elaborato in sede referente dalla IX Commissione (Trasporti), come risultante dagli emendamenti approvati, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2017. Fa presente, altresì, che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento al Registro pubblico delle opposizioni, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma, che le tariffe possano coprire integralmente gli oneri per il registro, anche per quanto attiene all'allineamento temporale tra tali spese e l'acquisizione delle relative risorse a valere sul gettito tariffario.

Per quanto riguarda l'articolo 2, recante disposizioni in merito all'attività dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione volti a confermare che detta Autorità possa effettivamente esercitare i compiti previsti nel quadro delle attuali fonti di finanziamento e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito, infine, all'articolo 3, recante clausola di neutralità finanziaria, rinvia a quanto osservato in relazione agli articoli 1 e 2.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 ottobre 2017 il rappresentante del Governo, nel depositare la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia che, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni che prevedono un credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche alle erogazioni liberali a sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, di cui all'articolo 5, sono stati considerati i dati dichiarativi e i dati sui versamenti relativi all'agevolazione vigente per l'anno d'imposta 2015. Segnala poi che in base a tali dati si stima che gli ammontari di competenza annui relativi alle erogazioni liberali effettuate siano pari a 2,7 milioni di euro per le

persone fisiche e a 26 milioni di euro per le altre tipologie di contribuenti giungendo in tal modo a un onere complessivo valutato in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Osserva inoltre che in via prudenziale è stato ipotizzato che l'estensione prevista dalla proposta normativa in oggetto possa interessare una quota pari al 10 per cento delle erogazioni liberali attualmente agevolabili secondo l'*Art-Bonus*.

Conferma quindi che il Consiglio superiore dello spettacolo, organismo consultivo del Ministero che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sostituirà la Consulta per lo spettacolo, opererà nell'ambito delle risorse esistenti e di quelle già destinate alla medesima Consulta. Sottolinea infatti che il numero dei componenti del Consiglio è inferiore a quello della Consulta, che il regime dei rimborsi ai componenti del predetto Consiglio è identico a quello attualmente previsto per i componenti della Consulta e che le risorse attualmente utilizzate per le attività di supporto tecnico della Consulta stessa potranno essere utilizzate per l'assistenza al Consiglio medesimo.

Assicura che il Fondo per le esigenze indifferibili e il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione, di cui rispettivamente all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge n. 190 del 2014, nonché il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 – a vario titolo utilizzati con finalità di copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente provvedimento – recano le necessarie disponibilità e che il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi.

Precisa quindi che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50

del 2017, disposta ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle spese autorizzate per l'anno 2018 dall'articolo 4, comma 3, per attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbra, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non è suscettibile di pregiudicare impegni di spesa già assunti.

Conclude segnalando che il Ministro dell'economia e delle finanze deve comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Francesco BOCCIA, *presidente*, chiede conferma che siano state accuratamente valutate le conseguenze della soppressione del contributo per l'anno 2018 in favore del Teatro Eliseo su eventuali impegni di spesa già assunti.

Il Viceministro Luigi CASERO assicura che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha confermato, con riferimento alla misura di cui all'articolo 4, comma 3, che non risultano impegni o obbligazioni che possano essere pregiudicati dall'utilizzo, per iniziative culturali nelle zone interessate dai recenti eventi sismici, della somma stanziata in favore del Teatro Eliseo dall'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017. Detto Dicastero evidenzia inoltre che la riduzione di tale contributo straordinario, peraltro previsto originariamente per il solo anno 2017, riguarda esclusivamente l'anno finanziario 2018.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prendendo atto di quanto testé dichiarato dal rappresentante del Governo in relazione a impegni o obbligazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, chiede se la stessa affermazione possa essere fatta anche in relazione ai privati destinatari del contributo concesso con il decreto-legge n. 50 del 2017. Segnala infatti che i gestori del Teatro Eliseo potrebbero aver assunto impegni o obbligazioni in conseguenza dell'assegnazione del citato contributo anche per la prossima

annualità. Invita quindi il Viceministro a valutare la responsabilità che il Governo assume nei confronti del Teatro Eliseo con la soppressione del contributo a pochi mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario 2018.

Rocco PALESE (PdL) ritiene inaudito che a breve distanza dall'approvazione del decreto-legge n. 50 del 2017, sul quale il Governo aveva anche posto la questione di fiducia, il Senato abbia disposto la soppressione del contributo concesso, per l'anno 2018, in favore del Teatro Eliseo. Sottolinea la scorrettezza di tale comportamento, che mina la credibilità del Parlamento. Segnala inoltre la possibilità di contenziosi e di risarcimenti in favore del Teatro, che potrebbe aver assunto obbligazioni con banche e fornitori, contando sull'assegnazione di un contributo che era stato attribuito sulla base di una legge e nei confronti del quale vantava un diritto a tutti gli effetti. Chiede pertanto che il parere che la Commissione esprimerà tenga conto delle questioni emerse nel corso del presente dibattito.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e truccatore.

Nuovo testo unificato C. 2182 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 ottobre scorso il rappresentante del Governo si era riser-

vato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il Viceministro Luigi CASERO, rilevata la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, concorda con la richiesta del rappresentante del Governo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.

Nuovo testo C. 141.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento reca disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperti e che oggetto di esame nella seduta odierna è il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito (XII, Affari sociali), come risultante dalle modifiche approvate, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2017. Fa presente, altresì, che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 4, recanti disposizioni concernenti la realiz-

zazione di reparti di terapia intensiva aperta, evidenzia preliminarmente che l'attuale sistema di *governance* sanitaria prevede, in linea generale, che le attività pubbliche in ambito sanitario siano effettuate nell'ambito della cornice finanziaria determinata annualmente dalla legge di bilancio, sulla base degli indirizzi definiti dall'intesa sancita in sede di Conferenza Stato – regioni. Ciò premesso, rileva altresì che il provvedimento in esame, all'articolo 3, pone nuovi adempimenti in capo alle regioni (si tratta dell'adeguamento alle linee-guida per la realizzazione dei reparti di terapia intensiva e dell'organizzazione di corsi di formazione per il personale dei reparti) e, all'articolo 4, prevede una clausola di invarianza che esclude l'insorgere di nuovi o maggiori oneri. Risulta dunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva possibilità di dare attuazione agli adempimenti della legge in esame all'interno della cornice finanziaria del Servizio sanitario nazionale, senza pregiudicare altri interventi, già previsti a legislazione vigente, posti a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di inserire in un apposito articolo la clausola di neutralità finanziaria, attualmente contenuta al comma 2 dell'articolo 4, e di riformulare più puntualmente la clausola stessa prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia la necessità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.

Nuovo testo unificato C. 1932 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 24 ottobre il rappresentante del Governo si era riservato di valutare la proposta della relatrice di inserire una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento.

Il Viceministro Luigi CASERO comunica di non aver ancora acquisito gli elementi istruttori necessari per una compiuta valutazione della proposta formulata dalla relatrice. Chiede quindi un rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 461.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 ottobre 2017 il rappresentante del Governo aveva chiesto un rinvio dell'esame del provvedimento per completare la necessaria istruttoria sui profili di carattere finanziario.

Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia che l'articolo 12, comma 1, lettera *b*), capoverso 2-ter, terzo periodo, che prevede l'esclusione dell'accertamento inerente alla regolarità contributiva degli armatori nella fase di dismissione di bandiera, qualora dal registro di iscrizione non risulti il rilascio del ruolino di equipaggio, non consentendo di verificare che sull'unità da diporto siano stati effettuati imbarchi irregolari di marittimi, potrebbe comportare una riduzione dei presidi a tutela dei crediti contributivi. Pertanto, al fine di escludere il verificarsi di minori entrate contributive, segnala la necessità di sopprimere la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b*), capoverso 2-ter, terzo periodo.

Assicura poi che la riduzione della tempistica per il rinnovo della licenza di navigazione, prevista dall'articolo 15, è sostenibile per tutti gli Uffici marittimi interessati e che la semplificazione amministrativa di cui all'articolo 27, concernente la rotazione dei marittimi a bordo delle unità oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore, non appare suscettibile di determinare comportamenti elusivi in materia di obblighi contributivi relativi agli equipaggi.

Osserva poi che l'istituzione dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche e l'accesso a tale banca dati avverranno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché per la sua istituzione saranno utilizzate le risorse previste a legislazione vigente relative all'informaticizzazione e digitalizzazione del Paese, mentre gli oneri di interconnessione saranno sostenuti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente sia da parte dei fruitori sia da parte del titolare del dato, ciascuno per la parte di propria competenza.

Precisa inoltre che l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, prevista negli articoli da 35 a 42, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni competenti, derivanti dall'attività di custodia delle unità sequestrate, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le entrate derivanti da sanzioni, evidenzia che esse sono scontate nei saldi di finanza pubblica per valori che risentono anche della difficoltà realizzativa delle stesse; pertanto la riduzione del 30 per cento della sanzione prevista dall'articolo 43 nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro 5 giorni, se da un lato comporta una riduzione dell'importo pagato da ciascun soggetto che aderisce, dall'altro permette l'acquisizione di pagamenti che, a legislazione vigente, avverrebbero con anni di ritardo o addirittura potrebbero non essere effettuati. Inoltre, poiché in osservanza al criterio di delega di cui al comma 2, lettera *z*), della legge n. 167 del 2015, il presente provvedimento prevede sanzioni più severe, conclude che la disposizione di cui all'articolo 43 non determina riduzioni del gettito attualmente previsto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integra-

zione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (atto n. 461),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 12, comma 1, lettera *b*), capoverso 2-*ter*, terzo periodo, che prevede l'esclusione dell'accertamento inerente alla regolarità contributiva degli armatori nella fase di dismissione di bandiera, qualora dal registro di iscrizione non risulti il rilascio del ruolino di equipaggio, non consentendo di verificare che sull'unità da diporto siano stati effettuali imbarchi irregolari di marittimi potrebbe comportare una riduzione dei presidi a tutela dei crediti contributivi;

pertanto, al fine di escludere il verificarsi di minori entrate contributive, appare necessario sopprimere la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b*), capoverso 2-*ter*, terzo periodo;

la riduzione della tempistica per il rinnovo della licenza di navigazione, prevista dall'articolo 15, è sostenibile per tutti gli Uffici marittimi interessati;

la semplificazione amministrativa di cui all'articolo 27, concernente la rotazione dei marittimi a bordo delle unità oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore, non appare suscettibile di determinare comportamenti elusivi in materia di obblighi contributivi relativi agli equipaggi;

l'istituzione dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche e l'accesso a tale banca dati avverrà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché per la sua istituzione saranno utilizzate le risorse previste a legislazione vigente relative all'informatizzazione e digitalizzazione del Paese, mentre gli oneri di interconnessione saranno sostenuti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente sia da parte dei fruitori sia da parte del titolare del dato, ciascuno per la parte di propria competenza;

l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, prevista negli articoli da 35 a 42, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni competenti, derivanti dall'attività di custodia delle unità sequestrate, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

le entrate derivanti da sanzioni sono scontate nei saldi di finanza pubblica per valori che risentono anche della difficoltà realizzativa delle stesse;

la riduzione del 30 per cento della sanzione prevista dall'articolo 43, nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro 5 giorni, pertanto, se da un lato comporta una riduzione dell'importo pagato da ciascun soggetto che aderisce, dall'altro permette l'acquisizione di pagamenti che a legislazione vigente avverrebbero con anni di ritardo o addirittura potrebbero non essere effettuati;

inoltre, poiché in osservanza al criterio di delega di cui al comma 2, lettera *z*), della legge n. 167 del 2015, il presente provvedimento prevede sanzioni più severe, la disposizione di cui all'articolo 43 non determina riduzioni del gettito attualmente previsto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 12, comma 1, lettera *b*), capoverso 2-*ter*, sopprimere il terzo periodo ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Mauro GUERRA (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 464.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013-secondo semestre) – reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 142 del 2015, di attuazione della direttiva 2013/33/UE in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE relativa alle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, evidenziando come lo schema di decreto legislativo sia corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano pro-

fili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala, in merito ai profili di quantificazione, che il provvedimento in esame apporta modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 142 del 2015, che ha recepito due direttive, rispettivamente, in materia di protezione internazionale (la direttiva 2013/32) e di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (la direttiva 2013/33). Evidenzia che il provvedimento è finalizzato principalmente a rimodulare la composizione nonché a ridefinire le funzioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative sezioni, previste dal decreto legislativo n. 25 del 2008, alla luce dell'autorizzazione al reclutamento di 250 funzionari amministrativi da destinare alle predette Commissioni e sezioni, disposta dal decreto-legge n. 13 del 2017 (articolo 1).

Rammenta che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017 (c.d. decreto immigrazione) al fine, tra l'altro, di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ha autorizzato il Ministero dell'interno a bandire procedure concorsuali per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente, e ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato appartenente alla III area funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno, nel limite complessivo di n. 250 unità. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per il 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dal 2018.

Osserva che il provvedimento detta inoltre norme di semplificazione dei procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria in materia di tutela e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, trasferendo al tribunale dei minorenni la competenza a tal fine prevista a normativa vigente in capo al giudice tutelare (articolo 2) e che esso è corredato di una clausola di neutralità finanziaria con la previsione che le amministrazioni interessate provvedano

all'attuazione dello stesso nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (articolo 3).

Al riguardo evidenzia che la composizione delle Commissioni territoriali – e delle eventuali relative sezioni – viene integrata con un numero non inferiore a 4 di funzionari amministrativi (da assegnare tra quelli reclutati ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 13 del 2007). Peraltro le disposizioni prevedono che soltanto 2 di tali funzionari partecipino alle sedute delle Commissioni territoriali. Tali funzionari sostituiscono pertanto i 2 componenti previsti a normativa vigente in rappresentanza della polizia di Stato e degli enti territoriali. Rileva che resta quindi inalterato, rispetto a quanto previsto a normativa vigente, il numero complessivo dei partecipanti ai lavori delle Commissioni, numero che rileva ai fini della corresponsione del gettone di presenza (comma 1, lettera *a*). In proposito non formula quindi osservazioni, nel presupposto che i predetti emolumenti siano corrisposti soltanto ai 2 funzionari che partecipano alle sedute delle Commissioni, come peraltro evidenziato anche dalla relazione tecnica.

Non ha alcunché da osservare, inoltre, per quanto riguarda il monitoraggio delle procedure e dell'attività delle Commissioni (comma 1, lettera *b*) da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo, considerato che, secondo la relazione tecnica, tale attività è riconducibile nell'ambito dei compiti generali che la Commissione nazionale già svolge a normativa vigente in materia di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali.

Segnala infine, in merito alla ridefinizione del quadro delle competenze previste dall'articolo 2 in materia di tutela di minori stranieri non accompagnati, che la relazione tecnica ed il testo non forniscono indicazioni riguardo ad eventuali rimodulazioni del personale necessarie in relazione alle effettive esigenze operative delle strutture dell'organizzazione giudiziaria interessate. In proposito, reputa utile acquisire elementi di valutazione al fine di verificare che il predetto riordino possa essere realizzato nel quadro delle risorse esistenti.

Il Viceministro Luigi CASERO conferma che la concentrazione in capo ad un unico giudice – il tribunale per i minorenni in luogo del giudice tutelare – delle fasi procedurali e giurisdizionali relative alla tutela dei minori stranieri non accompagnati, prevista dall'articolo 2, è attuabile attraverso le risorse umane e strumentali già in servizio presso le citate strutture minorili ed in possesso di specifiche competenze professionali.

In ogni caso assicura che, in relazione a sopravvenute esigenze operative, potrà essere prevista l'eventuale rimodulazione organizzativa degli organici del personale, nell'ambito della dotazione organica già esistente.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale (atto n. 464);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la concentrazione in capo ad un unico giudice – il tribunale per i minorenni in luogo del giudice tutelare – delle fasi procedurali e giurisdizionali relative alla tutela dei minori stranieri non accompagnati, prevista dall'articolo 2, è attuabile attraverso le risorse umane e strumentali già in servizio presso le citate strutture minorili ed in possesso di specifiche competenze professionali;

in ogni caso, in relazione a sopravvenute esigenze operative, potrà essere

prevista l'eventuale rimodulazione organizzativa degli organici del personale, nell'ambito della dotazione organica già esistente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.

Atto C. 3211.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 102

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 115

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 458 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 102

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere formulata dal Relatore*) 117

ALLEGATO 3 (*Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo M5S*) 125

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) 127

RISOLUZIONI:

7-01191 Fregolent: Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.

7-01374 Alberti: Iniziative in materia fiscale e assicurativa sulle tematiche ambientali (*Discussione congiunta e rinvio*) 105

7-01353 Giacomoni: Rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR) (*Seguito della discussione e rinvio*) 106

7-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA (*Seguito della discussione e rinvio*) 106

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 114

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione del professor Paolo Giudici (*Svolgimento e conclusione*) 114

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

Atto n. 454.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto di rinviare a oggi la votazione della proposta di parere favorevole con alcune premesse formulata sullo schema di decreto legislativo dal relatore Barbanti.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Atto n. 458.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rin-

viato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il relatore, Boccadutri, ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*) e che il M5S ha formulato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 3*). Ricorda quindi che entrambe le proposte di parere sono state trasmesse informalmente via *email* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Ritiene quindi che occorra ora valutare se procedere alla votazione della proposta di parere nella seduta odierna.

Carlo SIBILIA (M5S) invita il relatore a valutare la possibilità di integrare la sua proposta di parere, raccogliendo alcuni spunti contenuti nella proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori sul provvedimento, reputa che non sussistano ostacoli a votare la predetta proposta di parere nella seduta odierna, salvo che non emergano particolari esigenze di approfondimento.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, con riferimento alla proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S, sottolinea come le proposte, in essa contenute, relative all'inasprimento del quadro sanzionatorio previsto dal provvedimento, necessiterebbero di una serie di approfondimenti e valutazioni che non è certamente possibile realizzare in questa sede, presupponendo un confronto con le autorità di vigilanza rispetto agli impatti che esse avrebbero sul funzionamento del mercato. Rileva, peraltro, come, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo, sarà possibile valutare l'adeguatezza delle previsioni sanzionatorie, eventualmente intervenendo in un momento successivo per apportare le necessarie correzioni.

Per quanto attiene invece al tema dei limiti massimi delle commissioni interbancarie per le operazioni di pagamento effettuate con carte di debito o di credito, segnatamente per quanto attiene alle operazioni di importo inferiore a euro 5, rileva come la *ratio* sottesa alle previsioni in materia recate dal provvedimento sia quella di lasciare alle dinamiche di mercato la quantificazione della riduzione delle predette commissioni rispetto a quelle applicate alle operazioni pari o superiori a 5 euro, senza invece stabilire una misura minima della riduzione stessa. Evidenzia, infatti, come la fissazione di un ammontare minimo di riduzione in tali fattispecie rischierebbe di distorcere la concorrenza in quest'ambito, svantaggiando quegli operatori che siano disposti ad operare riduzioni più significative delle commissioni.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), con riferimento alla lettera g) delle osservazioni contenute nella proposta di parere formulata dal relatore, laddove si propone di intervenire sull'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, relativo all'obbligo, per i soggetti che esercitano attività di vendita di prodotti o servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, rileva come, rispetto a tale problematica, siano possibili due opzioni: o prevedere, come prospetta la proposta di parere, una serie di esenzioni a tale obbligo, oppure stabilire l'eliminazione, o la significativa riduzione, delle commissioni poste a carico dell'esercente per l'accettazione di tali operazioni di pagamento elettroniche. Sottolinea, infatti, come, per le operazioni nelle quali il margine di guadagno a favore dell'emittente risulta molto basso, l'applicazione delle richiamate commissioni rischia di azzerare il predetto margine. Invita pertanto il relatore a valutare anche tale seconda opzione, integrando conseguentemente la sua proposta di parere.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, con riferimento alla problematica segna-

lata dal deputato Paglia, ritiene che misure per la riduzione delle commissioni relative ai pagamenti elettronici, non debbano essere adottate in via legislativa ma debbano, in linea di massima, essere lasciate alle dinamiche di mercato, anche in ragione del fatto che le eventuali disposizioni nazionali in materia potrebbero applicarsi solo ai pagamenti effettuati con carte nazionali, introducendo in tal modo una disparità rispetto ai pagamenti effettuati con carte estere. In tale contesto, sottolinea come l'osservazione di cui alla lettera g) della sua proposta di parere corrisponda ai risultati delle interlocuzioni intervenute su questi temi tra il Governo e talune categorie interessate, e intenda favorire l'emanazione, da parte dell'Esecutivo, del decreto ministeriale con cui dovranno essere stabilite le sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni all'obbligo di accettazione delle carte.

Si riserva comunque di integrare la formulazione della citata lettera g) delle osservazioni contenute nella sua proposta di parere, invitando il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che le modifiche proposte dalla medesima lettera g) all'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, relativo all'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) non condivide le considerazioni espresse dal relatore, in quanto, come già ampiamente dimostrato, il mercato non è in grado di risolvere il problema segnalato. Ritiene quindi che, oltre all'ipotesi prospettata dal relatore nella lettera g) delle osservazioni contenute nella sua proposta di parere, occorra indicare anche una soluzione meno difensiva, proponendo che talune transazioni siano escluse dall'applicazione delle commissioni sui pagamenti elettronici, pur nella consapevolezza di come anche tale ultima ipotesi non costituisca una soluzione ottimale, in quanto non

elimina il problema della gestione del contante. Ribadisce pertanto l'invito al relatore a integrare in tal senso la sua proposta di parere, prendendo altrimenti atto dell'indisponibilità della maggioranza a dimostrare maggiore disponibilità su tale tematica.

Il viceministro Luigi CASERO ritiene che il problema principale su tale tematica sia costituito dal fatto che, per le transazioni in cui il margine riconosciuto al venditore del bene risulta molto basso, l'applicazione di commissioni sulle operazioni di pagamento effettuate mediante carte di debito o di credito rischia di azzerare del tutto tale margine. In tale contesto l'ipotesi, indicata dal relatore nella lettera g) delle osservazioni contenute nella sua proposta di parere, di escludere l'obbligo di accettare i pagamenti elettronici per talune fattispecie, costituisca una prima soluzione. Un'ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di introdurre un incentivo, ad esempio nella forma di un credito di imposta di importo concordato, al fine di supportare l'utilizzo delle carte di pagamento anche in tali casi, verificando tale soluzione con il mercato.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) concorda con la proposta avanzata dal Viceministro.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, in relazione all'ipotesi avanzata dal Viceministro, ritiene possibile inserire nella sua proposta di parere una ulteriore premessa, nella quale segnalare al Governo, con riferimento all'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, la possibilità di introdurre misure volte a incentivarne l'accettazione, con particolare riguardo a talune categorie di prodotti ad uso dei consumatori e soggetti ad accisa, quali ad esempio i carburanti.

Riformula quindi la sua proposta di parere nei termini indicati (*vedi allegato 4*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) condivide l'integrazione alla proposta di parere operata dal relatore.

Daniele PESCO (M5S) con riferimento alla lettera g) delle osservazioni della proposta di parere formulata dal relatore, rileva come il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179, che si propone di sostituire, fissi al 30 giugno 2014 la data a partire dalla quale i soggetti che svolgono attività di vendita di prodotti e servizi sono obbligati ad accettare anche pagamenti effettuati con carte di debito o carte di credito: a questo proposito domanda se, in sede di riformulazione di tale disposizione, non sia opportuno aggiornare tale data, stabilendo una data futura.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, con riferimento al quesito posto dal deputato Pesco, rileva come sia necessario mantenere il termine del 30 giugno del 2014, in quanto essa serve a garantire che, a partire da tale data, è esclusa la messa in mora del consumatore che si veda rifiutare dall'esercente il pagamento attraverso carte di debito o carte di credito: pertanto tale termine è posto a tutela dei diritti del consumatore. Ritiene invece necessario stabilire che la novella proposta all'articolo 15 del decreto-legge n. 179 si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle decreto legislativo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

7-01191 Fregolent: Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.

7-01374 Alberti: Iniziative in materia fiscale e assicurativa sulle tematiche ambientali.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la risoluzione 7-01353 Alberti, vertendo su materia analoga a quella trattata dalla risoluzione 7-01191 Fregolent, sarà discussa congiuntamente a quest'ultima.

Dino ALBERTI (M5S) illustra la propria risoluzione, la quale concerne l'adozione di iniziative in materia fiscale e assicurativa sulle tematiche ambientali.

Al riguardo ricorda innanzitutto che la legge n. 23 del 2014, all'articolo 15, ha delegato il Governo a introdurre, in considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, nuove forme di fiscalità nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, prevedendo che il maggior gettito fosse destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili.

Nel sottolineare come il veloce consumo delle risorse naturali, acceleratosi negli anni successivi al 2000, imponga un approccio circolare all'economia, rileva come in Italia la quota di utilizzo di fonti energetiche fossili sia innegabilmente ancora troppo elevata e come i rischi ambientali e i cambiamenti climatici siano sempre più rilevanti, incidendo direttamente sull'economia reale e finanziaria.

In tale quadro il meccanismo di mercato europeo attraverso l'*Emission Trading Scheme* (ETS) per il contenimento delle emissioni di CO₂, non ha dato i risultati sperati e si necessita di ulteriori strumenti che incentivino l'abbattimento delle emissioni.

Ritiene inoltre che il sistema fiscale italiano non risulti ancora adeguato a tali esigenze, anche a causa della mancanza dei decreti attuativi di cui all'articolo 15 della n. 23 del 2014, rendendosi quindi necessario un intervento che, superando eventualmente l'attuale sistema di accise, introduca una nuova imposta sulle emissioni. A tale proposito, nel sottolineare come il maggiore fattore di cambiamento siano le scelte di acquisto dei cittadini, reputa che le politiche fiscali costituiscano strumenti idonei a modificare consumi e investimenti verso prodotti e settori a minor impatto ambientale e socialmente più sostenibili. Ritiene quindi necessaria una conversione verso le fonti rinnovabili e la dematerializzazione dei processi. In tale quadro il Piano d'azione nazionale e alcuni decreti del Ministero dell'ambiente individuano un *set* di criteri ambientali « minimi » (CAM) per gli acquisti in diverse « categorie merceologiche », mentre diversi metodi di calcolo come il *Life Cycle Assessment* (LCA) danno la possibilità di valutare il ciclo di vita di prodotti o servizi; tali parametri possono essere strumenti utili come indicatori per la tassazione differenziata ambientale.

In tale contesto rileva come una nuova imposta ambientale dovrebbe incidere sui consumi ed essere modulata in base a opportuni indicatori ambientali, associando a indicatori migliorativi una tassazione complessiva inferiore e, viceversa, a indicatori peggiorativi, una tassazione superiore, reputando pertanto auspicabile una revisione della normativa fiscale, orientata al progressivo passaggio dall'attuale sistema impositivo, basato sulla tassazione del reddito d'impresa e da lavoro, verso un modello basato sul prelievo sui consumi, così come raccomandato dall'Unione europea.

Ricorda inoltre che in Italia sono attualmente censiti 57 siti di interesse nazionale (SIN) inquinati e non sempre, nonostante il principio europeo: «chi inquina paga», vengono reperiti i fondi necessari per la bonifica dell'ambiente, facendo al riguardo presente che la direttiva 2004/35/CE in materia di garanzia finanziaria preveda il ricorso all'assicurabilità del rischio ambientale e, conseguentemente, il ristoro del danno ambientale.

In questo ampio quadro la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative per: introdurre un'imposta ambientale per le emissioni (Iape), sulla base delle emissioni climalteranti a prescindere dal luogo di fabbricazione ed applicata sui consumi, in armonia con quanto già previsto e stipulato a livello europeo, che dia anche la possibilità di incentivare le attività con minor impatto ambientale, oltre a disincentivare le attività con impatto ambientale elevato; ridurre, in misura corrispondente, la tassazione sui redditi d'impresa, mantenendo una sostanziale neutralità fiscale e invarianza di gettito; promuovere, in sede nazionale ed europea, l'adozione di un sistema di certificazione dei prodotti e dei servizi finalizzato alla creazione di indici *standard* di valutazione dell'impronta ecologica, basato sull'analisi del ciclo di vita, che tenga conto dei fattori maggiormente impattanti sull'ambiente e sulla salute dell'uomo, oltre alle emissioni climalteranti, anche al fine del calcolo dell'imposta ambientale per le emissioni (Iape); prevedere l'assicurabilità del rischio ambientale per tutte le attività produttive potenzialmente inquinanti, non solamente quelle a rischio d'incidente rilevante, incluso il trasporto di merci pericolose; revisionare le imposte e le agevolazioni fiscali con finalità ambientale, adottando iniziative per procedere all'eliminazione di quelle risultate inefficaci per la tutela ambientale.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, con l'audizione dei rappresentanti di Unione petrolifera svoltasi nella seduta di ieri, può dirsi concluso il ciclo di

audizioni previsto dalla Commissione sulle tematiche affrontate dalle risoluzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

7-01353 Giacomoni: Rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 10 ottobre scorso.

Michele PELILLO (PD), nel ribadire le considerazioni espresse nella precedente seduta di discussione, circa la condivisione, da parte del suo gruppo, degli obiettivi posti dalla risoluzione, ritiene che, a fronte della delicatezza della questione, sia opportuno svolgere un'attenta riflessione sulle misure prospettate dall'atto di indirizzo. Chiede quindi che la discussione della risoluzione sia rinviata ad altra seduta.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce della richiesta del deputato Pelillo, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel richiamare le considerazioni svolte dal Sottosegretario Baretta nel corso della precedente seduta di discussione, chiede al primo firmatario della risoluzione, Sibilia, il suo orientamento circa l'opportunità, di

rinvia la discussione dell'atto di indirizzo, al fine di svolgere ulteriori valutazioni, anche attraverso contatti con il Governo, sulle problematiche affrontate dalla risoluzione.

Carlo SIBILIA (M5S), nel concordare con l'ipotesi di rinviare la discussione della risoluzione, dichiara la piena disponibilità del suo gruppo nell'accogliere eventuali spunti e osservazioni che dovessero pervenire dal Governo. Auspica quindi che, al di fuori di ogni atteggiamento preclusivo, si possa addivenire a una positiva conclusione dell'*iter* della risoluzione, la quale affronta una tematica di grande interesse per i contribuenti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del

parere alla VII Commissione Cultura, il disegno di legge C. 4652, approvato dal Senato, a cui sono abbinata le proposte di legge C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3482 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

Rileva preliminarmente come il provvedimento, il quale è collegato alla manovra di finanza pubblica, sia finalizzato a operare una riforma organica del settore, attesa da oltre 30 anni.

In particolare, esso, oltre ad alcune disposizioni precettive, reca una delega al Governo per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la riforma, la revisione, e il riassetto della disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato « codice dello spettacolo ».

Rispetto al testo originario, nel corso dell'esame in sede referente, la 7^a Commissione Istruzione del Senato ha introdotto alcune modifiche, in particolare puntualizzando i principi e criteri direttivi. Tra le principali novità introdotte, segnala le seguenti:

l'incremento, a decorrere dal 2018, della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), al contempo disponendo lo scorporo dallo stesso delle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche e introducendo, invece, tra i destinatari il settore dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, nonché quello delle attività musicali popolari contemporanee;

la previsione che annualmente almeno il 3 per cento del FUS sia destinato

alla promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado;

lo spostamento dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 del termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche devono rispettare i nuovi parametri organizzativi e finanziari al fine dell'inquadramento come «fondazione lirico-sinfonica», ovvero come «teatro lirico-sinfonico», e la delega al Governo perché riveda i criteri di ripartizione del contributo statale a favore delle stesse;

come per il settore del cinema, l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in sostituzione della Consulta dello spettacolo;

con riferimento alle materie di competenze della Commissione Finanze, segnala l'estensione del meccanismo dell'Art-Bonus, ossia del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura, a tutti i settori dello spettacolo;

la reintroduzione, a regime, del credito di imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, previsto per il triennio 2014-2016, attualmente previsto con riferimento alle sole opere prime e seconde, che il provvedimento estende anche alle opere terze.

Passando a illustrare il contenuto del disegno di legge, il quale si compone di 7 articoli, l'articolo 1, al comma 1, affida, innanzitutto, alla Repubblica, i seguenti compiti:

la promozione e il sostegno dello spettacolo, nella pluralità delle sue espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel

mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;

il riconoscimento del valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale;

il riconoscimento del valore delle professioni artistiche e della loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore;

il riconoscimento dell'utilità sociale dello spettacolo.

Nello specifico, al comma 2 viene prevista la promozione e il sostegno delle attività di spettacolo svolte in maniera professionale, e in particolare: attività teatrali; attività liriche, concertistiche e corali; attività musicali popolari contemporanee; attività di danza classica e contemporanea; attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché attività di spettacolo viaggiante; attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; carnevali storici e rievocazioni storiche.

Inoltre, in base al comma 3, la Repubblica riconosce:

il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale;

il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore; la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura;

la tradizione dei corpi di ballo italiani;

l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani ed extra-urbani;

l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

Il comma 4 stabilisce che l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spet-

tacolo favorisce e promuove, in particolare:

a) la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo;

b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

c) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani, fin dall'infanzia;

d) il teatro e altre forme di spettacolo per ragazzi;

e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia;

f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;

g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione, anche con riferimento alle residenze artistiche;

h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo;

i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale;

l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;

m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;

n) le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale.

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala la lettera o) del comma 4, in base alla quale l'intervento pubblico favorisce e promuove le modalità di collaborazione tra Stato ed

enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di spettacolo svolte in maniera professionale.

L'articolo 2, al comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti:

al coordinamento e riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche;

alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

Al contempo, la norma di delega prevede la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », finalizzato a dotare il settore di un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e di ottimizzazione della spesa, nonché a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione e l'innovazione, nonché la loro fruizione da parte della collettività.

Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, il comma 2 prevede:

la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, stabilendo al riguardo che sono attribuiti allo Stato, fra l'altro, la gestione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dal legge n. 163 del 1985, nonché la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo Fondo;

l'armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali, anche attraverso accordi di programma;

la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo, nonché delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, anche mediante la previsione di specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra Ministero dello Sviluppo economico e RAI;

l'attivazione di un tavolo programmatico tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'Ente nazionale per il turismo (ENIT), ai fini dell'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;

la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;

la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati;

In tale contesto, con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala il numero 8 della lettera *b*) del predetto comma 2, la quale nell'ambito del criterio della razionalizzazione dell'intervento statale, prevede l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, incluso l'Istituto per il credito sportivo.

Ulteriori principi direttivi recati dal comma 2 concernono: l'adeguamento della normativa vigente agli articoli 117 e 118 della Costituzione (in materia di potestà legislativa e di funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali, di coordinamento tra Stato e Regioni, nonché di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni nella materia della tutela dei beni culturali); l'indicazione esplicita delle disposizioni abrogate; il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti; l'aggiornamento delle procedure, prevedendo

la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; il riconoscimento dell'importanza di assicurare la più ampia fruizione delle attività di spettacolo, tenendo conto anche delle specifiche esigenze delle persone con disabilità.

Il comma 3 reca un criterio direttivo specifico, riferito alle fondazioni lirico-sinfoniche, concernente la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Al fine di tale revisione, il comma 3 fa, anzitutto, riferimento alla coerenza con i principi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge di bilancio 2017, che ne stabiliscono l'attribuzione, per la gran parte, in rapporto ai contributi ricevuti da parte di soggetti privati ed enti locali.

Ulteriori parametri da considerare ai fini della ripartizione del predetto contributo statale sono costituiti: dal rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni; dalla realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali; dalla promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate; dai risultati artistici e gestionali del triennio precedente.

Inoltre fra i parametri da considerare ai fini della ripartizione del contributo statale si contempla anche la revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico.

Il comma 4 stabilisce ulteriori principi e criteri direttivi specifici, riferiti ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

Per tutti i settori indicati, si prevede:

alle lettere *a*) e *c*), l'ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori;

alla lettera *b*), il riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito

della promozione delle attività di spettacolo;

alla lettera *d*), l'ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;

alla lettera *e*), ai fini del riparto del FUS, la previsione che i decreti di natura non regolamentare relativi alla determinazione dei criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione dei contributi stabiliscano, tra gli altri aspetti, la definizione delle categorie dei soggetti ammessi a presentare domanda per ciascun settore della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

Ulteriori criteri direttivi riguardano singoli settori. In particolare, la lettera *f*) prevede la revisione della disciplina delle attività musicali di cui alla legge n. 800 del 1967, al fine di assicurare: l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore; l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee; la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea; la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana; il progressivo superamento del contrassegno SIAE per la registrazione delle opere musicali.

Inoltre, alla lettera *g*), è prevista la revisione della normativa relativa al settore della danza, attraverso la modifica della disciplina in materia di promozione delle attività di danza, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione, l'introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza.

La lettera *h*) reca un criterio direttivo attinente alla revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, ai fini del graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse.

La lettera *i*) riguarda l'introduzione di norme, nonché la revisione di quelle vigenti, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo, creando un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni. In particolare, alla promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, si prevede che sia destinato almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo.

La lettera *l*) concerne la revisione delle disposizioni in materia di lavoro nel settore dello spettacolo, mentre la lettera *m*) riguarda la semplificazione degli *iter* autorizzativi e degli adempimenti relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza.

La lettera *n*) concerne il sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio.

La lettera *o*) prevede il sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea.

Con riferimento alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione della delega, il comma 1 stabilisce che i decreti legislativi sono adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mentre i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2 del provvedimento definiscono la procedura per l'emanazione dei suddetti decreti.

In particolare, essi sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo, acquisita l'intesa della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dai decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica; inoltre la norma specifica che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le risorse finanziarie occorrenti.

Il comma 6 prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura.

L'articolo 3, al comma 1, istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007, che viene soppressa dalla data del primo insediamento del nuovo organo, con conseguente passaggio di attribuzioni.

Il comma 2 attribuisce al Consiglio superiore dello spettacolo compiti di consulenza e di supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo.

In tale contesto, con riferimento ai profili d'interesse della Commissione Finanze, segnala in particolare la lettera e) del comma 2, in base alla quale il Consiglio superiore esprime anche pareri in merito criteri di ripartizione delle risorse fra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari.

I commi 3, 5 e 7 stabiliscono che il Consiglio superiore dello spettacolo, che dura in carica 3 anni, è composto da 15 componenti, ai quali spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, mentre, in base al comma 4, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina il Presidente del Consiglio superiore.

Ai sensi del comma 6, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le mo-

dalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore, stabilendosi sin d'ora che il Consiglio adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento e che i pareri dell'organo sono espressi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'articolo 4, comma 1, incrementa la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di 9,5 milioni di euro annui per il 2018 e il 2019 e di 22,5 milioni di euro annui dal 2020.

Ai sensi del comma 2 agli oneri derivanti dall'incremento della dotazione del FUS si provvede: per il 2018 e a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione; per il 2019: quanto a 3 milioni di euro, mediante riduzione del medesimo Fondo per esigenze indifferibili; quanto a 5,5 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili; quanto a 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Inoltre, il comma 3 autorizza per il 2018 la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Agli oneri derivanti da questa disposizione si provvede mediante azzeramento dell'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per il 2018 disposta a favore del Teatro Eliseo dal decreto-legge n. 50 del 2017.

Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 5, che interviene in materia di benefici e incentivi fiscali, recando disposizioni volte a estendere il cosiddetto Art-Bonus (cioè il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura) e a promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti.

Con riferimento all'Art-Bonus ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, prevede un credito di imposta, in

misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

A tali finalità, peraltro, ne sono state aggiunte altre dall'articolo 17 del decreto-legge n. 189 del 2016. In particolare, è stato previsto che il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali a favore del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, e per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

In tale contesto normativo il comma 1, novellando il citato articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, dispone che il predetto credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art-Bonus) spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle im-

prese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.

In base al comma 2 dell'articolo 5 alla copertura degli oneri determinati dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per il 2018, 1,8 milioni di euro per il 2019, 2,3 milioni di euro per il 2020 e 1,9 milioni di euro annui dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Con riferimento al secondo aspetto, il comma 3 dispone che il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, riconosciuto per il triennio 2014-2016 ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2013, si applica, nuovamente, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti. Inoltre viene disposto che il credito di imposta è riconosciuto anche per le opere terze e non più solo per le opere prime e seconde.

Al riguardo rammenta che l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 91, ai commi da 1 a 6, al fine di sostenere il mercato dei contenuti musicali e l'offerta di opere dell'ingegno e di promuovere lo sviluppo di artisti emergenti, ha riconosciuto, per il triennio 2014-2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni musicali, fino all'importo di 200 mila euro nei tre anni di imposta e nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui. In particolare, destinatarie sono state le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, purché esse fossero state indipendenti, ovvero non controllate da un editore di servizi media audiovisivi, e avessero speso almeno l'80 per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale favorendo la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. In par-

ticolare, in base al comma 2 del medesimo articolo 7, il credito per il triennio 2014-2016 è stato riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti, definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.

Il comma 4 dell'articolo 5 reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 3, quantificati in 4,5 milioni di euro dal 2018, si provvede: per il 2018 e a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione e per il 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili.

L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

L'articolo 7, intervenendo nella materia del nuovo inquadramento delle fondazioni lirico-sinfoniche, posticipa, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, il momento a partire dal quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come « fondazione lirico-sinfonica » o « teatro lirico-sinfonico ». A tal fine, la norma novella l'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge n. 113 del 2016, il quale fissa il predetto termine al 31 dicembre 2018.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione del professor Paolo Giudici.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo GIUDICI, *Ordinario di scienze economiche e aziendali presso l'Università degli studi di Pavia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Sebastiano BARBANTI (PD), a più riprese, Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), Michele PELILLO (PD) e Carlo SIBILIA (M5S), ai quali risponde Paolo GIUDICI, *Ordinario di scienze economiche e aziendali presso l'Università degli studi di Pavia*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia il professor Giudici e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF, *European Long-Term Investment Funds*) (Atto n. 454);

evidenziato come lo schema di decreto legislativo adegui in particolare il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, alle disposizioni del citato regolamento n. 2015/760;

rilevato come il regolamento di cui lo schema di decreto dispone l'attuazione intenda favorire la piena e corretta operatività dei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), i quali possono svolgere una funzione fondamentale per stimolare gli investimenti a lungo termine nell'economia reale, creando fonti europee di finanziamento *ad hoc*, che possano essere utilizzate per alimentare progetti infrastrutturali di varia natura o per progetti volti alla crescita delle PMI;

segnalato inoltre come il predetto regolamento si inserisca in un tessuto normativo europeo particolarmente ampio e articolato, che disciplina numerose forme di gestione collettiva del risparmio, ovvero i fondi istituiti, gestiti e commercializzati nell'UE e i relativi gestori, in un contesto complessivo che intende rendere sempre più ampio, stabile e integrato il mercato finanziario europeo;

evidenziato come il provvedimento intenda altresì perseguire ulteriori obiettivi di rilievo strategico generali, quali, segnatamente, garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, anche attraverso la prevenzione dei conflitti di interessi, la fissazione di stringenti obblighi di trasparenza, la definizione di specifiche limitazioni alle attività collaterali che gli ELTIF possono intraprendere e l'introduzione di precise norme in materia di composizione e diversificazione del portafoglio, nonché assicurare un adeguato livello di tutela della stabilità finanziaria;

rilevato come l'intervento normativo realizzato complessivamente in ambito europeo e domestico attribuisca, in tale prospettiva, competenze e poteri di autorizzazione, vigilanza e indagine alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze stabilite dal TUF, riconoscendo alle medesime Autorità il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, affidando altresì all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il compito di tenere un registro pubblico centrale in cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati, il relativo gestore e la relativa autorità competente, e assicurando il coordinamento delle nuove norme con le altre disposizioni nazionali vigenti;

rilevato come, in tale prospettiva, lo schema di decreto rafforzi il quadro sanzionatorio vigente, estendendo agli ELTIF l'applicabilità delle sanzioni amministrative

già previste dal TUF, segnatamente in tema di abuso della denominazione di ELTIF, in caso di violazioni delle norme del regolamento da parte dei gestori e dei depositari, nonché per l'inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate in materia dall'ESMA;

sottolineata la necessità di operare il sollecito adeguamento del tessuto norma-

tivo nazionale alle norme del predetto regolamento n. 2015/760, il quale è direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal 9 dicembre 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 458.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (Atto n. 458);

sottolineato come lo schema di decreto legislativo si inserisca in un quadro normativo comunitario definito in primo luogo dalla direttiva 2007/64/CE (cosiddetta direttiva PSD1), che la direttiva 2015/2366 (cosiddetta direttiva PSD2) provvede a rivedere per disciplinare nuovi tipi di servizi e nuovi intermediari finora non regolamentati, per eliminare gli arbitraggi normativi, le incertezze e le eterogeneità nel livello di protezione dei consumatori dovute alla diversità con cui i vari Stati membri hanno trasposto la predetta direttiva PSD1, per aggiornare le esenzioni previste per i pagamenti telematici, nonché al fine di impedire ai fornitori di beni e servizi di porre a carico dei consumatori costi aggiuntivi per l'utilizzo delle carte di pagamento;

rilevato, in particolare, come la direttiva PSD2 intenda proteggere in modo più efficace i consumatori dalle frodi e dagli abusi, segnatamente con riferimento alle transazioni non autorizzate, innalzando i requisiti di sicurezza dei pagamenti e incentivando a tal fine i prestatori di servizi di pagamento (PSP) ad applicare la cosiddetta «autenticazione rafforzata del cliente» (*strong customer authentication* – SCA), costituita da una serie di elementi per la convalida dell'identità dell'utilizzatore del servizio o della transazione di pagamento;

evidenziato altresì come lo schema di decreto legislativo adegui l'ordinamento italiano al regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, il quale stabilisce l'applicazione di massimali uniformi per le commissioni interbancarie (cosiddette *Multilateral Intercharge Fees* – MIF) sulle operazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carte in tutto il territorio dell'Unione europea, con l'obiettivo primario di accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento;

segnalato in particolare come il predetto regolamento (UE) n. 751/2015 fissi un limite all'applicazione di commissioni interbancarie, pari allo 0,3 per cento del valore della singola transazione per le

carte di credito e allo 0,2 per cento per le carte di debito e prepagate, dettando inoltre requisiti tecnici e commerciali uniformi, allo scopo di rafforzare l'armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori, nonché stabilendo obblighi di trasparenza delle condizioni applicate all'esercente;

rilevato altresì come lo schema di decreto legislativo, attraverso una serie molto articolata di modifiche al TUB e al decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha recepito la direttiva PSD1, rafforzi i presidi di tutela e di trasparenza a favore dei consumatori e degli esercenti (ad esempio attraverso la conferma e generalizzazione del divieto, per il beneficiario dei pagamenti, di imporre spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento; l'introduzione del divieto di addebitare spese al cliente inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge; una più incisiva disciplina del regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate dall'utente e per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, nonché mediante la definizione di più ampi obblighi di *privacy* in capo ai prestatori di servizi di pagamento e ai gestori di sistemi di pagamento), chiarisca le competenze autorizzatorie, di vigilanza e di controllo spettanti alle diverse Autorità nazionali, fissi specifici obblighi di comunicazione e collaborazione tra di esse e con le Autorità europee e degli altri Stati, nonché rafforzi l'apparato sanzionatorio vigente, armonizzandolo con la normativa europea intervenuta in materia e con le modifiche apportate alla disciplina antiriciclaggio;

segnalata l'opportunità che il Governo apra un confronto con gli altri Stati membri al fine di chiarire le tempistiche relative alle operazioni di rimborso all'utente previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 11 del 2010, come modificato dall'articolo 2, comma 14, dello schema di decreto legislativo, in quanto, ferma re-

stando la necessità di garantire e tutelare il consumatore attraverso una tempistica di rimborso rapida e certa quando la spesa non è autorizzata, la norma non sembrerebbe tenere conto delle difficoltà operative; in particolar modo la disposizione non considera il fatto che la contestazione del cliente potrebbe essere effettuata nelle ore serali, riducendo quindi la nozione di « giornata operativa successiva » cui fa riferimento la norma a poche ore rispetto al tempo invece disponibile nel caso in cui l'operazione sia contestata nelle prime ore del giorno;

sottolineata l'urgenza di assicurare in tempi rapidi la piena attuazione nell'ordinamento nazionale dei predetti atti normativi comunitari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 19, dello schema di decreto legislativo all'articolo 127-*bis* del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di spese addebitabili al cliente relativamente a talune informazioni e comunicazioni, con particolare riguardo a quelle relative ai « servizi di pagamento », provveda il Governo a formulare in termini più chiari le norme applicabili, allo specifico fine di indicare in modo inequivoco – se del caso ricorrendo anche ad apposita elencazione tassativa, nonché alla modifica di altri articoli del TUB ovvero alla introduzione nel TUB stesso di apposite previsioni – i casi nei quali è stabilito il divieto inderogabile di addebitare al cliente spese inerenti alle informazioni e alle comunicazioni, anche con riferimento ai diversi strumenti di comunicazione utilizzabili (ad esempio cartacei o telematici) e alle diverse informazioni (ad esempio informazioni obbligatorie, informazioni precontrattuali, comunicazioni ai sensi dell'articolo 118 del

TUB): in particolare la norma dovrebbe prevedere in modo inequivocabile – come del resto già previsto dalla vigente disciplina – che le spese addebitabili per l'invio dell'estratto conto cartaceo sono esclusivamente quelle effettivamente sostenute dal prestatore; benché le modifiche apportate al suddetto articolo 127-*bis* del TUB con riguardo ai « servizi di pagamento » rappresentino nella sostanza una rifusione di quanto attualmente stabilito sul punto dal vigente articolo 126-*ter* del TUB, di cui lo schema di decreto dispone la contestuale abrogazione, una maggiore chiarezza del disposto normativo in materia di spese addebitabili per le informazioni e comunicazioni alla clientela, appare infatti opportuna al fine di una più effettiva tutela dei clienti, anche per prevenire il potenziale contenzioso in materia e per ridurre i costi derivanti da possibili dubbi interpretativi;

2) al fine di allineare l'ordinamento vigente a quanto previsto dalla citata direttiva 2015/2366, chiarendo in particolare che il conto telefonico prealimentato è incluso nella disciplina relativa ai servizi di pagamento, provveda il Governo a intervenire sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, relativo alle operazioni e servizi esclusi dall'ambito di applicazione del predetto decreto legislativo n. 11, modificando nei seguenti termini l'alinea della lettera *n*) del predetto comma 2, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera *f*), dello schema di decreto legislativo:

« *n*) operazioni di pagamento effettuate da fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni

stesse non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento: »;

3) al fine di meglio precisare l'ambito di esclusione dalla disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 11 del 2010 per le donazioni a favore di attività caritatevoli, in coerenza con gli obiettivi di cui al considerando 16 della direttiva 2015/2366, provveda il Governo a riformulare il numero 2) della lettera *n*) del comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 11 del 2010, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, lettera *f*), dello schema di decreto legislativo, nei seguenti termini:

« 2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; »;

4) in relazione alla condizione di cui al numero 3), provveda il Governo:

a integrare l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo inserendovi il seguente comma:

« 7. I commi 49 e 50 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono abrogati. »;

a chiarire che la previsione di cui al comma 51 del predetto articolo 1 della legge n. 124 del 2017 si riferisce alle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *n*), numero 2), del decreto legislativo n. 11 del 2010;

5) provveda il Governo a sostituire l'articolo 114-*octiesdecies* del TUB di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal comma 13 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, con il seguente:

« ART. 114-*octiesdecies*. – (*Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca*). – 1. Le banche assicurano agli istituti di pagamento l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l'apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Le banche notificano immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto di pagamento. La Banca d'Italia individua, con proprio provvedimento, le modalità della notifica. »;

6) al fine di aumentare la trasparenza ed efficacia degli elementi di tutela richiesti dalla normativa a seguito dell'inserimento dell'obbligo di stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile ai fini del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi prestatori di servizi di pagamento, provveda il Governo a integrare il comma 1 dell'articolo 114-*septies* del TUB di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo, aggiungendovi, in fine, il seguente periodo:

« Per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, l'albo riporta anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 114-*novies*. »;

7) provveda il Governo a integrare il comma 2-*bis* dell'articolo 114-*septies* del TUB, come inserito dall'articolo 1, comma 6, lettera *c*), dello schema di decreto legislativo, aggiungendovi, in fine, il seguente periodo:

« I dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al presente comma sono altresì pubblicati nell'albo di cui al comma 1. »;

8) al fine di tutelare maggiormente il consumatore nel caso in cui decida di revocare il consenso al prestatore del servizio di informazione che opera in via continuativa o al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, nonché di specificare che la revoca può essere comunicata al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, il quale è conseguentemente tenuto a rifiutare l'accesso al conto, provveda il Governo a inserire nel nuovo articolo 6-*bis* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotto dall'articolo 2, comma 8, dello schema di decreto legislativo, il seguente comma:

« 3. In ogni caso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto deve rifiutare senza indugio l'accesso al conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento se riceve dall'utente la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi. Il prestatore dei servizi di pagamento di radicamento del conto informa immediatamente della revoca il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di informazione sui conti. »;

9) al fine di ottimizzare le attività operative dei prestatori dei servizi di pagamento, prevedendo che la trasmissione delle comunicazioni relative ai clienti delle modifiche inerenti la nuova disciplina avvenga successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni recate dallo schema di decreto e comunque non oltre 60 giorni da tale data, provveda il Governo a chiarire, a seguito delle abrogazioni

operate dal comma 39 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che le comunicazioni ai clienti di cui al comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, abrogato dal predetto comma 39, relative alle condizioni contrattuali sostituite in forza delle modifiche apportate dallo schema di decreto, devono essere effettuate entro il 12 marzo 2018;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di assicurare simmetria e parità di trattamento, valuti il Governo l'opportunità di integrare il terzo periodo del nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 11 del 2010, come introdotto dall'articolo 2, comma 14, lettera c), dello schema di decreto legislativo, inserendo, dopo le parole: « Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente » le seguenti: « e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, »;

b) al fine di adeguare gli adempimenti necessari per avvalersi della possibilità di applicare fino al 9 dicembre 2020 una commissione interbancaria media ponderata sulle operazioni nazionali di pagamento tramite carta di debito ad uso dei consumatori, adeguando meglio tali adempimenti alle previsioni del regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo n. 11 del 2010, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo, nei seguenti termini:

b) fermo restando quanto stabilito dal comma 6, trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri di cui alla lettera *a)*. »;

c) alla luce delle innovazioni tecniche e normative introdotte anche dalla

direttiva 2015/2366, valuti il Governo l'opportunità di innovare gli strumenti di pagamento della Pubblica amministrazione, disponendo tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare al riguardo il coordinamento con le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2015/2366, valutando in particolare, a tal fine, l'opportunità di introdurre, dopo l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, il seguente:

« ART. 4-*bis*. – (*Innovazione negli strumenti di pagamento della Pubblica amministrazione*). – 1. All'articolo 1, comma 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « carta di credito » sono inserite le seguenti: « fisica o virtuale »;

b) le parole da: « qualora non sia possibile » fino alla fine del comma sono soppresse.

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 48 è inserito il seguente:

48-*bis*. L'utilizzo della carta di credito fisica o virtuale è altresì ammesso nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) la titolarità della carta di credito fisica o virtuale può essere attribuita alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

b) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per eseguire le spese delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità ordinaria o speciale;

c) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per i pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle amministrazioni pubbliche per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite

gli strumenti elettronici di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

d) al fine di prevedere un adeguato termine per l'applicazione delle disposizioni relative alle commissioni interbancarie ridotte nei pagamenti fino a 5 euro, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, inserendovi il seguente comma:

« 8. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 34-*bis* e al comma 1 dell'articolo 34-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotte dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

e) al fine di evitare ogni incertezza circa diritti e obblighi vigenti nel periodo transitorio prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366, prevedendo l'applicazione della disciplina secondaria vigente per tutto il periodo transitorio, ferma restando l'emanazione di nuove disposizioni emanate in coordinamento con le autorità competenti europee e degli altri Stati membri, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, inserendovi il seguente comma:

« 9. Fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366, continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto. Durante tale periodo transitorio resta ferma la possibilità per la Banca d'Italia di modificare o abrogare le disposizioni di cui al primo periodo, da essa stessa emanate. »;

f) valuti il Governo l'opportunità di coordinare le disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2366 con le norme in materia di tutela della *privacy*, tra cui in particolare quelle di cui al regolamento

(UE) n. 2016/679 – regolamento generale sulla protezione dei dati (decreto del Presidente della Repubblica – *General Data Protection Regulation*);

g) al fine di precisare le previsioni relative all'accettazione dei pagamenti effettuati tramite carte di debito e carte di credito di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 15 del decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo inserendovi il seguente articolo:

« ART. 5-*bis*. – (*Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*).

1. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica e nelle seguenti fattispecie:

a) vendita di valori bollati;

b) pagamento delle tasse automobilistiche;

c) pagamento delle sanzioni per le violazioni del Codice della strada;

d) vendita di carburanti per autotrazione;

e) esercizio di attività professionale esclusivamente nei rapporti tra professionisti.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. ».

2. Al comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: « relative sanzioni pecuniarie amministrative » sono inserite le seguenti: « , in conformità a quanto stabilito dall'articolo 693 del codice penale »;

h) al fine di favorire lo sviluppo del settore *fintech* in Italia, valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo inserendovi il seguente articolo:

« ART. 5-ter. – (*Misure per favorire la prestazione di servizi pagamento da parte di imprese start-up innovative*). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, adotta con decreto, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, norme dirette a favorire, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prestazione di servizi pagamento da parte di imprese *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Il decreto stabilisce tra l'altro, i requisiti, anche prudenziali, gli adempimenti e le procedure semplificate, anche di controllo, da applicare rispetto a quelli altrimenti in vigore per l'avvio e l'esercizio di servizi di pagamento, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. Le disposizioni del decreto si applicano per un periodo non superiore a 48 mesi dalla data della sua emanazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con successivi decreti, prorogare detto termine fino a ulteriori 48 mesi, e adottare altresì norme integrative e correttive. »;

i) al fine di incentivare una maggiore diffusione dei moderni strumenti di pagamento, favorendo la modernizzazione del sistema dei pagamenti del nostro Paese, e prevedendo in tale prospettiva un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria, tenuto conto della loro funzione di orientamento nelle scelte delle imprese associate, valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo inserendovi una disposizione che mo-

difichi nei seguenti termini la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante l'elenco delle attività che non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia:

« c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari e altri soggetti operanti nel settore finanziario, finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate, nonché l'utilizzo da parte delle stesse di servizi di pagamento. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1. Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 128-quater, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Quanto previsto dalla presente lettera è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative; »;

l) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un nuovo sistema di vigilanza e di regolazione per le società intermediarie del *tax free shopping*, le quali attualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, della legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio 2016), per le operazioni di rimborso di cui all'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, devono essere regolarmente iscritte all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del TUB, inserendo pertanto a tal fine nello schema di decreto legislativo il seguente articolo:

« ART. 5-quater. – (*Registro degli intermediari per le operazioni di rimborso di cui*

all'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). 1. È istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il registro degli intermediari per le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Con determina del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto legislativo, sono definite le condizioni al ricorrere delle quali agli intermediari di cui al comma 1 è consentita l'iscrizione al suddetto registro e in particolare:

a) sia adottata la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;

b) la sede legale sia situata nel territorio della Repubblica italiana;

c) il capitale sociale versato non sia inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) l'oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività di intermediazione per le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) detta attività di intermediazione costituisca attività principale o prevalente sotto il profilo economico e organizzativo, in base a parametri individuati dalla stessa determina;

f) gli esponenti aziendali, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci e i revisori posseggano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal relativo regolamento del Mi-

nistro dell'Economia e delle Finanze e la cui mancanza determina la decadenza dalla carica.

3. La determina di cui al comma 2 indica altresì gli obblighi a cui devono attenersi gli intermediari di cui al comma 1 regolarmente iscritti, previsti dalle norme in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nonché i doveri di segnalazione di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, all'articolo 5 della delibera della Banca d'Italia n. 616 del 24 agosto 2010 e all'articolo 37 del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La determina prevede inoltre che gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 2 del decreto – legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, così come specificati nei relativi provvedimenti di attuazione, e dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. All'istituzione e alla tenuta del registro di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole « all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 » sono sostituite dalle seguenti: « all'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 458.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (Atto n. 458);

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto dal Governo in attuazione dei criteri di delega contenuti agli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015) ed è volto:

a) a recepire nell'ordinamento giuridico italiano la Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cosiddetta direttiva PSD2 – *Payment Services Directive*) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno dell'Unione europea pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea il 23 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2016;

b) adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (cosiddetto regolamento IFR – *Interchange Fees Regulation*) relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate sull'utilizzo di carte di pagamento;

c) apportare le opportune abrogazioni, modificazioni ed integrazioni finalizzate a garantire un coordinamento tra le disposizioni vigenti e le disposizioni emanate in attuazione della legge 12 agosto 2016, n. 170;

il regolamento UE n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 stabilisce limiti massimi di commissioni interbancarie per le operazioni con carte di pagamento di debito, di credito e prepagate effettuate dai consumatori: tali limiti vengono fissati nella misura pari allo 0,2 per cento del valore della transazione per le carte di debito ed allo 0,3 per cento del valore della transazione per le carte di credito; l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame recepisce le disposizioni regolamentari introducendo il « Titolo IV-bis » al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; gli articoli 34-bis e 34-ter del suddetto Titolo IV-bis dispongono che per le operazioni nazionali di importo inferiore a 5 euro effettuate con carta di debito e di

credito ad uso dei consumatori i prestatori dei servizi di pagamento applicano un importo ridotto rispetto alle operazioni il cui valore sia pari o superiore a 5 euro; tale disposizione risulta priva di « vera cogenza normativa », in quanto i prestatori dei servizi di pagamento potrebbero eludere tale previsione applicando una minima riduzione di commissione interbancaria – vista l'assenza di una percentuale minima normativamente disposta – vanificando quindi gli obiettivi posti dal legislatore; l'utilizzo delle carte di pagamento, soprattutto per le operazioni di importo inferiore a 5 euro, risulta particolarmente strumentale alla lotta all'evasione fiscale, e per tal motivo sarebbe opportuno ridurre in modo significativo l'importo delle commissioni interbancarie, agevolando l'utilizzo della moneta elettronica anche per acquisti di piccolo importo ed in particolar modo sarebbe opportuno indicare in modo analitico la percentuale di riduzione delle commissioni interbancarie per le operazioni di importo inferiore a 5 euro;

il Capo I e II del suddetto Titolo IV-*bis* ed il successivo articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame sono dedicati al regime sanzionatorio: ai

prestatori dei servizi di pagamento, nelle ipotesi di violazioni normative, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un minimo di 30 mila euro ad un massimo di 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato; se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa sia superiore ai massimali indicati nei richiamati articoli le sanzioni amministrative pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto; in linea con quanto appena asserito, sarebbe opportuno disporre un aumento della sanzione anche all'ipotesi in cui il vantaggio ottenuto sia significativamente superiore all'importo della sanzione « ipoteticamente » applicabile quindi a prescindere se rappresenti o meno il massimale normativamente previsto; infine si evidenzia come l'importo minimo della sanzione risulti essere molto basso e per tal motivo potrebbe non avere effetti in termini dissuasivi nelle violazioni normative,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano ».

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 458.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (Atto n. 458);

sottolineato come lo schema di decreto legislativo si inserisca in un quadro normativo comunitario definito in primo luogo dalla direttiva 2007/64/CE (cosiddetta direttiva PSD1), che la direttiva 2015/2366 (cosiddetta direttiva PSD2) provvede a rivedere per disciplinare nuovi tipi di servizi e nuovi intermediari finora non regolamentati, per eliminare gli arbitraggi normativi, le incertezze e le eterogeneità nel livello di protezione dei consumatori dovute alla diversità con cui i vari Stati membri hanno trasposto la predetta direttiva PSD1, per aggiornare le esenzioni previste per i pagamenti telematici, nonché al fine di impedire ai fornitori di beni e servizi di porre a carico dei consumatori costi aggiuntivi per l'utilizzo delle carte di pagamento;

rilevato, in particolare, come la direttiva PSD2 intenda proteggere in modo più efficace i consumatori dalle frodi e dagli abusi, segnatamente con riferimento alle transazioni non autorizzate, innalzando i requisiti di sicurezza dei pagamenti e incentivando a tal fine i prestatori di servizi di pagamento (PSP) ad applicare la cosiddetta «autenticazione rafforzata del cliente» (*strong customer authentication* – SCA), costituita da una serie di elementi per la convalida dell'identità dell'utilizzatore del servizio o della transazione di pagamento;

evidenziato altresì come lo schema di decreto legislativo adegui l'ordinamento italiano al regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, il quale stabilisce l'applicazione di massimali uniformi per le commissioni interbancarie (cosiddette *Multilateral Intercharge Fees* – MIF) sulle operazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carte in tutto il territorio dell'Unione europea, con l'obiettivo primario di accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento;

segnalato in particolare come il predetto regolamento (UE) n. 751/2015 fissi un limite all'applicazione di commissioni interbancarie, pari allo 0,3 per cento del valore della singola transazione per le

carte di credito e allo 0,2 per cento per le carte di debito e prepagate, dettando inoltre requisiti tecnici e commerciali uniformi, allo scopo di rafforzare l'armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori, nonché stabilendo obblighi di trasparenza delle condizioni applicate all'esercente;

rilevato altresì come lo schema di decreto legislativo, attraverso una serie molto articolata di modifiche al TUB e al decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha recepito la direttiva PSD1, rafforzi i presidi di tutela e di trasparenza a favore dei consumatori e degli esercenti (ad esempio attraverso la conferma e generalizzazione del divieto, per il beneficiario dei pagamenti, di imporre spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento; l'introduzione del divieto di addebitare spese al cliente inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge; una più incisiva disciplina del regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate dall'utente e per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, nonché mediante la definizione di più ampi obblighi di *privacy* in capo ai prestatori di servizi di pagamento e ai gestori di sistemi di pagamento), chiarisca le competenze autorizzatorie, di vigilanza e di controllo spettanti alle diverse Autorità nazionali, fissi specifici obblighi di comunicazione e collaborazione tra di esse e con le Autorità europee e degli altri Stati, nonché rafforzi l'apparato sanzionatorio vigente, armonizzandolo con la normativa europea intervenuta in materia e con le modifiche apportate alla disciplina antiriciclaggio;

segnalata l'opportunità che il Governo apra un confronto con gli altri Stati membri al fine di chiarire le tempistiche relative alle operazioni di rimborso all'utente previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 11 del 2010, come modificato dall'articolo 2, comma 14, dello schema di decreto legislativo, in quanto, ferma re-

stando la necessità di garantire e tutelare il consumatore attraverso una tempistica di rimborso rapida e certa quando la spesa non è autorizzata, la norma non sembrerebbe tenere conto delle difficoltà operative; in particolar modo la disposizione non considera il fatto che la contestazione del cliente potrebbe essere effettuata nelle ore serali, riducendo quindi la nozione di « giornata operativa successiva » cui fa riferimento la norma a poche ore rispetto al tempo invece disponibile nel caso in cui l'operazione sia contestata nelle prime ore del giorno;

rilevata l'esigenza che il Governo valuti, con riferimento all'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, la possibilità di introdurre misure volte a incentivarne l'accettazione, con particolare riguardo a talune categorie di prodotti ad uso dei consumatori e soggetti ad accisa, quali ad esempio i carburanti;

sottolineata l'urgenza di assicurare in tempi rapidi la piena attuazione nell'ordinamento nazionale dei predetti atti normativi comunitari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 19, dello schema di decreto legislativo all'articolo 127-*bis* del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di spese addebitabili al cliente relativamente a talune informazioni e comunicazioni, con particolare riguardo a quelle relative ai « servizi di pagamento », provveda il Governo a formulare in termini più chiari le norme applicabili, allo specifico fine di indicare in modo inequivoco – se del caso ricorrendo anche ad apposita elencazione tassativa, nonché alla modifica di altri articoli del TUB ovvero alla introduzione nel TUB stesso di apposite previsioni – i casi nei quali è stabilito il divieto inderogabile

di addebitare al cliente spese inerenti alle informazioni e alle comunicazioni, anche con riferimento ai diversi strumenti di comunicazione utilizzabili (ad esempio cartacei o telematici) e alle diverse informazioni (ad esempio informazioni obbligatorie, informazioni precontrattuali, comunicazioni ai sensi dell'articolo 118 del TUB): in particolare la norma dovrebbe prevedere in modo inequivocabile – come del resto già previsto dalla vigente disciplina – che le spese addebitabili per l'invio dell'estratto conto cartaceo sono esclusivamente quelle effettivamente sostenute dal prestatore; benché le modifiche apportate al suddetto articolo 127-*bis* del TUB con riguardo ai « servizi di pagamento » rappresentino nella sostanza una rifusione di quanto attualmente stabilito sul punto dal vigente articolo 126-*ter* del TUB, di cui lo schema di decreto dispone la contestuale abrogazione, una maggiore chiarezza del disposto normativo in materia di spese addebitabili per le informazioni e comunicazioni alla clientela, appare infatti opportuna al fine di una più effettiva tutela dei clienti, anche per prevenire il potenziale contenzioso in materia e per ridurre i costi derivanti da possibili dubbi interpretativi;

2) al fine di allineare l'ordinamento vigente a quanto previsto dalla citata direttiva 2015/2366, chiarendo in particolare che il conto telefonico prealimentato è incluso nella disciplina relativa ai servizi di pagamento, provveda il Governo a intervenire sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, relativo alle operazioni e servizi esclusi dall'ambito di applicazione del predetto decreto legislativo n. 11, modificando nei seguenti termini l'alinea della lettera *n*) del predetto comma 2, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera *f*), dello schema di decreto legislativo:

« *n*) operazioni di pagamento effettuate da fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o

del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento: »;

3) al fine di meglio precisare l'ambito di esclusione dalla disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 11 del 2010 per le donazioni a favore di attività caritatevoli, in coerenza con gli obiettivi di cui al considerando 16 della direttiva 2015/2366, provveda il Governo a riformulare il numero 2) della lettera *n*) del comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 11 del 2010, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, lettera *f*), dello schema di decreto legislativo, nei seguenti termini:

« 2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; »;

4) in relazione alla condizione di cui al numero 3), provveda il Governo:

a integrare l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo inserendovi il seguente comma:

« 7. I commi 49 e 50 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono abrogati. »;

a chiarire che la previsione di cui al comma 51 del predetto articolo 1 della legge n. 124 del 2017 si riferisce alle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), numero 2), del decreto legislativo n. 11 del 2010;

5) provveda il Governo a sostituire l'articolo 114-*octiesdecies* del TUB di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal comma 13 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, con il seguente:

« ART. 114-*octiesdecies* – (*Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca*) – 1. Le banche assicurano agli istituti di pagamento l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l'apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Le banche notificano immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto di pagamento. La Banca d'Italia individua, con proprio provvedimento, le modalità della notifica. »;

6) al fine di aumentare la trasparenza ed efficacia degli elementi di tutela richiesti dalla normativa a seguito dell'inserimento dell'obbligo di stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile ai fini del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi prestatori di servizi di pagamento, provveda il Governo a integrare il comma 1 dell'articolo 114-*septies* del TUB di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, lettera a), dello schema di

decreto legislativo, aggiungendovi, in fine, il seguente periodo:

« Per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, l'albo riporta anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 114-*novies*. »;

7) provveda il Governo a integrare il comma 2-*bis* dell'articolo 114-*septies* del TUB, come inserito dall'articolo 1, comma 6, lettera c), dello schema di decreto legislativo, aggiungendovi, in fine, il seguente periodo:

« I dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al presente comma sono altresì pubblicati nell'albo di cui al comma 1. »;

8) al fine di tutelare maggiormente il consumatore nel caso in cui decida di revocare il consenso al prestatore del servizio di informazione che opera in via continuativa o al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, nonché di specificare che la revoca può essere comunicata al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, il quale è conseguentemente tenuto a rifiutare l'accesso al conto, provveda il Governo a inserire nel nuovo articolo 6-*bis* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotto dall'articolo 2, comma 8, dello schema di decreto legislativo, il seguente comma:

« 3. In ogni caso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto deve rifiutare senza indugio l'accesso al conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento se riceve dall'utente la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi. Il prestatore dei servizi di pagamento di radicamento del conto informa immediatamente della revoca il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di informazione sui conti. »;

9) al fine di ottimizzare le attività operative dei prestatori dei servizi di pagamento, prevedendo che la trasmissione delle comunicazioni relative ai clienti delle modifiche inerenti la nuova disciplina avvenga successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni recate dallo schema di decreto e comunque non oltre 60 giorni da tale data, provveda il Governo a chiarire, a seguito delle abrogazioni operate dal comma 39 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che le comunicazioni ai clienti di cui al comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, abrogato dal predetto comma 39, relative alle condizioni contrattuali sostituite in forza delle modifiche apportate dallo schema di decreto, devono essere effettuate entro il 12 marzo 2018;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di assicurare simmetria e parità di trattamento, valuti il Governo l'opportunità di integrare il terzo periodo del nuovo comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 11 del 2010, come introdotto dall'articolo 2, comma 14, lettera c), dello schema di decreto legislativo, inserendo, dopo le parole: « Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente » le seguenti: « e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, »;

b) al fine di adeguare gli adempimenti necessari per avvalersi della possibilità di applicare fino al 9 dicembre 2020 una commissione interbancaria media ponderata sulle operazioni nazionali di pagamento tramite carta di debito ad uso dei consumatori, adeguando meglio tali adempimenti alle previsioni del regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la lettera b) del comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 11 del 2010, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo, nei seguenti termini:

« b) fermo restando quanto stabilito dal comma 6, trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri di cui alla lettera a). »;

c) alla luce delle innovazioni tecniche e normative introdotte anche dalla direttiva 2015/2366, valuti il Governo l'opportunità di innovare gli strumenti di pagamento della Pubblica amministrazione, disponendo tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare al riguardo il coordinamento con le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2015/2366, valutando in particolare, a tal fine, l'opportunità di introdurre, dopo l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, il seguente:

« ART. 4-bis – (Innovazione negli strumenti di pagamento della Pubblica amministrazione). – 1. All'articolo 1, comma 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « carta di credito » sono inserite le seguenti: « fisica o virtuale »;

b) le parole da: « qualora non sia possibile » fino alla fine del comma sono soppresse.

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 48 è inserito il seguente:

48-bis. L'utilizzo della carta di credito fisica o virtuale è altresì ammesso nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) la titolarità della carta di credito fisica o virtuale può essere attribuita alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

b) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per eseguire le spese delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità ordinaria o speciale;

c) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per i pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle amministrazioni pubbliche per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

d) al fine di prevedere un adeguato termine per l'applicazione delle disposizioni relative alle commissioni interbancarie ridotte nei pagamenti fino a 5 euro, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, inserendovi il seguente comma:

« 8. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 34-*bis* e al comma 1 dell'articolo 34-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotte dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

e) al fine di evitare ogni incertezza circa diritti e obblighi vigenti nel periodo transitorio prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366, prevedendo l'applicazione della disciplina secondaria vigente per tutto il periodo transitorio, ferma restando l'emanazione di nuove disposizioni emanate in coordinamento con le autorità competenti europee e degli altri Stati membri, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, inserendovi il seguente comma:

« 9. Fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366, continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto. Durante tale periodo transitorio resta ferma la possibilità per la Banca d'Italia di modificare o abrogare le disposizioni di cui al primo periodo, da essa stessa emanate. »;

f) valuti il Governo l'opportunità di coordinare le disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2366 con le norme in materia di tutela della *privacy*, tra cui in particolare quelle di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 – regolamento generale sulla protezione dei dati (decreto del Presidente della Repubblica – *General Data Protection Regulation*);

g) al fine di precisare le previsioni relative all'accettazione dei pagamenti effettuati tramite carte di debito e carte di credito di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo inserendovi il seguente articolo:

« ART. 5-*bis* – (*Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*) – 1. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica e nelle seguenti fattispecie:

a) vendita di valori bollati;

b) pagamento delle tasse automobilistiche;

c) pagamento delle sanzioni per le violazioni del Codice della strada;

d) vendita di carburanti per autotrazione;

e) esercizio di attività professionale esclusivamente nei rapporti tra professionisti. »;

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. ».

2. Al comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: « relative sanzioni pecuniarie amministrative » sono inserite le seguenti: « , in conformità a quanto stabilito dall'articolo 693 del codice penale ». »;

al riguardo valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le modifiche proposte all'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

h) al fine di favorire lo sviluppo del settore *fintech* in Italia, valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo inserendovi il seguente articolo:

« ART. 5-ter – (Misure per favorire la prestazione di servizi pagamento da parte di imprese start-up innovative) – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, adotta con decreto, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, norme dirette a favorire, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prestazione di servizi pagamento da parte di imprese *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Il decreto stabilisce tra l'altro, i requisiti, anche prudenziali, gli adempimenti e le procedure semplificate, anche di controllo, da applicare rispetto a quelli altrimenti in vigore per l'avvio e l'esercizio di servizi di pagamento, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. Le disposizioni del decreto si applicano per un periodo non superiore a 48 mesi dalla data della sua emanazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con successivi decreti, prorogare detto ter-

mine fino a ulteriori 48 mesi, e adottare altresì norme integrative e correttive. »;

i) al fine di incentivare una maggiore diffusione dei moderni strumenti di pagamento, favorendo la modernizzazione del sistema dei pagamenti del nostro Paese, e prevedendo in tale prospettiva un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria, tenuto conto della loro funzione di orientamento nelle scelte delle imprese associate, valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo inserendovi una disposizione che modifichi nei seguenti termini la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante l'elenco delle attività che non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia:

« c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari e altri soggetti operanti nel settore finanziario, finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate, nonché l'utilizzo da parte delle stesse di servizi di pagamento. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1. Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 128-quater, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Quanto previsto dalla presente lettera è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative; »;

l) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un nuovo sistema di vigilanza e di regolazione per le società intermediarie del *tax free shopping*, le quali attualmente,

ai sensi dell'articolo 1, comma 368, della legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio 2016), per le operazioni di rimborso di cui all'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, devono essere regolarmente iscritte all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del TUB, inserendo pertanto a tal fine nello schema di decreto legislativo il seguente articolo:

« ART. 5-*quater* – (*Registro degli intermediari per le operazioni di rimborso di cui all'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*) – 1. È istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il registro degli intermediari per le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Con determina del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto legislativo, sono definite le condizioni al ricorrere delle quali agli intermediari di cui al comma 1 è consentita l'iscrizione al suddetto registro e in particolare:

a) sia adottata la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;

b) la sede legale sia situata nel territorio della Repubblica italiana;

c) il capitale sociale versato non sia inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) l'oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività di intermediazione per le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) detta attività di intermediazione costituisca attività principale o prevalente sotto il profilo economico e organizzativo, in base a parametri individuati dalla stessa determina;

f) gli esponenti aziendali, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci e i revisori posseggano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal relativo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e la cui mancanza determina la decadenza dalla carica.

3. La determina di cui al comma 2 indica altresì gli obblighi a cui devono attenersi gli intermediari di cui al comma 1 regolarmente iscritti, previsti dalle norme in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nonché i doveri di segnalazione di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, all'articolo 5 della delibera della Banca d'Italia n. 616 del 24 agosto 2010 e all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La determina prevede inoltre che gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, così come specificati nei relativi provvedimenti di attuazione, e dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. All'istituzione e alla tenuta del registro di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 » sono sostituite dalle seguenti: « all'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ». »

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
Sull'ordine dei lavori	138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
---	-----

RISOLUZIONI:

7-01366 Borghi: Sull'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche alla rete autostradale e stradale di interesse nazionale (<i>Discussione e rinvio</i>)	138
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, al fine di acquisire elementi di informazione e di analisi in ordine al fenomeno degli incendi boschivi che hanno segnato in particolar modo la scorsa stagione estiva	139
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza
del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.

**Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al
Governo per il riordino della materia.**

C. 4652 Governo, approvato dal Senato ed abb.
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del
provvedimento in titolo.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, ri-
corda che la Commissione è oggi chiamata
ad esaminare, ai fini del prescritto parere,
il disegno di legge recante disposizioni in
materia di spettacolo e deleghe al Governo
per il riordino della materia (C. 4652

Governo), adottato dalla Commissione
Cultura come testo base per il seguito
dell'esame degli abbinati progetti di legge
vertenti su identico argomento (C. 417
Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Bram-
billa, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702
Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Riz-
zetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C.
3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520
Zanin).

Il testo all'esame della Commissione,
approvato dal Senato il 21 settembre
scorso, deriva dallo stralcio dell'articolo 34
del disegno di legge che recava la disci-
plina del cinema, dell'audiovisivo e dello
spettacolo nonché deleghe al Governo per
la riforma normativa in materia di attività
culturali (definitivamente approvato con la
legge n. 220 del 2016) e collegato alla
manovra di finanza pubblica.

Nel rinviare alla documentazione pre-
disposta dagli uffici per una dettagliata
disamina del contenuto, si limita ad una

sintetica descrizione del provvedimento che, a conclusione dell'esame del Senato, consta di 7 articoli.

L'articolo 1 prevede, in attuazione della Costituzione, dei principi europei e delle Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, una articolata elencazione dei settori dello spettacolo rispetto ai quali la Repubblica effettua interventi di promozione e sostegno, riconoscendo il valore formativo, educativo e sociale dello spettacolo nonché la sua fondamentale funzione per lo sviluppo della cultura e quale elemento di coesione e identità nazionale. Segnala ai colleghi che, oltre alle attività di spettacolo svolte in maniera professionale, tra le quali sono compresi anche carnevali storici e rievocazioni storiche, la Repubblica riconosce l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani ed *extra*-urbani.

Come previsto dal comma 4 dell'articolo 1, l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo deve favorire e promuovere, tra l'altro: il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate; le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività; le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti, alle attività di spettacolo svolte a livello professionale.

L'articolo 2 attribuisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi, un testo unico normativo denominato « codice dello spettacolo » al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione,

nonché la fruizione da parte della collettività. Con riferimento ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, alcuni riguardano tutti i settori, altri sono specifici per singoli settori. Fra quelli generali, l'articolo 2 inserisce la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato. Più nello specifico, stabilisce che sono attribuiti allo Stato, fra l'altro: la gestione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi; l'armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali, anche attraverso accordi di programma; l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) d Ente nazionale per il turismo (ENIT), ai fini dell'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale; l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario.

Segnala inoltre che, al comma 4 dell'articolo 2, tra i principi e criteri direttivi è prevista tra l'altro, l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri, strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nonché il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani. A tale proposito evidenzia come i criteri direttivi appena descritti appaiano in linea con l'attenzione che la Commissione Ambiente ha sempre dimostrato al tema, da ultimo con il provvedimento per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, definitivamente approvato dal Parlamento lo scorso 28 settembre.

Sono inoltre previsti il graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse attività circensi e dello spettacolo viaggiante e principi volti alla tutela del lavoro nel settore dello spettacolo, in tema di promozione anche internazionale delle produzioni e di semplificazione amministrativa.

I commi 5, 6 e 7 definiscono la procedura per l'emanazione dei suddetti decreti.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, con compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. Di tale organo sono disciplinate la composizione e la durata.

L'articolo 4 incrementa la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di 9,5 milioni di euro annui per il 2018 e il 2019 e di 22,5 milioni di euro annui a partire dal 2020. Con riferimento alle competenze della Commissione Ambiente segnala che il medesimo articolo 4 autorizza inoltre per il 2018 la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sulla scorta di quanto analogamente previsto per il 2017 dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 244 del 2016, cosiddetto « Proroga termini », convertito dalla legge n. 19 del 2017. Quanto alle modalità di ripartizione dei 4 milioni di euro, si applica il decreto del MIBACT del 16 maggio 2017, n. 218, che – precisando innanzitutto che il riferimento è alle attività culturali di spettacolo dal vivo – ha previsto che il 60 per cento delle risorse sia assegnato in egual misura tra le 4 regioni e il 40 per cento sia ripartito in base al fabbisogno dei territori, in proporzione alla diversa incidenza dei danni subiti, come risultante dalla nota n. 1375 del 15 maggio 2017 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione (che, in particolare, ha indi-

cato le seguenti quote di incidenza dei danni causati dal sisma: 10 per cento Abruzzo; 14 per cento Lazio; 62 per cento Marche; 14 per cento Umbria). Il medesimo decreto ministeriale ha inoltre disposto, in particolare, che la promozione di attività culturali di spettacolo dal vivo nei territori dovrà essere prioritariamente rivolta ai più giovani, anche in collaborazione con il mondo della scuola, nonché agli anziani. I soggetti attuatori delle attività culturali dovranno essere individuati tra i professionisti che operano nelle regioni interessate dal sisma e, in via prioritaria, tra gli organismi finanziati nell'ambito del FUS. Agli oneri derivanti si provvede mediante azzeramento dell'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per il 2018 disposta a favore del Teatro Eliseo dall'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017 (convertito dalla legge n. 96 del 2017).

L'articolo 5 dispone che l'Art-bonus (ossia il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura) spetti anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. Dispone inoltre che, al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, riconosciuto per il triennio 2014-2016, per le opere prime e seconde, si applichi nuovamente a decorrere dal 1o gennaio 2018 e riguarda anche le opere terze.

L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

L'articolo 7 sposta (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche devono rispettare i nuovi parametri organizzativi e finanziari al fine dell'inquadramento come « fondazione lirico-sinfonica », ovvero come « teatro lirico-sinfonico ».

Ermete REALACCI, nel ricordare che alcune disposizioni previste nel testo in esame sono coerenti con i contenuti del provvedimento sui piccoli comuni approvato dalle due Camere, invita il collega Bergonzi a verificare la sussistenza di problematiche di natura fiscale in caso di spettacoli realizzati nei centri di minore dimensione. Sollecita inoltre i colleghi a sottoporre al relatore eventuali considerazioni sul testo in esame nel più breve tempo possibile, considerato che il termine per l'espressione del parere alla Commissione competente è fissato per domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere, dapprima, alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e successivamente, all'avvio dell'esame della risoluzione presentata dal collega Borghi sull'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche alla rete autostradale e stradale di interesse nazionale, in modo da verificare l'eventuale presenza del rappresentante del Governo in sede di risoluzioni. Ricorda altresì che alle ore 15 è prevista l'audizione informale di rappresentanti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sul fenomeno degli incendi boschivi.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.10 alle 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.25.

7-01366 Borghi: **Sull'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche alla rete autostradale e stradale di interesse nazionale.**

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Enrico BORGHI (PD), illustra la risoluzione in titolo, di cui è primo firmatario.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel condividere i contenuti della risoluzione del collega Borghi, manifesta la preoccupazione che l'acquisizione dell'ANAS da parte del gruppo FS e il contestuale processo di privatizzazione di quest'ultimo comportino il rischio di un'eventuale trasferimento di funzione pubblica ad un soggetto privato. Reputa pertanto necessario un chiarimento in merito.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritenendo che il contenuto della risoluzione in esame sia tale da poter essere condiviso da tutti i gruppi, esprime la convinzione che la questione posta dal collega De Rosa possa essere risolta con un'integrazione del testo, di cui auspica l'approvazione in tempi brevi.

Enrico BORGHI (PD), nel manifestare la piena disponibilità ad accogliere una

proposta integrativa del testo della risoluzione che fughi i dubbi espressi dai colleghi del gruppo M5S, ricorda che sull'acquisizione di ANAS da parte del gruppo FS è stata richiesta, insieme alla Commissione IX, un'audizione del gruppo FS e di ANAS.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 ottobre 2017.

Audizione di rappresentanti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, al fine di acquisire elementi di informazione e di analisi in ordine al fenomeno degli incendi boschivi che hanno segnato in particolare modo la scorsa stagione estiva.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	140
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	140
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	145

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	142
Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti agli emendamenti 2-BIS.1000 e 3.1000 del relatore</i>)	156
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione del relatore</i>)	158
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	159

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo è scaduto lo scorso 12 ottobre ma che, non essendo la richiesta, in origine, corredata

dai prescritti pareri, le Commissioni non sono state in condizioni di esprimersi.

A tal proposito comunica che i pareri del Consiglio di Stato e del Garante della protezione dei dati personali sono pervenuti, mentre la Conferenza unificata si convocherà sul punto il 26 ottobre. In ragione dei tempi ristretti per l'esercizio della delega, la Presidenza della Camera, su richiesta del Governo, ha autorizzato le Commissioni a rendere comunque il proprio parere.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), in relazione alla complessità della proposta, che la Commissione non ha avuto modo di discutere preventivamente nelle sue singole articolazioni, invita il relatore a fornire chiarimenti sulla genesi delle numerose richieste di modifica del testo proposto dal Governo.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, segnala che la sua proposta rappresenta l'esito di un percorso che – in costante interlocuzione con gli uffici legislativi competenti – ha inteso trasfondere nel testo i suggerimenti ritenuti validi acquisiti nel corso dell'istruttoria.

In particolare, ha inteso riassumere le più significative richieste avanzate dagli enti e dagli operatori maggiormente coinvolti, anche a seguito dell'attività conoscitiva svolta dall'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento. Al riguardo, ha altresì ritenuto necessario – anche per i ristretti tempi a disposizione dell'Esecutivo per conformarsi ai pareri parlamentari – raccordarsi strettamente alle valutazioni della Commissione del Senato, affinché le due pronunce risultino coerenti.

Inoltre, il testo della sua proposta riflette il contributo dei colleghi della Commissione.

Ricorda, infine, che si è tenuto conto del lavoro svolto in sede di espressione del

parere parlamentare sullo schema di regolamento relativo al sistema telematico centrale della nautica da diporto e evidenzia come, anche in questa occasione si segnala l'esigenza di coordinare efficacemente le disposizioni dei due provvedimenti.

Crede che la sua proposta di parere vada nella direzione di rafforzare quanto disposto dai principi della delega soprattutto in materia di semplificazioni amministrative a beneficio degli utenti della nautica da diporto anche in vista dello sviluppo delle potenzialità del settore, purché non in contrasto con il bene primario della sicurezza della navigazione.

Michele MOGNATO (MDP) condivide i contenuti della proposta, frutto di un complesso lavoro di cui dà merito al relatore e che completa quello – altrettanto qualificante per la Commissione – svolto sul sistema telematico centrale della nautica da diporto.

Prende atto che sono stati accolti i suoi rilievi anche se, avrebbe preferito fosse oggetto di una specifica condizione – piuttosto che di una mera osservazione – quanto suggerito in tema di patenti speciali di categoria D circa la possibilità di consentire il comando dell'unità da diporto anche a persone con disabilità motoria.

Invita comunque il Governo a tenere conto delle osservazioni della proposta di parere, in specie di quella concernente i pericoli della navigazione da diporto connessi al superamento dei limiti di velocità e alla navigazione in ambienti lagunari, considerato che negli ultimi anni vi sono stati molti gravi incidenti, anche mortali, ad essi connessi.

Arianna SPESSOTTO (M5S) chiede alla Presidenza di valutare la possibilità di disporre di adeguati tempi per la valutazione di una proposta di parere formulata in termini complessi, rinviando il voto ad altra seduta.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, ricorda che l'urgenza di rendere il parere deriva

dalla imminente scadenza della delega legislativa. Non procedere tempestivamente a rendere il parere significherebbe, a suo avviso, rischiare di vanificare il lavoro fin qui svolto.

Michele Pompeo META, *presidente*, preso atto che la proposta di parere è stata condivisa con i membri della Commissione, per le vie brevi, già dalle prime ore del mattino dal relatore, e richiamata la procedura di adozione definitiva dei decreti legislativi – che prevedrebbe un ulteriore passaggio parlamentare – avverte di non poter accedere ad alcuna richiesta di rinvio del voto.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.
C. 2436 Dell'Orco ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 ottobre 2017 il relatore ha presentato gli emendamenti 2-bis.1000, 3.1000 e 4.1000 e che, entro il termine fissato, sono pervenuti tre subemendamenti, due a firma Catalano e uno a firma Squeri (*vedi allegato 2*).

Comunica che il relatore, a seguito della presentazione dei propri emendamenti 3.1000 e 4.1000, ha ritirato gli emendamenti precedentemente presentati nella seduta del 2 agosto, riferiti agli articoli 3 e 4 (3.100 e 4.100 del relatore). Avverte che risultano pertanto decadute le proposte subemendative riferite a tali emendamenti del relatore, in quanto non riferibili ai nuovi emendamenti presentati nella scorsa seduta. Comunica inoltre che, del complesso delle proposte emendative precedentemente presentate, rimane riferibile al testo il solo articolo aggiuntivo Schullian 4.01 (*vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni del 2 agosto 2016*), che sarà quindi posto in votazione.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, fa presente che il subemendamento Catalano 0.2-bis.1000.1 amplia la platea dei veicoli con i quali effettuare il car pooling, oltre che a quelli destinati ad uso proprio, anche a quelli adibiti ad uso terzi senza conducente.

Ricorda che l'obiettivo del suo emendamento 2-bis.1000 era quello di precludere a conducenti professionali la possibilità di fare *car pooling*, finalità che non sembra venire intaccata dal subemendamento in esame, che ammetterebbe al *car pooling*, ad esempio, tutte le forme di locazione a lungo termine di veicoli da

parte di soggetti privati. Tuttavia, prendendo spunto dal citato subemendamento, evidenzia la necessità di consentire l'uso condiviso anche di veicoli noleggiati a lungo termine.

Pertanto, ritira l'emendamento 2-bis.1000 del relatore, sul presupposto che la definizione di *car pooling* di cui all'articolo 2 è già sufficientemente chiara nell'indicare quali veicoli e chi può esercitare tale attività.

Quanto al subemendamento Catalano 0.3.1000.1, nel richiamarne i contenuti soppressivi, sottolinea la propria contrarietà su questa prima parte, ritenendo che la promozione del *car pooling* debba configurarsi come un'attività « doverosa » per amministrazioni, enti pubblici e imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250 e giudicando utile qualsiasi campagna informativa e di educazione alla mobilità sostenibile, anche alla luce dei numerosi blocchi alla circolazione dei veicoli imposti dalle amministrazioni comunali a causa del superamento del livello consentito di emissioni in atmosfera.

Per altro verso il subemendamento è volto a prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti permetta l'accesso dei gestori alle informazioni in via telematica, attraverso interfacce applicative pubblicate sul sito istituzionale del portale dell'automobilista. L'onere, quantificato in 200.000 euro per l'anno 2018, viene coperto con risorse del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, concorda con la finalità di snellimento della procedura di verifica, da parte dei gestori, dei dati necessari per l'avvio del servizio, a banche dati — peraltro già esistenti e accessibili tramite pagamento di un corrispettivo. Fa presente tuttavia che, per ragioni inerenti alla tutela della privacy, sarebbe preferibile che l'accesso, tramite la targa, ai dati del veicolo e del conducente proprietario consentisse, riguardo ai dati del proprietario, la verifica della sola validità della patente, piuttosto che dei punti ad essa attribuita. Quanto alla copertura, propone di far

rientrare tale onere nella copertura già prevista al comma 3 dell'articolo 4 della proposta, come modificato dall'emendamento del relatore 4.1000.

Esprime pertanto parere favorevole sul subemendamento Catalano 0.3.1000.1 a condizione che esso venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 3.1000 come risultante dall'eventuale approvazione nella nuova formulazione del subemendamento Catalano 0.3.1000.1 (*vedi allegato 4*).

In ordine al subemendamento Squeri 0.3.1000.2, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario.

Raccomanda quindi, l'approvazione del suo emendamento 4.1000 e esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 4.01 che introduce l'articolo 4-bis al testo avente ad oggetto la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, ove riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele DELL'ORCO (M5S) sottolinea positivamente le finalità dell'emendamento 2-bis.1000 che il relatore intende ritirare, ovvero sia la preclusione del *car pooling* ai conducenti professionali o ai veicoli appartenenti a flotte aziendali, stante la normativa di favore collegata a questi ultimi, che rischierebbe di generare guadagni per gli utilizzatori, e chiede pertanto al relatore le motivazioni di tale ritiro.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ritiene che una definizione troppo puntuale dei veicoli ammessi al *car pooling* rischierebbe di frenarne la promozione e l'utilizzo in un momento di avvio del servizio. Osserva che l'uso improprio delle auto aziendali è sanzionabile e che, nello stesso tempo, non gli sembra utile pregiudicare la facoltà di uso laddove le aziende lo consentano. In ogni caso giudica la definizione di *car*

pooling di cui all'articolo 2 già sufficientemente chiara nell'indicare quali veicoli e quali soggetti possano esercitare tale attività, e ritiene quindi opportuno astenersi dall'appesantire l'apparato normativo in materia.

Ivan CATALANO (Misto-CIpI) accoglie la riformulazione del proprio subemendamento 0.3.100.1 proposta dal relatore. Concorda sulle considerazioni da questi espresse riguardo al rischio connesso alla limitazione della platea dei veicoli ammessi al servizio di *car pooling*, osservando, al riguardo, che il mercato dell'auto è in rapido cambiamento e sempre più frequenti sono i casi di coloro che noleggiano un veicolo a lungo termine e lo utilizzano alla stregua di un veicolo di proprietà.

La Commissione approva il subemendamento Catalano 0.3.1000.1, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Michele Pompeo META, *presidente*, in relazione al subemendamento Squeri 0.3.100.2, constata l'assenza del presentatore: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 3.1000 come risultante dall'approvazione

della nuova formulazione del subemendamento Catalano 0.3.1000.1, nonché l'emendamento 4.1000 del relatore, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Romina MURA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Schullian 4.01 e accoglie la riformulazione proposta dal relatore (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schullian 4.01, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Michele Pompeo META, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, avverte che il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati nella seduta odierna, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere, ossia alle Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VIII Ambiente, X Attività Produttive, XIV Politiche dell'Unione Europea e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata successivamente alla trasmissione del parere delle altre Commissioni.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto n. 461)

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

ricordato che esso è adottato in attuazione della delega di cui alla legge 7 ottobre 2015, n. 167;

valutate positivamente le misure volte a coniugare la protezione dell'ambiente marino, la sicurezza della navigazione, la diffusione della cultura del mare e le agevolazioni per una maggiore inclusione delle persone diversamente abili, con gli obiettivi di sviluppo del turismo e del settore connesso alla nautica da diporto, anche mediante la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

evidenziato che l'ampia riforma del settore della nautica da diporto, a lungo attesa da tutti gli operatori, necessita – in ragione del suo carattere strategico per il rilancio e la modernizzazione della nautica da diporto – di essere attuata in tempi rapidi e, soprattutto, certi, accelerando anche l'adozione dei connessi atti amministrativi (in particolare i vari decreti ministeriali);

richiamato il parere reso dalla Commissione in data 12 ottobre 2017 sullo schema di decreto del Presidente della

Repubblica avente ad oggetto « regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto » (A. G. 448) e, in particolare, la richiesta che i due testi siano tra loro coordinati;

considerata l'esigenza di apportare alcune correzioni e integrazioni al testo in esame, che possano contribuire a migliorarne la chiarezza e l'efficacia, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

1) definizione dell'ambito di applicazione e riordino delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali (articoli 1 e 2 del codice della nautica da diporto);

2) definizioni delle unità da diporto (articolo 3 del codice della nautica da diporto);

3) procedure per l'iscrizione delle navi da diporto (articolo 15-*bis* del codice della nautica da diporto);

4) procedure per l'iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

5) pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto (articolo 17 del codice della nautica da diporto);

6) iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero (articolo 18 del codice della nautica da diporto);

7) iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto (articolo 19 del codice della nautica da diporto);

8) documenti di navigazione e tipi di navigazione (articolo 22 del codice della nautica da diporto);

9) rinnovo della licenza di navigazione (articolo 24 del codice della nautica da diporto);

10) dichiarazione di armatore (articolo 24-*bis* del codice della nautica da diporto);

11) natanti da diporto (articolo 27 del codice della nautica da diporto);

12) potenza dei motori (articolo 28 del codice della nautica da diporto);

13) apparati ricetrasmittenti di bordo (articolo 29 del codice della nautica da diporto);

14) navigazione temporanea (articolo 31 del codice della nautica da diporto);

15) dispositivi di sicurezza nella navigazione temporanea (articolo 31 del codice della nautica da diporto);

16) titoli professionali del diporto (articolo 36-*bis* del codice della nautica da diporto);

17) patente nautica (articolo 39 del codice della nautica da diporto);

18) anagrafe nazionale delle patenti nautiche (articolo 39-*bis* del codice della nautica da diporto);

19) noleggio occasionale (articolo 49-*bis* del codice della nautica da diporto);

20) mediatore del diporto (articolo 49-*ter* del codice della nautica da diporto);

21) attività del mediatore del diporto (articolo 49-*quater* del codice della nautica da diporto);

22) elenco degli istruttori di vela e condizioni dell'iscrizione (articolo 49-*sexies* del codice della nautica da diporto);

23) scuole nautiche (articolo 49-*septies* del codice della nautica da diporto);

24) interventi riferiti ai centri di istruzione nautica (articolo 49-*octies* del codice della nautica da diporto);

25) disciplina del transito delle unità da diporto (articolo 49-*novies* del codice della nautica da diporto);

26) campi di ormeggio attrezzati (articolo 49-*decies* del codice della nautica da diporto);

27) assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare (articolo 49-*duodecies* del codice della nautica da diporto);

28) giornata del mare e cultura marina (articolo 52 del codice della nautica da diporto);

29) vendita e somministrazione di bevande alcoliche e inquinamento acustico (articolo 57-*bis* del codice della nautica da diporto);

30) durata dei procedimenti (articolo 58 del codice della nautica da diporto);

31) arrivi e partenze delle unità da diporto (articolo 59 del codice della nautica da diporto);

32) compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi (articolo 62-*bis* del codice della nautica da diporto);

33) disciplina dei servizi portuali per il diporto (articolo 51 dello schema);

34) regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto (articolo 54 dello schema);

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato in data 18 ottobre 2017, di cui si condividono i rilievi di carattere formale e sostanziale, nonché del parere

reso dal Garante per la protezione dei dati personali nella riunione del 19 ottobre 2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) All'articolo 1 dello schema:

all'articolo 1, del codice della nautica da diporto, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all'articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. ».

2) All'articolo 2 dello schema:

all'articolo 2, comma 1, del codice della nautica da diporto, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

« d) è utilizzata per assistenza all'ormeggio nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;

e) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino. »;

all'articolo 2, comma 3, del codice della nautica da diporto, dopo le parole: « sono svolte » sono inserite le seguenti: « stabilmente in Italia ».

3) All'articolo 3 dello schema:

all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Definizioni »;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) unità utilizzata a fini commerciali – commercial yacht »: si intende ogni unità di cui all'articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; »;

c) la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

« d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri misurata secondo la norma armonizzata UNI/ENI/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero fino a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera d-bis);

d-bis) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri misurata secondo la norma armonizzata UNI/ENI/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero a 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967; ».

4) All'articolo 6 dello schema:

all'articolo 15-bis, comma 1, del codice della nautica da diporto, dopo la parola: « proprietario » sono inserite le seguenti: « o l'utilizzatore del bene in locazione in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata »;

all'articolo 15-bis, comma 2, del codice della nautica da diporto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza. »;

all'articolo 15-bis, comma 3, del codice della nautica da diporto, le parole: « la conclusione » sono sostituite dalle seguenti: « l'avvio »;

all'articolo 15-bis, comma 4, del codice della nautica da diporto, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2 »;

dopo l'articolo 15-bis è inserito il seguente:

« ART. 15-ter.

Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

1. Le navi che effettuano noleggjo esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

2. Le modalità di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice.

3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:

a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale;

b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;

c) il libro unico di bordo.

4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), è disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.

5. È fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. ».

5) All'articolo 7 dello schema:

all'articolo 16, comma 1-ter, del codice della nautica da diporto, le parole: « l'utilizzatore di un contratto di locazione finanziaria » sono sostituite dalle seguenti: « l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria ».

6) All'articolo 8 dello schema:

all'articolo 17, comma 2, del codice della nautica da diporto, dopo le parole: « rilasciata dall'ufficio di iscrizione » sono inserite le seguenti: « o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ».

7) All'articolo 9 dello schema:

all'articolo 18, comma 4, del codice della nautica da diporto, dopo le parole: « *I cittadini italiani* » sono inserite le seguenti: « e di altri Stati membri dell'Unione europea », le parole: « devono nominare » sono sostituite dalle seguenti: « devono eleggere domicilio in Italia o nominare » ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia. ».

8) All'articolo 10 dello schema:

all'articolo 19, comma 1, del codice della nautica da diporto, dopo la parola « *proprietario* » sono aggiunte le seguenti: « o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, ».

all'articolo 19, del codice della nautica da diporto, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, di un'imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato individuato dal regolamento di attuazione al presente codice chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorità competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità. ».

9) All'articolo 13 dello schema, è soppressa la lettera c).

10) All'articolo 15 dello schema, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) al comma 2, dopo le parole: « necessari per il rinnovo » sono inserite le seguenti: « rilasciata dall'ufficio di iscri-

zione o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti. ».

11) All'articolo 16 dello schema:

all'articolo 24-*bis*, comma 1, del codice della nautica da diporto, sono soppresse le parole: « utilizzata a fini commerciali » e « preventivamente ». Conseguentemente, all'articolo 8, lettera *b*), dello schema le parole: « Non sussiste l'obbligo di pubblicità » sono sostituite dalle seguenti: « Non si applica il termine »;

all'articolo 24-*bis*, comma 2, del codice della nautica da diporto, dopo la parola: « autenticata » sono aggiunte le seguenti: « anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 »;

all'articolo 24-*bis*, comma 6, del codice della nautica da diporto, dopo la parola: « deve » sono inserite le seguenti: « essere trascritta nel registro di iscrizione ed »;

all'articolo 24-*bis* del codice della nautica da diporto, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

« 8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.

9. L'armatore è responsabile delle obbligazioni contratte per quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unità da diporto. ».

12) All'articolo 19 dello schema:

all'articolo 26-*bis*, comma 4, del codice della nautica da diporto, dopo le parole: « del presente codice » sono inserite le seguenti: « al Sistema telematico

centrale della nautica da diporto (SISTE) e agli altri archivi telematici di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121 ».

13) All'articolo 20 dello schema:

all'articolo 27, comma 6, del codice della nautica da diporto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice. ».

14) All'articolo 21 dello schema:

all'articolo 28, comma 2, del codice della nautica da diporto, sono soppresse le parole: « o il distributore ».

15) All'articolo 22 dello schema:

all'articolo 29, comma 6, del codice della nautica da diporto, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame. ».

16) All'articolo 23 dello schema:

all'articolo 31, comma 4-*bis*, del codice della nautica da diporto, dopo le parole: « delle attività » è inserita la seguente: « commerciali »;

all'articolo 31, comma 6, del codice della nautica da diporto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esecuzione di prove a mare » per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato « First Aid » ovvero di quello « Medical care », a seconda che l'unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione. ».

17) All'articolo 26 dello schema:

all'articolo 36-*bis* del codice della nautica da diporto, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. È istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe. »;

all'articolo 36-*bis*, comma 2, del codice della nautica da diporto, sono soppresse le parole: « e dalla normativa internazionale ».

18) All'articolo 28 dello schema:

all'articolo 39 del codice della nautica da diporto, il comma 6-*ter* è sostituito dai seguenti:

« 6-*ter*. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:

a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente;

b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;

c) i sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.

6-*quater*. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale e alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento

di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.

6-*quinquies*. La facoltà di cui ai commi 6-*ter* e 6-*quater* è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione del presente codice. ».

19) All'articolo 29 dello schema:

all'articolo 39-*bis*, comma 1, del codice della nautica da diporto, sono soppresse le parole: « , *eventi straordinari* »;

all'articolo 39-*bis*, comma 2, del codice della nautica da diporto, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, nonché i dati relativi ad eventuali sanzioni irrogate. ».

20) Dopo l'articolo 30 dello schema è inserito il seguente:

« ART. 30-*bis*.

(*Modifiche all'articolo 49-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171*).

1. All'articolo 49-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « titolare » è sostituita dalla seguente: « proprietario » e dopo le parole: « articolo 3, comma 1, » sono inserite le seguenti: « iscritte nei registri nazionali »;

b) al comma 3, dopo le parole: « mediante modalità telematiche » sono inserite le seguenti: « e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti »;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme. ».

21) All'articolo 31 dello schema:

all'articolo 49-ter, comma 2, del codice della nautica da diporto, le parole « , comodato, ormeggio e locazione finanziaria » sono sostituite dalle seguenti: « e ormeggio »;

all'articolo 49-quater, comma 3, del codice della nautica da diporto, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478; »;

all'articolo 49-quater, comma 3, lettera d), del codice della nautica da diporto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 »;

all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera b), del codice della nautica da diporto, le parole: « 23 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 18 anni »;

22) All'articolo 32 dello schema:

all'articolo 49-septies, comma 13, del codice della nautica da diporto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell'attività, costituisce esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica l'istruzione o la formazione per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni e dei requisiti previsti. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di scuola nautica è punito con una sanzione amministrativa pecunia-

ria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. ».

23) All'articolo 33 dello schema:

all'articolo 49-novies, del codice della nautica da diporto, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici. »;

all'articolo 49-novies del codice della nautica da diporto, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

a) fino a 50 posti barca: due;

- b) fino a 100 posti barca: tre;
- c) fino a 150 posti barca: cinque;
- d) fino a 250 posti barca: dieci;
- e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
- f) da 501 a 750 posti barca: venti;
- g) oltre 750 posti barca: venticinque. »

all'articolo 49-*novies* del codice della nautica da diporto, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Il posto di attracco riservato ai diversamente abili, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona diversamente abile o con persona diversamente abile a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona diversamente abile, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento. »;

all'articolo 49-*novies*, comma 12, del codice della nautica da diporto, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco. »;

all'articolo 49-*novies* del codice della nautica da diporto, il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo. ».

all'articolo 49-*decies*, comma 5, del codice della nautica da diporto, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , op-

portunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle unità per le quali viene effettuato l'ormeggio »;

all'articolo 49-*duodecies*, comma 2, dopo le parole « o associati » sono aggiunte le seguenti: « , dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge n. 84 del 1994 »;

all'articolo 49-*duodecies*, comma 4, lettera a), del codice della nautica da diporto, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché all'attrezzatura velica »;

all'articolo 49-*duodecies*, comma 5, del codice della nautica da diporto, le parole: « più vicina, e » sono soppresse.

24) Dopo l'articolo 42 dello schema è inserito il seguente:

« ART. 42-*bis*.

(*Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171*).

1. All'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Le Forze di polizia e il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera vigilano sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti”.

25) Dopo l'articolo 43 dello schema è inserito il seguente:

ART. 43-*bis*.

(*Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171*).

1. All'articolo 58, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-*bis*. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.”. ».

26) All'articolo 44 dello schema:

l'articolo 59 del codice della nautica è sostituito dal seguente:

« ART. 59.

(Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172).

1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1.

3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché ad espletare le formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante. »;

conseguentemente, sono modificate in modo corrispondente le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017.

27) All'articolo 46 dello schema:

all'articolo 62-bis, comma 1, del codice della nautica da diporto, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o, in mancanza di questa, della normativa in-

ternazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel regolamento di attuazione del presente codice »;

all'articolo 62-bis, del codice della nautica da diporto, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, sono responsabili della conformità del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unità da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo. ».

all'articolo 62-bis, del codice della nautica da diporto, al comma 4 le parole « Con decreto da adottare » sono sostituite dalle seguenti: « Con uno o più decreti, da adottare in relazione alle specificità dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1 »,

28) All'articolo 51 dello schema, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine il seguente periodo: « con esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla legge n. 84 del 1994 »;

29) All'articolo 52 dello schema, è soppressa la lettera b).

30) proceda il Governo al necessario coordinamento tra le disposizioni del presente schema di decreto legislativo con quelle dello schema di decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto « regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto »; al riguardo, tenuto conto della circostanza che le disposizioni del predetto regolamento potrebbero non essere ancora vigenti alla data di emanazione del Codice:

si integri l'articolo 67 del codice (« Disposizioni transitorie e finali »), con il seguente comma « 1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall'articolo 1, commi da

217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo Sportello telematico del diportista (STED) e all'Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto (ATCN), devono intendersi riferite agli organismi preesistenti all'entrata in funzione della predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da diporto ».

31) All'articolo 54 dello schema:

alla lettera g), le parole: « , ivi comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali » sono sostituite dalle seguenti: « e delle unità utilizzate a fini commerciali – commercial yacht »;

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) per le unità da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza, l'individuazione dei mezzi di salvataggio e l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, ivi compresi gli apparati rice-trasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica, ferma restando la validità delle licenze di esercizio degli apparati stessi, già rilasciate ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; »;

alla lettera n), le parole: « delle navi » sono sostituite dalle seguenti: « , in particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-ter, per le navi »;

la lettera s) è sostituita dalla seguente:

« s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto, che il locatore è

tenuto a rilasciare per iscritto al conduttore dell'unità che non sia in possesso di patente nautica; »

dopo la lettera s) è inserita la seguente:

« s-bis) definizione dei criteri per l'individuazione della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l'elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6 dello schema – qualora si introduca l'articolo 15-ter come suggerito nel presente parere – dovrebbe verificarsi se sia necessario disciplinare l'applicazione della norma sulla nazionalità dell'equipaggio;

b) all'articolo 29 dello schema:

all'articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto, valuti il Governo la possibilità di prevedere, nell'ambito delle patenti speciali di categoria D, in relazione alle specifiche condizioni dell'unità da diporto e fatte salve le necessarie prescrizioni, la possibilità di consentire il comando dell'unità anche a persone con disabilità motoria o sensoriale;

c) all'articolo 30-bis dello schema:

all'articolo 49-bis, comma 1, del codice della nautica da diporto, verifichi il Governo la possibilità di consentire che l'attività di noleggio occasionale possa essere effettuata anche in relazione a imbarcazioni e navi da diporto iscritte in uno dei registri pubblici di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un altro Stato individuato dal regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;

inoltre, in relazione alle comunicazioni di cui all'articolo 49-bis, comma 3, dovrebbe provvedersi ad adottare tutti i

provvedimenti di carattere amministrativo necessari per favorire l'effettiva riduzione degli adempimenti a carico del noleggiatore occasionale;

d) con riferimento all'articolo 32 dello schema – che introduce l'articolo 49-*octies* dovrebbe valutarsi la necessità di elevare a rango legislativo, con i commi 9 e 10 del citato nuovo articolo, la disciplina recata dal regolamento di attuazione dell'articolo 65 del codice (decreto ministeriale n. 146 del 2008), con riguardo al ruolo assegnato ai centri di istruzione per la nautica in occasione degli esami dei candidati al conseguimento della patente nautica compreso il ruolo della Lega navale italiana come centro di istruzione nautica e collaborante con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di formazione dei suddetti candidati;

e) all'articolo 33 dello schema:

all'articolo 49-*decies* del codice della nautica da diporto, valuti il Governo la possibilità di prevedere, nei campi boa e campi di ormeggio attrezzati, misure volte a favorire l'installazione di stazioni di rifornimento per i motori alimentati con combustibili alternativi, incluse stazioni di ricarica elettrica, anche galleggianti, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;

f) all'articolo 35 dello schema:

all'articolo 53, comma 1, in materia di violazioni commesse con unità da diporto, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere una sanzione specifica per il comando di un'unità da diporto per la quale, per potenza del motore installato e ambito di navigazione non è richiesta la patente nautica, senza averne i requisiti di età;

al comma 5 all'articolo 53 del codice – novellato nel senso di introdurre specifica sanzione nel caso di superamento del limite massimo di velocità – dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere un opportuno apparato sanzionatorio per il mancato rispetto dei limiti negli ambiti lagunari caratterizzati da intenso traffico;

il medesimo comma 5 all'articolo 53 del codice dovrebbe infine essere integrato con la definizione di modalità di accertamento della suddetta infrazione e relativi strumenti, avendo cura di specificare che gli strumenti approvati per il controllo della velocità abbiano una tolleranza del 5 per cento con un minimo di 0,2 km/h;

g) all'articolo 54, comma 1, dello schema:

alla lettera *h)*, ferme restando le inderogabili esigenze della sicurezza della navigazione, valuti il Governo la possibilità, in relazione alle disposizioni concernenti le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio delle unità da diporto, di adottare misure volte a semplificare, per quanto possibile, i connessi adempimenti burocratici a carico dell'utenza;

alla lettera *i)*, dovrebbe valutarsi l'esigenza di introdurre nel regolamento di attuazione una disciplina che semplifichi gli accertamenti psico-fisici, in particolare favorendo lo svolgimento delle visite mediche anche presso le sedi delle scuole nautiche e dei centri di istruzione;

h) dovrebbe infine valutarsi l'opportunità di precedere all'abrogazione esplicita delle norme incompatibili recate dal regolamento di attuazione al codice vigente (decreto 29 luglio 2008, n. 146) in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *c)* della legge 7 ottobre 2015, n. 167 che ha conferito la delega legislativa.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati (C. 2436 Dell'Orco ed altri).

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 2-BIS.1000 e 3.1000
DEL RELATORE**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DEL RELATORE 2-BIS.1000.

Al comma 3-bis sostituire le parole: esclusivamente con veicoli immatricolati in uso proprio ad una persona fisica ai sensi dell'articolo 82 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 *con le seguenti:* sia attraverso veicoli immatricolati per uso proprio, sia con veicoli immatricolati per uso terzi senza conducente.

0. 2-bis. 1000. 1. Catalano, Oliaro, Galgano, Menorello, Mucci.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DEL RELATORE 3.1000.

Apportare le seguenti modifiche:

1. sopprimere i commi 1, 2 e 3;

2. al comma 4 sostituire le parole: « il Ministero dell'interno predispongono uno schema di protocollo d'intesa aperto alla firma dei gestori pubblici e privati di *car pooling* con il quale i gestori, nel rispetto della privacy degli utenti, si impegnano a garantire un controllo sui seguenti aspetti: » con le seguenti: « pubblica sul sito istituzionale del portale dell'automobilista, delle interfacce applicative, come definite da AGID nel piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministra-

zione 2017-2019, al fine di dare la possibilità ai gestori di piattaforme telematiche, nel rispetto della *privacy* degli utenti, di consultare le seguenti informazioni riguardanti i veicoli e gli utenti operatori: »;

conseguentemente l'ultimo periodo del comma 4 è soppresso;

3. dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 mila euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per l'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente: Misure di sicurezza per gli utenti.

0. 3. 1000. 1. Catalano, Oliaro, Quintarelli, Galgano, Menorello, Mucci.

All'articolo 3, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'emendamento 4.1000 (Relatore) apportare le seguenti modifiche:

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. A ciascuna impresa privata, che occupa presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a

250, che svolge l'attività di cui all'articolo 3, comma 1, realizza e gestisce direttamente servizi di *car pooling* in conformità alla presente legge, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2017, un credito di imposta fino all'importo massimo di 10 mila euro annui, nel limite massimo complessivo di euro 1 milione annuo ».

0. 3. 1000. 2. Squeri.

ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati (C. 2436 Dell'Orco ed altri).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE

All'emendamento 3.100 del Relatore, capoverso Art. 3, al comma 4 sostituire le parole: , il Ministero dell'interno predispongono uno schema di protocollo d'intesa aperto alla firma dei gestori pubblici e privati di *car pooling* con il quale i gestori, nel rispetto della privacy degli utenti, si impegnano a garantire un controllo sui seguenti aspetti: a) punti patente dei conducenti registrati al servizio; *con le seguenti*: pubblica sul sito istituzionale del portale dell'automobilista delle interfacce applicative, come definite da AGID nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, al fine di dare la possibilità ai gestori, nel rispetto della *privacy* degli utenti, di consultare le seguenti informazioni riguardanti i veicoli e gli utenti operatori: a) validità della patente degli utenti registrati al servizio;

Conseguentemente all'emendamento 4.1000 del Relatore, capoverso Art. 4, al comma 3 sostituire le parole: del comma

1 con le seguenti: del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo ».

0.3.1000.1 *(nuova formulazione)* Catalano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

4.01 *(nuova formulazione)* Schullian.

ALLEGATO 4

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati (C. 2436 Dell'Orco ed altri).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

All'emendamento 3.100 del Relatore, capoverso Art. 3, al comma 4 sostituire le parole: , il Ministero dell'interno predispongono uno schema di protocollo d'intesa aperto alla firma dei gestori pubblici e privati di *car pooling* con il quale i gestori, nel rispetto della privacy degli utenti, si impegnano a garantire un controllo sui seguenti aspetti: a) punti patente dei conducenti registrati al servizio; *con le seguenti:* pubblica sul sito istituzionale del portale dell'automobilista delle interfacce applicative, come definite da AGID nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, al fine di dare la possibilità ai gestori, nel rispetto della *privacy* degli utenti, di consultare le seguenti informazioni riguardanti i veicoli e gli utenti operatori: a) validità della patente degli utenti registrati al servizio;

Conseguentemente all'emendamento 4.1000 del Relatore, capoverso Art. 4, al comma 3 sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti: del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo ».

0.3.1000.1 (nuova formulazione) Catalano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Attività di promozione del car pooling).

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici riservano nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato

ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito di questi, ai servizi di *car pooling*. Con specifico riferimento al *car pooling* è fornita adeguata pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o ente o da altri soggetti pubblici e privati che operano nell'area in cui l'amministrazione o l'ente ha sede. Al medesimo obbligo sono soggette le imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250.

2. La vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del comma 1, per le imprese di cui al medesimo comma, è affidata al responsabile per la mobilità aziendale (*mobility manager*), di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 27 marzo 1998, ove individuato.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, elaborano, entro il 15 marzo di ciascun anno, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione.

4. A garanzia della sicurezza degli utenti di *car pooling*, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica sul sito istituzionale del

portale dell'automobilista delle interfacce applicative, come definite da AGID nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, al fine di dare la possibilità ai gestori, nel rispetto della *privacy* degli utenti, di consultare le seguenti informazioni riguardanti i veicoli e gli utenti operatori:

a) validità della patente degli utenti registrati al servizio;

b) assicurazione dei veicoli registrati al servizio

c) revisione dei veicoli registrati al servizio.

Il Ministero dell'Interno e il Ministero dei Trasporti, nel rispetto della *privacy* degli utenti, si impegnano a fornire ai gestori i dati di cui ai precedenti punti a), b) e c).

3.1000. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. A ciascuna impresa di cui al comma 1 dell'articolo 3 che adempie alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 e realizza e gestisce direttamente servizi di *car pooling* in conformità alla presente legge, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2017, un credito di imposta fino all'importo massimo di 10 mila euro annui, nel limite massimo complessivo di euro 1 milione annuo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1. Il decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari compe-

tenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il decreto alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018, 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole da: Modifiche fino a: e altre.

4.1000. (nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione».

4.01. (nuova formulazione) Schullian.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	161
Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.55.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che sono stati espressi i pareri delle Commissioni I, VI, VII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali e che si è ancora in attesa dei pareri della Commissione Giustizia e della Commissione Bilancio che, lo scorso 20 settembre, ha deliberato di chiedere al

Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattordici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, sottolinea che la Commissione Giustizia dovrebbe esprimere il parere nella seduta odierna, auspica che il Governo possa trasmettere entro la prossima settimana la relazione tecnica essendo ampiamente scaduto il termine fissato nella seduta della Commissione Bilancio dello scorso 20 settembre.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.

Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che le Commissioni I, II, VII, VIII, XI, XII, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso il prescritto parere, mentre si è ancora in attesa del parere della Commissione Bilancio.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, sottolinea che la Commissione Bilancio nella seduta odierna ha deliberato di chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del prov-

vedimento in esame. Auspica quindi la tempestiva trasmissione della relazione tecnica in modo da concludere celermente l'esame del provvedimento in sede referente.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 25 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	163
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	165
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 Antezza (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	167

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 ottobre scorso, l'espressione del parere di

competenza alla VII Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere (*vedi allegato 1*), soffermandosi, in particolare, sull'osservazione che richiama l'esigenza di assicurare che, anche in sede di attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 2 del disegno di legge, gli interventi in materia di lavoro nel settore dello spettacolo garantiscano un complessivo rafforzamento delle tutele dei lavoratori, anche sul piano previdenziale e assicurativo, tenendo conto delle peculiarità delle prestazioni rese.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.**Nuovo testo C. 141 Antezza.**

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 ottobre scorso, l'espressione del parere di

competenza alla XII Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia (C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4652, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, approvato dal Senato della Repubblica, e le proposte di legge ad esso abbinata;

condivise le finalità del provvedimento, che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, consistono nella promozione e nel sostegno dello spettacolo, nel riconoscimento del suo valore formativo nonché del valore delle professioni artistiche e della loro specificità, assicurando, altresì, la tutela dei lavoratori del settore, e nel riconoscimento della sua utilità sociale;

rilevato che l'articolo 2 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti, mediante l'adozione di un testo unico, denominato « codice dello spettacolo », al coordinamento e al riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;

considerato che, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega riferita ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici

e delle rievocazioni storiche, indicati dall'articolo 2, comma 4, la lettera *a*) prevede l'ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base, tra gli altri, dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori;

osservato che, alla lettera *g*) del medesimo comma 4, che riguarda in particolare la delega per il settore della danza, al numero 2 si prevede, tra l'altro, l'individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione all'insegnamento della danza tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;

rilevato che, alla lettera *l*) del medesimo comma 4, si prevede il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e in coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino, in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'esigenza di assicurare, anche in sede di attuazione delle deleghe legislative di cui all'articolo 2, che gli interventi in materia di lavoro nel settore

dello spettacolo, richiamati dal comma 4, lettera l), del medesimo articolo 2, determinino un complessivo rafforzamento delle tutele dei lavoratori, anche sul piano previdenziale e assicurativo, tenendo conto delle peculiarità delle prestazioni rese.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta (Nuovo testo C. 141 Antezza).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 141 Antezza, recante disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta;

preso atto che il provvedimento è volto ad assicurare la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta, la cui costituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è indicata come uno degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale;

condivise le finalità della proposta di legge, che si pone l'obiettivo di rendere le strutture ospedaliere accoglienti e di favorire, con il massimo orario di apertura e la necessaria attenzione, la presenza nei reparti di degenza dei familiari e delle persone significative per il paziente;

rilevato che l'articolo 2 rinvia a uno specifico decreto del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere del Consiglio

superiore di sanità, la definizione di linee guida, aggiornate con cadenza triennale, per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali;

considerato che, nella definizione dei compiti attribuiti alle regioni, l'articolo 3 prevede la trasformazione degli attuali reparti di terapia intensiva e l'organizzazione di corsi di formazione periodici per il personale medico e infermieristico, al fine di identificare modelli organizzativi e modalità assistenziali finalizzati a favorire e supportare la comunicazione tra l'*équipe* medico-infermieristica, il paziente ed i familiari;

segnalata l'esigenza di verificare se gli obiettivi del provvedimento possano essere effettivamente conseguiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del provvedimento, valutando la possibilità di destinare alla sua attuazione specifiche risorse finanziarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Emendamenti C. 3868-334-993-1088-1229-1429-1485-1599-1961-2312-2518-2781-3263-3307-3319-3377-3603-3999-4556-A	168
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	169
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	173

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ». Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	169
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento</i>)	174

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12517 Silvia Giordano: Mancata operatività del reparto <i>rooming-in</i> presso l'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno	171
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	175
5-12518 Gullo: Tutela della salute dei cittadini in relazione all'invasione della cimice asiatica	171
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	176
5-12519 Di Vita: Effetti nella regione Sicilia delle dichiarazioni di incostituzionalità di disposizioni concernenti i piani di rientro dal disavanzo sanitario	171
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	177
5-12520 Marazziti: Campagna informativa per scongiurare gli infanticidi e gli abbandoni dei neonati	172
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	178
5-12521 Carnevali: Definizione delle tariffe massime previste per l'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica	172
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	180

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 25 ottobre 2017.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il

riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Emendamenti C. 3868-334-993-1088-1229-1429-1485-1599-1961-2312-2518-2781-3263-3307-3319-3377-3603-3999-4556-A.

Il Comitato si è riunito dalle 9.10 alle 9.30 e dalle 14.05 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, la relatrice, deputata Paola Boldrini, ha svolto la relazione introduttiva e che alle ore 17 della stessa giornata è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in oggetto. Al riguardo, comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Paola Boldrini, per l'illustrazione della proposta di relazione sul disegno di legge in oggetto.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di relazione favorevole, apprezzando in particolare la soppressione, da parte dell'altro ramo del Parlamento, del comma 5 dell'articolo 12 del testo trasmesso dalla Camera, ciò che consente di rendere più efficaci le attività di controllo sui prodotti alimentari a base di caseina (*vedi allegato 1*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione della «Giornata della lotta contro la povertà».

Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del testo unificato in oggetto, rinviata nella seduta del 24 ottobre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali ed è stato adottato come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti, approvato dalla Commissione in sede referente.

Avverte altresì che è stato presentato l'emendamento Nesci 1.1 (*vedi allegato 2*).

Pino PISICCHIO (Misto), *relatore*, esprime contrario sull'emendamento Nesci 1.1.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Dalila NESCI (M5S) sottolinea che il suo gruppo ha presentato un emendamento totalmente soppressivo del provvedimento non volendosi prestare a un'azione di propaganda senza adottare concrete misure di contrasto alla povertà.

La Commissione respinge l'emendamento Nesci 1.1; con distinte votazioni, approva altresì gli articoli 1, 2 e 3.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), nel preannunciare il suo voto favorevole sul provvedimento in discussione, invita ad assumere anche iniziative concrete, che possano dimostrare che non vi è rassegnazione rispetto all'aumento del divario sociale in atto. In questo ambito, osserva che il provvedimento in oggetto potrebbe essere uno stimolo per un lavoro da condurre nella prossima legislatura.

Giulia DI VITA (Misto) preannuncia un voto contrario sul provvedimento, in continuità con le posizioni adottate in passato, giudicando ipocrita la scelta di istituire una giornata sul contrasto alla povertà in presenza di misure inadeguate per fronteggiare tale fenomeno all'interno del Paese.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD) dichiara il voto favorevole del Partito Democratico, sottolineando che non si è in presenza di un atto di ipocrisia in quanto il provvedimento sottolinea l'importanza di non perdere di vista l'obiettivo del contrasto alla povertà. Ribadisce la validità di tale scelta, evidenziando che proprio recentemente è stata adottata una misura di portata generale per l'inclusione attiva, che potrà essere seguita da ulteriori iniziative legislative nello stesso ambito.

Matteo MANTERO (M5S) dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle, sottolineando nuovamente l'ipocrisia di istituire una giornata di lotta alla povertà non accompagnata da misure concrete.

Filippo FOSSATI (MDP) esprime timori sull'efficacia del provvedimento in discus-

sione in assenza di una valutazione condivisa da parte di tutte le forze politiche e in presenza di un'usura dello strumento della giornata commemorativa, a causa dell'eccessivo utilizzo. Manifesta pertanto la sua preoccupazione rispetto ad un possibile effetto controproducente rispetto alle intenzioni dei promotori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, precisando di intervenire in qualità di presentatore di una delle proposte di legge, richiama la sua personale partecipazione ad iniziative che hanno contribuito, in maniera non intenzionale, a istituire una sorta di momento collettivo con cadenza annuale, ricordando in particolare l'esperienza del pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio. Evidenzia che, accanto a misure specifiche che prevedono l'utilizzo di risorse finanziarie, appare essenziale, nell'epoca attuale, un impegno culturale per contrastare una preoccupante visione che porta a condurre una lotta non alla povertà, ma a coloro che si trovano in tale condizione. Il provvedimento in esame rappresenta, a suo avviso, uno strumento utile in tale contesto, anche al fine di non dimenticare il debito di ciascuno verso le persone in stato di indigenza.

Pino PISICCHIO (Misto), *relatore*, nel richiamarsi all'intervento del presidente Marazziti, ritiene utile puntualizzare che non si vuole istituire una nuova giornata ma solo rendere concreto un impegno assunto dall'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite e segnala che il senso del provvedimento è quello di rafforzare una « pedagogia civile », sensibilizzando l'opinione pubblica sulla non ineluttabilità della miseria.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Mario MARAZZITI, *presidente*, da conto delle sostituzioni comunicate alla

presidenza ed indice la votazione nominale finale sul testo unificato delle proposte di legge C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.

La Commissione, con votazione nominale, approva il testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.50.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-12517 Silvia Giordano: Mancata operatività del reparto *rooming-in* presso l'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno.

Silvia GIORDANO illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia GIORDANO, replicando, nel dichiararsi consapevole dei limiti delle competenze del Ministero in relazione alle scelte organizzative delle singole regioni in materia sanitaria, ribadisce che la finalità

della sua interrogazione è quella di avere chiarimenti circa l'inaugurazione di facciata avvenuta nello scorso mese di maggio, a scopi elettoralistici, dei reparti di *rooming-in* a Salerno, a cui è seguita un'immediata chiusura. Nel manifestare soddisfazione per la recente apertura di tale struttura, essenziale all'interno del territorio, seppure con estremo ritardo, stigmatizza fortemente il ricorso all'effetto « annuncio » in ambito sanitario per fini politici.

5-12518 Gullo: Tutela della salute dei cittadini in relazione all'invasione della cimice asiatica.

Sandra SAVINO (FI-PDL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sandra SAVINO (FI-PDL), replicando, ribadisce l'insostenibilità, in particolare nella regione Friuli-Venezia Giulia, della situazione attuale per quanto concerne la diffusa presenza della cimice asiatica, sia per l'agricoltura che per la popolazione residente. Si riserva di intervenire sulle autorità regionali sulla base delle informazioni ricevute attraverso l'odierna risposta del Governo.

5-12519 Di Vita: Effetti nella regione Sicilia delle dichiarazioni di incostituzionalità di disposizioni concernenti i piani di rientro dal disavanzo sanitario.

Giulia DI VITA (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulia DI VITA (Misto), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, pur rilevando che in essa non sono

indicati tempi certi per la soluzione della problematica oggetto del suo atto di sindacato ispettivo. Si interroga in ogni caso sulla possibilità di introdurre nella prossima legge di bilancio disposizioni volte a correggere le norme censurate dalla Corte costituzionale, previste dalla legge di stabilità per il 2016, alla base della propria interrogazione.

5-12520 Marazziti: Campagna informativa per scongiurare gli infanticidi e gli abbandoni dei neonati.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), replicando, manifesta disappunto per la conclusione della risposta da cui si evince che non è in atto nessuna campagna di informazione volta a promuovere la conoscenza della possibilità di partorire in anonimato. Ribadisce l'opportunità di un'iniziativa in tale ambito al fine di rendere consapevoli le gestanti in difficoltà, in particolare quelle che non comprendono pienamente

la lingua italiana, su tale possibilità, per prevenire fatti drammatici quali l'abbandono di neonati o l'infanticidio.

5-12521 Carnevali: Definizione delle tariffe massime previste per l'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta nella misura in cui la risposta fornisce una data precisa entro la quale dovrebbe entrare in vigore il nuovo sistema tariffario, auspicando, in ogni caso, che ciò possa accadere in tempi rapidi al fine di garantire l'omogeneità delle prestazioni erogate su tutto il territorio nazionale.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B
Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge europea 2017 (C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

rilevato, in particolare, che il Senato, in linea con l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla XII Commissione nel corso dell'esame in prima lettura del prov-

vedimento, ha soppresso il comma 5 dell'articolo 12 del testo trasmesso dalla Camera;

espresso apprezzamento per tale scelta, che consente di rendere più efficaci le attività di controllo sui prodotti alimentari a base di caseina,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

**Istituzione della « Giornata nazionale della lotta contro la povertà ».
Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.**

EMENDAMENTO

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

- 1. 1.** Nesci, Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Colonnese, Mantero, Baroni.

ALLEGATO 3

5-12517 Silvia Giordano: Mancata operatività del reparto *rooming-in* presso l'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Prima di entrare nel merito del quesito posto dagli On.li interroganti, devo rammentare – come già avvenuto in occasione di altri atti ispettivi riguardanti problematiche di rilievo locale – che in tali ambiti, di norma, il Ministero della salute può solo limitarsi ad un ruolo di verifica in merito alla salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, in quanto le scelte programmatiche e organizzativo/gestionali rientrano nella piena autonomia riconosciuta alle Regioni.

Ringrazio, tuttavia, gli On.li interroganti per la presentazione dell'interrogazione parlamentare in esame, poiché mi consentono di fornire un importante aggiornamento rispetto a quanto riferito nell'atto ispettivo: in base alle notizie acquisite a cura dei competenti Uffici della Giunta Regionale della Campania e della Prefettura di Salerno, informo, infatti, che il reparto *rooming-in* presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria « San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona » di Salerno è aperto e operativo dal giorno 4 ottobre 2017.

Ciò premesso, ritengo che gli Onorevoli interroganti vengano a conoscenza delle

ragioni che hanno portato alla intervenuta dilazione della materiale apertura di tale reparto rispetto all'inaugurazione degli spazi destinati alle attività del reparto, avvenuta il 25 maggio 2017.

A tal riguardo, la Direzione Sanitaria Aziendale ha precisato che l'apertura del *rooming-in* è stata procrastinata in ragione della necessità, in considerazione dell'imminenza del periodo estivo, di assicurare in via prioritaria la garanzia della continuità delle attività del Dipartimento di Area Critica, nonché di scongiurare il rischio di chiusura di Unità Operative inserite nel circuito dell'Emergenza-Urgenza.

La fruizione delle ferie estive dei dipendenti, secondo la Direzione Sanitaria Aziendale, avrebbe potuto aggravare la carenza di personale addetto all'assistenza.

La rimodulazione di alcune Unità Operative e la redistribuzione del personale del comparto interessato, hanno, dunque, consentito all'Azienda di programmare la definitiva apertura del *rooming-in*, avvenuta, appunto, il 4 ottobre 2017.

ALLEGATO 4

5-12518 Gullo: Tutela della salute dei cittadini in relazione all'invasione della cimice asiatica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La cimice asiatica è originaria dell'Asia Orientale (Cina, Corea, Giappone, Taiwan) e, negli ultimi anni, si è diffusa negli Stati Uniti ed in Europa centrale.

In Italia, la cimice asiatica è ora presente nelle regioni settentrionali, e si sta rapidamente diffondendo.

Per combatterne la diffusione, il Ministero della salute ha concesso autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari in deroga all'articolo 53 del regolamento comunitario (CE) n. 1107/2009, recante disposizioni in merito a « Situazioni di emergenza fitosanitaria ».

Inoltre, nei mesi di giugno e luglio 2017, sono state rilasciate autorizzazioni definitive di prodotti a base delle sostanze attive « acetamiprid » e « clorpirifos » per combattere la cimice asiatica in alcune colture agricole (melo, pero, pesco).

Infine, proprio per venire incontro alle problematiche segnalate dagli onorevoli interroganti, il Ministero della salute sta esaminando ulteriori domande di autorizzazioni eccezionali per difendere la coltivazione della vite mediante altri principi attivi insetticidi.

Alle specifiche iniziative del Ministero della salute posso aggiungere quanto riferito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Tale Dicastero ha segnalato, infatti, di aver provveduto alla divulgazione delle linee guida 2016 ed alla sensibilizzazione degli operatori del settore, allo scopo di consentire l'adozione di buone prassi fitosanitarie per la movimentazione intracomunitaria ed internazionale delle merci di natura non vegetale, con particolare riferimento alle modalità di gestione di « pallets » e di « containers » nelle fasi che precedono la materiale spedizione.

Nel precisare che le iniziative che sono state succintamente esposte sono rivolte – nella piena consapevolezza della gravità e delicatezza della situazione rappresentata dagli onorevoli interroganti – pur sempre nella direzione della tutela primaria delle coltivazioni aggredite da tale insetto, il Ministero della salute continuerà, per quanto di competenza, a seguire la situazione e si attiverà ulteriormente laddove vengano ipotizzati rischi, di qualsiasi genere, per la salute umana.

ALLEGATO 5

5-12519 Di Vita: Effetti nella regione Sicilia delle dichiarazioni di incostituzionalità di disposizioni concernenti i piani di rientro dal disavanzo sanitario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato nell'interrogazione in esame, con la sentenza n. 192 del 2017, la Corte Costituzionale, a seguito di ricorso della regione Veneto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ».

Tale illegittimità costituzionale ha determinato effetti, quindi, sul decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2016.

Al fine di valutare gli effetti della citata declaratoria di incostituzionalità sul decreto in questione, il Ministero della salute ha effettuato i necessari approfondimenti tecnico giuridici, focalizzati, in particolare, sulla stessa qualificazione giuridica del provvedimento: e cioè se esso sia riconducibile alla categoria dei provvedimenti amministrativi o debba, piuttosto, essere inquadrato tra gli atti aventi contenuto normativo.

In effetti, ove il decreto del 21 giugno 2016 dovesse essere qualificato come atto amministrativo, il venir meno del suo presupposto normativo, per sopravvenuta

declaratoria di incostituzionalità, non dovrebbe comportarne la caducazione « *ipso iure* ».

Ed invero, essendo l'atto amministrativo manifestazione di autonomia del potere esecutivo, lo stesso, comunque viziato, non potrebbe scomparire dall'ordinamento se non per effetto di una formale rimozione e, quindi, anche se illegittimo, tale atto dovrebbe essere considerato esistente ed efficace sino al suo annullamento.

Pertanto, essendo decorsi i termini per l'impugnazione, la rimozione dall'Ordinamento del decreto in questione potrebbe avvenire solo per effetto di un provvedimento adottato in autotutela dall'Amministrazione.

Tali riflessioni sono state di recente sottoposte all'amministrazione concertante (il Ministero dell'economia e delle finanze) allo scopo di valutare gli effetti della declaratoria di incostituzionalità sul decreto in questione e di permettere di individuare modalità condivise, attraverso le quali dare attuazione alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 2017, in modo da consentire il prosieguo delle attività relative ai piani di efficientamento predisposti dalla regione Sicilia.

ALLEGATO 6

5-12520 Marazziti: Campagna informativa per scongiurare gli infanticidi e gli abbandoni dei neonati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute è pienamente d'accordo nel promuovere interventi di sanità pubblica finalizzati al contenimento di episodi di infanticidio ed abbandono di neonati citati nell'interrogazione in esame.

A tal fine, nell'ambito di un approccio complessivo dell'intero percorso nascita, di cui il parto costituisce l'evento culminante, viene già assicurato un supporto psicologico che possa evitare decisioni affrettate e spesso drammatiche, al momento del parto.

Devo ricordare, tuttavia, che la legge consente alla madre di non riconoscere il bambino, di partorire in anonimato e di lasciarlo nell'Ospedale dove è nato (decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) affinché sia assicurata l'assistenza e anche la sua tutela giuridica.

Tempestive e adeguate informazioni alla donna in gravidanza e interventi concreti in suo aiuto, di tipo sociale, economico e psicologico, permettono, dunque, di garantire il diritto alla salute della gestante e del nascituro, un parto protetto nella struttura ospedaliera e la possibilità di esercitare una libera, cosciente e responsabile scelta da parte della donna, in merito a riconoscere o meno il bambino.

Con sentenza n. 1946 del 20 dicembre 2016, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha enunciato, ai sensi dell'articolo 363 del codice di procedura civile, il seguente principio di diritto: « ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la

madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedurali, tratte dal quadro normativo e dai principi della Corte Costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità ».

La Corte di Cassazione ha, quindi, precisato che: « sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e nello stesso tempo a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato ».

Si soggiunge che il Comitato Percorso Nascita nazionale (CPNn), previsto dall'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, recante: « Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo », nell'assicurare la funzione di coordinamento permanente per le attività di verifica e monitoraggio dell'attuazione dei contenuti del suddetto Accordo, sta predisponendo, anche sulla base della positiva esperienza di alcune regioni, un documento di indirizzo operativo sulle tematiche connesse al parto in anonimato.

Tale documento costituirà la base per una circolare ministeriale finalizzata a

favorire la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non riconoscimento dei neonati, e di tutela del diritto alla segretezza del parto, e a prevedere la raccolta di informazioni cliniche sullo stato di salute della partoriente al momento del parto, al fine di agevolare la diagnosi e la cura di eventuali futuri stati patologici del figlio non riconosciuto, come richiesto anche dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.

In detto documento d'indirizzo nazionale si ribadisce che le generalità della partoriente che dichiara di non voler es-

sere nominata, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, fatta salva la nazionalità e l'età della stessa, vengono conservati in busta chiusa presso la Direzione Sanitaria della Struttura ospedaliera sede del Punto Nascita.

Per rispondere al quesito puntuale posto dagli onorevoli interroganti, devo informare che, al momento, non sono previste iniziative di comunicazione riguardanti in particolare il parto in anonimato.

Tuttavia, sul « portale » del Ministero della salute sono presenti specifiche informazioni sulla tematica in questione.

ALLEGATO 7

5-12521 Carnevali: Definizione delle tariffe massime previste per l'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione segnalata nell'interrogazione parlamentare in esame, è giusto ricordare, come segnalato dall'atto ispettivo in esame, che la definizione delle tariffe condiziona l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 nelle seguenti aree: specialistica ambulatoriale, incluso il nuovo protocollo per la tutela della gravidanza, ed assistenza protesica (elenco 1 dei dispositivi su misura).

Sono, tuttavia, garantite le nuove esenzioni per malattia cronica e, dal 15 settembre 2017, le nuove esenzioni per malattia rara, ma le prestazioni erogabili sono quelle del vecchio nomenclatore.

Molte delle nuove prestazioni sono già erogate da alcune regioni, in quanto la normativa vigente consente loro l'erogazione di prestazioni «extra lea» se in equilibrio economico e non in Piano di Rientro.

Per quanto riguarda l'iter sulla definizione delle tariffe, occorre ricordare che il Ministero della salute ha avviato i lavori nell'ambito della Commissione permanente tariffe fin dal febbraio 2016.

Le attività, molto complesse, hanno richiesto preliminarmente la «transcodifica» di circa 36.000 codici delle prestazioni regionali rispetto a quelli presenti nel nuovo nomenclatore, in quanto non esiste una codifica unica in tutte le regioni.

Ricordo che la «transcodifica» è necessaria per consentire l'analisi della va-

riabilità tariffaria delle prestazioni già erogate dalle regioni e recepite nel nuovo nomenclatore, nonché l'analisi dei costi delle prestazioni per le quali sono stati resi disponibili appositi studi.

La Commissione permanente tariffe ha continuato i propri lavori fino al 31 marzo 2017, quando è stata avviata la fase di consultazione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e le Società scientifiche, per le prime ipotesi tariffarie su tutti i 2109 codici di assistenza specialistica ambulatoriale e i 1063 codici dell'assistenza protesica.

In esito alle consultazioni, sono state prodotte le tariffe per tutte le nuove prestazioni, e sono lieto di comunicare che la Commissione permanente tariffe, proprio venerdì scorso, 20 ottobre 2017, ha dato parere favorevole a quanto proposto.

Ai fini dell'emanazione del provvedimento tariffario, è ora previsto l'inoltro del provvedimento al Ministero Economia e Finanze per la concertazione tecnica e la trasmissione del provvedimento stesso alla Conferenza Stato-Regioni, per l'acquisizione dell'Intesa, con la conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò posto, è lecito supporre che la definitiva approvazione del decreto – che richiede, come detto, il significativo passaggio in Conferenza Stato-Regioni – possa avvenire entro la fine del corrente anno.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12522 Russo: Sulle iniziative per la salvaguardia delle produzioni agricole con metodo biologico	182
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	186
5-12523 Gagnarli: Sullo standard professionale della figura di « manutentore del verde » .	182
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	187
5-12524 Fedriga: Sull'erogazione dei contributi alle imprese agricole da parte di AGEA ..	182
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	188
5-12525 Falcone: Sul blocco delle importazioni di formaggi erborinati e muffettati dell'UE da parte della Cina	183
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	189
5-12526 Schullian: Sulla tutela del Consorzio sardo Grano Cappelli	183
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	190
5-12527 Zaccagnini: Sulle misure per la sicurezza dei prodotti extra UE di pesce allevato .	183
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	191

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	184
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	185
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo dipartimento politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Bianchi, sullo stato di attuazione della legge n. 238 del 12 dicembre 2016 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino	185
--	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	185
-----------------------------	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche

agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.

Luca SANI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del

Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-12522 Russo: Sulle iniziative per la salvaguardia delle produzioni agricole con metodo biologico.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando, manifesta apprezzamento per l'impegno assunto dal Governo, nella persona del sottosegretario Castiglione, in ordine alla risoluzione della specifica vicenda oggetto della sua interrogazione, che assume un carattere emblematico rispetto ad un problema di ordine generale.

Sottolinea la necessità che la politica presti la giusta attenzione alla vicenda in questione: si tratta del caso di un comune, che intende realizzare un impianto di gestione dei rifiuti in un'area attigua ai terreni utilizzati da un'azienda per la coltivazione di prodotti con metodo biologico. Ne consegue che nella vicenda in esame, al di là della necessità di tutelare diritti costituzionalmente sanciti legati a proprietà confinanti, occorre in primo luogo operare scelte strategiche — che ricadono nella responsabilità dell'ente locale competente — che riconoscano il valore preminente delle produzioni biologiche; esse infatti rappresentano un'eccellenza del nostro Paese, anche dal punto di vista del fatturato che realizzano.

Si dichiara, infine, certo del fatto che il Governo non farà mancare la sua attenzione per evitare che produzioni di qualità possano subire un nocimento che andrebbe a danno dei cittadini e dei consumatori.

5-12523 Gagnarli: Sullo standard professionale della figura di « manutentore del verde ».

Chiara GAGNARLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara GAGNARLI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta delle iniziative intraprese dal Governo per risolvere le criticità emerse a seguito dell'approvazione del documento sullo standard professionale della figura di « manutentore del verde » da parte della Conferenza Stato-regioni.

Giudica positivo che si sia ritenuto di dover aumentare la durata del percorso formativo e di differenziarlo tenendo conto del possesso di una qualifica professionale o di un'esperienza professionale già maturata nel settore.

Ritiene quindi che il Ministero abbia opportunamente convocato un tavolo tecnico e auspica che in tale sede possa essere elaborato un documento che risolva le questioni problematiche ad oggi aperte.

5-12524 Fedriga: Sull'erogazione dei contributi alle imprese agricole da parte di AGEA.

Stefano ALLASIA (LNA), quale cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano ALLASIA (LNA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che denota un interessamento da parte dell'Esecutivo nella soluzione delle problematiche sollevate nell'interrogazione.

Evidenza che i continui ritardi nei pagamenti da parte di AGEA hanno ormai ingenerato negli agricoltori un disinteresse verso le misure per lo sviluppo rurale, che reputa, invece, fondamentali per il sostegno alle politiche agricole, anche della regione Friuli Venezia Giulia, con conseguenze negative per numerose aziende che hanno investito rilevanti risorse nel settore.

Manifesta inoltre apprezzamento per il riferimento fatto dal sottosegretario Castiglione alla competenza della regione in tema di controlli, nell'interesse delle attività agricole, e preannuncia che, qualora si renderà necessario all'esito di ulteriori valutazioni sull'operato della regione, solleciterà nuovamente il Governo sul tema.

5-12525 Falcone: Sul blocco delle importazioni di formaggi erborinati e muffettati dell'UE da parte della Cina.

Giovanni FALCONE (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni FALCONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Castiglione.

Evidenza tuttavia la necessità che, sulla scorta di quanto evidenziato dal presidente dell'ICE, il Governo prosegua nella direzione di realizzare piattaforme logistiche per le produzioni agroalimentari. Si agevolerebbero in tal modo le piccole aziende italiane che, pur realizzando prodotti di eccellenza, non riescono per le loro ridotte dimensioni ad essere presenti sui mercati internazionali.

5-12526 Schullian: Sulla tutela del Consorzio sardo Grano Cappelli.

Mauro PILI (Misto), quale cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro PILI (Misto), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giudica sconcertante.

Sottolinea innanzitutto che – caso unico nelle procedure di assegnazione, di assoluta anomalia – nel procedimento di affidamento di esclusiva del Grano Cappelli alla ditta SIS di Bologna vi è stato un rappresentante unico, che avrebbe – per quanto a lui consta – avuto rapporti diretti con la medesima società. Sul punto preannuncia che trasmetterà le informazioni in suo possesso all'Autorità anticorruzione. Ritiene inoltre che la SIS abbia reso dichiarazioni assolutamente non rispondenti alla realtà; prova ne è il fatto che a Bologna vi sono appena 360 quintali di Grano Cappelli disponibili, mentre in Sardegna ve ne sono 15 mila, in totale discordanza con l'obiettivo dichiarato di realizzare la *cultivar* del Grano Cappelli.

Reputa altresì inaccettabile che nella fase procedimentale siano state aumentate le *royalty* del 450 per cento con l'obiettivo di affidare alla SIS l'esclusiva, di fatto tagliando fuori il Consorzio sardo Grano Cappelli. Ritiene, infine, che il Governo abbia concorso a determinare l'esito di tale vicenda e che debba assumersene appieno la responsabilità politica.

5-12527 Zaccagnini: Sulle misure per la sicurezza dei prodotti extra UE di pesce allevato.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Adriano ZACCAGNINI (MDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo.

Pur esprimendo apprezzamento per la disponibilità del MIPAAF, manifestata dal sottosegretario Castiglione, all'eventuale attivazione di un tavolo congiunto con il Ministero della Salute per affrontare il tema sollevato nell'interrogazione, ritiene che non vi sia un adeguato coordinamento tra i due Dicasteri.

Osserva, infatti, come siano ormai numerosi i casi, come, ad esempio quello della presenza di fibronil nelle uova, che investono al contempo la competenza di entrambi i Ministeri per i loro riflessi sia sul piano della sicurezza alimentare, sia dal punto di vista delle ricadute, anche economiche, sulle attività agroalimentari. Ritiene, a tal riguardo, che sia necessario un maggiore impegno di coordinamento da parte del Governo al fine di fornire su tali questioni risposte adeguate.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del Presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Atto n. 453.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione era fissato per la giornata di ieri, 24 ottobre 2017, ma che la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente prima che sia trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, con riferimento ai rilievi emersi nel corso del dibattito, riguardanti la lotta biologica e l'applicazione della così detta direttiva Habitat, segnala che sulla questione sarebbe di prossima approvazione un decreto del Presidente della Repubblica, di modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, che disciplina l'uso delle specie alloctone in funzione di contrasto, contenimento e lotta alle specie dannose. Il decreto del Presidente della Repubblica in via di approvazione risolverebbe altresì alcune criticità connesse all'acquacoltura.

Si riserva pertanto di formulare una proposta di parere che richiami l'opportunità di una rapida approvazione del citato decreto.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.**C. 4652, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta di ieri l'onorevole Cova, in qualità di relatore, ha introdotto il provvedimento e si è avviato il dibattito. Ricorda altresì che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza entro la giornata odierna. Invita quindi il relatore a formalizzare una proposta di parere.

Paolo COVA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Chiara GAGNARLI (M5S) rimarcate le ragioni per le quali ritiene che il testo in esame sia depotenziato rispetto all'originaria formulazione del disegno di legge del Governo, esprime rammarico per il mancato accoglimento da parte del relatore del rilievo da lei suggerito nella precedente seduta, in merito all'opportunità di rendere più stringente la disposizione di delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera h), indicando un termine entro il quale il superamento dell'utilizzo di animali debba essere effettivamente realizzato.

Massimo FIORIO (PD) in ordine alla questione sollevata dall'onorevole Gagnarli, ritiene che sarebbe stato in effetti

opportuno formulare un'osservazione con la quale invitare la Commissione di merito ad indicare un termine entro il quale porre fine all'utilizzo degli animali negli spettacoli circensi. Reputa infatti che tale osservazione sarebbe stata coerente con la tutela del benessere degli animali, finalità in più occasioni oggetto di attenzione da parte della Commissione Agricoltura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.40.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI*Mercoledì 25 ottobre 2017.*

Audizione del Capo dipartimento politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Bianchi, sullo stato di attuazione della legge n. 238 del 12 dicembre 2016 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.45.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 898 del 24 ottobre 2017, a pagina 123, seconda colonna, diciottesima riga, la parola: « *febbraio* » si intende sostituita dalla parola « *ottobre* ».

ALLEGATO 1

5-12522 Russo: Sulle iniziative per la salvaguardia delle produzioni agricole con metodo biologico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero delle politiche agricole presta particolare attenzione al settore delle coltivazioni biologiche che ci vede leader in Europa per numero di operatori e per crescita progressiva delle superfici coltivate a biologico.

In tale direzione, a due anni dalla condivisione della Carta del biologico a Expo Milano 2015 e a partire dalle esperienze dei Paesi del G7 e delle principali organizzazioni internazionali, in occasione del recente G7 di Bergamo è stata presentata «La Carta del biologico di Bergamo», una dichiarazione comune per dare rilievo all'agricoltura biologica come strumento di trasformazione dei sistemi agricoli mondiali per il contrasto ai cambiamenti climatici e per la lotta alla fame.

La Carta mira anche a riconoscere il ruolo svolto dagli agricoltori nella tutela e salvaguardia dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale.

Il modello agricolo italiano è tra i più sostenibili in Europa. La produzione biologica nel nostro Paese conta oltre 1,8 milioni di ettari coltivati e circa 73 mila operatori.

L'impegno, sul piano internazionale, è quello di continuare a lavorare per un sostegno sempre maggiore a questo settore. Infatti la sostenibilità è una chiave centrale per la crescita e la competitività dei sistemi agroalimentari.

Sul piano interno, il Consiglio dei Ministri ha approvato, com'è noto, un decreto legislativo di iniziativa del Ministero che rafforza e inasprisce le disposizioni sui controlli della produzione biologica.

Proprio questa mattina, è stato approvato in Commissione Agricoltura del Senato il testo, già licenziato dalla Camera, contenente norme sulla produzione con metodo biologico. Tra queste non sono invero reperibili specifiche disposizioni volte a impedire ai conduttori di terreni confinanti con quelli coltivati con metodo biologico l'adozione di pratiche di difesa convenzionale o l'impianto di altri particolari dispositivi: non è semplice strutturare un intervento pubblico di tal fatta, tenendo conto che vengono in rilievo valori costituzionali nonché rapporti tra privati, molto difficili da disciplinare in via autoritativa o precettiva.

Peraltro, nel testo di legge vi sono norme che valorizzano e promuovono forme aggregative, come i distretti biologici e i tavoli di filiera, anche coinvolgenti gli enti locali che, indubbiamente, avranno l'effetto di rafforzare il settore non solo al suo interno, ma anche in relazione a chi non fa agricoltura biologica.

Sarà cura del Ministero approfondire possibili percorsi sostenibili sotto il profilo giuridico per andare incontro all'esigenza rappresentata dall'interrogante.

ALLEGATO 2

5-12523 Gagnarli: Sullo standard professionale della figura di « manutentore del verde ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In primo luogo, tengo a precisare che, quanto alle criticità segnalate dall'Onorevole interrogante, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – nel trasmettere al Ministero il documento relativo allo « Standard professionale e formativo di manutentore del verde » – ha evidenziato l'esigenza di un confronto con le Associazioni di categoria in merito ad alcuni aspetti attuativi, nonché la necessità di prevedere forme di esenzione dall'esame o di riduzione del percorso formativo in ragione del titolo di studio e dell'esperienza professionale maturata.

Preciso che a fronte della segnalazione di tale esigenza, è stato richiesto ai rappresentanti del tavolo tecnico del florovivaismo di produrre dei documenti integrativi e migliorativi rispetto alla proposta pervenuta dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il 23 ottobre 2017 il Ministero ha convocato un gruppo composto da funzionari ministeriali, rappresentanti delle Regioni in seno al tavolo tecnico e del mondo

accademico, delle Confederazioni agricole e degli ordini professionali (agronomi e agrotecnici), nonché dalle Associazioni di settore, al fine di migliorare e integrare il documento rubricato « Standard professionale e formativo di manutentore del verde ».

In tale contesto particolare attenzione è stata dedicata alla durata del percorso formativo (quanto al profilo dell'aumento delle ore di corso), alle professionalità già esistenti (sotto il profilo dell'aggiornamento periodico), e alla necessità di prevedere un corso completo per chi non è in possesso di alcuna qualifica professionale, approfondendo altresì le problematiche di natura fitosanitaria e di smaltimento dei materiali di risulta.

Ciò premesso, non appena la nuova versione degli Standard professionali verrà approvata nell'ambito dei lavori del sopracitato gruppo di esperti (presumibilmente entro la metà del prossimo mese di novembre), sarà trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni allo scopo di raggiungere l'intesa.

ALLEGATO 3

5-12524 Fedriga: Sull'erogazione dei contributi alle imprese agricole da parte di AGEA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione rappresentata dall'interrogante è all'attenzione quotidiana dell'Agea che ha posto in essere tutte le azioni necessarie al fine di recuperare i discostamenti nei pagamenti che si sono registrati nell'attuazione della programmazione 2014-2020.

In tale direzione, sono state formalmente pretese azioni di rafforzamento e di riorganizzazione dell'intero comparto, finalizzate a rendere le procedure più rapide e tempestive. Sono stati posti altresì in essere controlli continui e puntuali per verificare il rispetto degli obiettivi operativi intermedi e finali che hanno coinvolto e coinvolgono tuttora le strutture di AGEA e di SIN.

Riguardo specificatamente alla situazione del PSR del Friuli preciso che per la Campagna 2015, Misura 10, sono state presentate 130 domande di cui 74 considerate ammissibili al sostegno. Di queste, ne risultano pagate 5 per un importo di euro 59.322,85. È in corso una nuova tornata di pagamenti che interessa 28 domande e conseguente ad un'ulteriore verifica dei capi risultanti nell'Anagrafe zootecnica di Teramo.

Per la Misura 11, rispetto alle 265 domande presentate ne sono state pagate 107, per un importo di euro 528.990,24. La procedura di pagamento prevede che alcune informazioni siano fornite dalla Regione (particelle in « conversione »). In alcuni casi i dati sono risultati non conformi ai criteri.

Per la Campagna 2016, Misura 10, su 860 domande presentate, ne risultano pa-

gate 194 per euro 695.681,60. Sono in corso di completamento le procedure di controllo e pagamento riferite ad ulteriori 300 domande. Per le operazioni completate sono in corso attività tecniche per superare le difficoltà nella lettura dei dati dall'Anagrafe zootecnica di Teramo e procedere all'integrazione dei pagamenti.

Riguardo alla Misura 11, sono state presentate 647 domande di cui 274 pagate, per euro 1.407.898,50. Inoltre, sono in corso le necessarie verifiche per integrare i pagamenti nel caso di risoluzione di anomalie legate alle superfici.

Per la Misura 13, rispetto alle 1.457 domande presentate, ne risultano pagate 952 per euro 2.195.220,78. Oltre alle anomalie di superficie, rispetto alle quali sono in corso rielaborazioni, preciso che per questa misura la Regione ha adottato, unica in Italia, un particolare requisito di controllo rappresentato dal coefficiente di svantaggio naturale, basato sull'irradiazione solare delle superfici, particolarmente complesso nella realizzazione.

Riguardo alla Campagna 2017, rilevo che la normativa unionale prevede la possibilità di procedere alla corresponsione degli anticipi con il nuovo anno finanziario, che decorre a partire dal 16 ottobre. Agea sta predisponendo un piano di decretazione rispetto alle regioni di competenza, sulla base dei requisiti di controllo validati da ciascuna regione sul SIAN. Nel caso del Friuli, i requisiti di alcune misure risultano ancora in fase di definizione.

ALLEGATO 4

5-12525 Falcone: Sul blocco delle importazioni di formaggi erborinati e muffettati dell'UE da parte della Cina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le criticità evidenziate sono state conseguenti all'inasprimento dei controlli deciso dalle Autorità doganali di Pechino e Shanghai, con conseguente introduzione di una nuova barriera non tariffaria alle esportazioni di prodotti agroalimentari verso questo Paese, nello specifico, con riferimento ad una serie di formaggi anche italiani, cioè quelli a crosta fiorita, erborinati o muffettati (ad esempio Gorgonzola e Taleggio).

Queste restrizioni sono in contrasto con l'imminente conclusione dell'accordo UE-Cina sulle Indicazioni geografiche (I.G.G.) che, come è noto, mira a tutelare una serie di specialità europee, tra cui rientrano anche quei formaggi, la cui importazione in Cina – in ragione di quest'ultima iniziativa – era stata di fatto impedita.

Il Ministero si è immediatamente attivato presso la Commissione europea, sollecitando idonee iniziative per risolvere la questione e scongiurare pesanti effetti negativi sulle esportazioni delle imprese italiane.

Grazie a questa iniziativa, la Commissione ha recentemente comunicato che, durante un incontro con la Commissione Nazionale per la Salute e la Famiglia (NHFPC) del 13 ottobre 2017, è stato concordato che il blocco delle importazioni sul territorio cinese di diversi tipi di formaggi erborinati – in particolare Roquefort, Blue Danese, Gorgonzola e Stilton – sia rimosso, permettendo al commercio di riprendere immediatamente.

La stessa Commissione ha riconosciuto che le muffe utilizzate per la produzione di quei formaggi non sono dannose per la salute dei consumatori.

In sede europea, è stato inoltre annunciata l'organizzazione di un seminario entro l'anno che favorisca un confronto con i referenti cinesi del settore, al fine di promuovere un aggiornamento della normativa, onde evitare in futuro il ripetersi di simili criticità.

ALLEGATO 5

5-12526 Schullian: Sulla tutela del Consorzio sardo Grano Cappelli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La varietà di grano duro « Cappelli » è una varietà storica costituita nella prima metà del '900 ed iscritta la prima volta al Registro Nazionale delle Varietà nel 1969.

Grazie all'importante lavoro di selezione in purezza da parte dei ricercatori del CREA è stato possibile mantenere nel tempo l'iscrizione della varietà al registro nazionale che individua proprio in capo al CREA l'unico soggetto responsabile del mantenimento in purezza della varietà.

Il CREA pertanto ha il diritto a sviluppare licenze con terzi a cui affidare appunto la riproduzione del seme, ai fini della successiva diffusione e commercializzazione. Tant'è che, dal 2007 e fino al 2016, la varietà è stata affidata per la moltiplicazione – ai fini della successiva commercializzazione – con un'esclusiva territoriale a due Ditte, una per la sola Sardegna (Selet), e l'altra per il restante territorio italiano.

A seguito della risoluzione del contratto novennale, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, è stata avviata a giugno 2016 una procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo soggetto cui affidare la moltiplicazione del seme.

La procedura di selezione pubblica ha visto quattro manifestazioni di interesse, tra cui quella della ditta Selet.

Queste Aziende sono state invitate, dall'apposita commissione tecnica, a proporre un piano di sviluppo e ad accettare i nuovi livelli di *royalties* attestati su 40 euro/tonnellata rispetto ai 15 Euro dei precedenti contratti, un valore senz'altro congruo rispetto al mercato attuale dei frumenti duri in particolare per questo tipo di varietà.

Tuttavia, a seguito di tale richiesta, la Selet non ha fornito alcun riscontro e, con Determina n. 96 del 10 agosto 2016, l'esclusiva è stata affidata alla Società SIS di Bologna sulla base delle garanzie fornite rispetto a quanto richiesto in termini di capacità produttiva e diffusione su tutto il territorio.

In ogni caso, rilevo che è fatto salvo il diritto dell'agricoltore di autoriprodurre il seme per i propri bisogni, tra i quali non figura il commercio del seme autoprodotta. Chiunque voglia produrre e porre in commercio il seme, pertanto, dovrà sottoporsi al regime di certificazione e controllo previsti dalla legge sementiera.

Infine, rappresento che il Consorzio Sardo Grano Cappelli è un marchio commerciale che pone nel suo logo la denominazione Cappelli, ma questo non conferisce alcun diritto sulla proprietà della stessa varietà.

ALLEGATO 6

5-12527 Zaccagnini: Sulle misure per la sicurezza dei prodotti extra UE di pesce allevato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riguardo alle questioni poste dall'onorevole interrogante, rilevo che sugli aspetti della sicurezza e della salubrità alimentare, essi potranno trovare qualificata risposta da parte di altri Dicasteri.

Per quanto concerne le prerogative di questo Ministero, rassicuro che è dedicata massima attenzione – attraverso gli organi deputati al controllo – alla vigilanza sulla filiera ittica, con riguardo alla tracciabilità

ed alla corretta informazione per il consumatore.

In questa prospettiva, ed al fine di fornire risposte concrete alle problematiche sollevate dall'interrogante, il Ministero si dichiara altresì disponibile a partecipare ad ogni iniziativa che possa essere ritenuta utile a tutela dei consumatori, compresa l'attivazione di un Tavolo tecnico congiunto sul tema.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 192

SEDE CONSULTIVA:

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Nuovo testo C. 4619, approvato dalla 8^a Commissione permanente del Senato, e abb. (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 193

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 194

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 193

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 193

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, prevista per domani, potrebbe fissare l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea già a partire dal prossimo 6 novembre.

Avverte quindi che sono pervenute le relazioni favorevoli, senza emendamenti, delle Commissioni di merito I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VIII (Ambiente), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura).

La Commissione è pertanto chiamata a votare il mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge europea 2017, sul testo come modificato dal Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge europea 2017, nel testo trasmesso dal Senato.

La Commissione delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michele BORDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.10.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.

Nuovo testo C. 4619, approvato dalla 8ª Commissione permanente del Senato, e abb.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione illustra la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 461.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2017.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione illustra la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato (Nuovo testo C. 4619, approvato dalla 8^a Commissione permanente del Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo C. 4619, approvato dalla 8^a Commissione permanente del Senato, e abb., recante « Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato »;

tenuto conto che in sede europea è in corso di riesame la disciplina recata dalla direttiva 2002/58/CE sulla vita privata elettronica, che, sulla scorta degli obiettivi fissati dalla strategia per il mercato unico digitale, mira a garantire la coerenza della normativa ivi recata con il regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali);

in particolare, il 10 gennaio 2017, la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento « Rispetto della vita privata e tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche » (COM(2017)10),

anche al fine di superare il limite principale dell'attuale disciplina, che riguarda unicamente gli operatori di telecomunicazioni tradizionali, non essendo invece applicabile agli operatori che offrono i servizi di comunicazione elettronica;

rammentato che tale proposta di regolamento – fatto salvo il principio del consenso dell'utente finale alle comunicazioni di commercializzazione diretta – rimette agli Stati membri la facoltà di stabilire per legge misure a tutela degli utenti finali, a tal fine garantendo la possibilità di esprimere la propria obiezione a ricevere tali comunicazioni, anche mediante l'inserimento dell'utente in un elenco di nominativi che non sia possibile contattare;

preso atto pertanto che la disciplina in esame appare coerente con le posizioni assunte in sede europea in materia di tutela della riservatezza dei cittadini nel mercato elettronico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. S. 2942 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	195
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	203
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 Antezza (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	198
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	205
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	200
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	206
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. S. 2922, approvato dalla Camera (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	202
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	207
AVVERTENZA	202

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

La seduta comincia alle 8.

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

S. 2942 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 5a Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge S. 2942, di « Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili ».

Il decreto-legge, costituito da 21 articoli suddivisi in tre Titoli, reca disposizioni urgenti in materia finanziaria collegate al disegno di legge di bilancio 2018.

Il Titolo I, recante disposizioni in materia fiscale, comprende gli articoli da 1 a 5.

L'articolo 1 introduce misure volte ad estendere la definizione agevolata dei ca-

ricchi. Tra le misure previste segnala: la proroga al 30 novembre 2017 del termine per il pagamento delle rate, in scadenza nei mesi di luglio e di settembre 2017, relative alla definizione agevolata dei carichi pendenti disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016; l'introduzione di una specifica disciplina della definizione agevolata per le Università degli studi che hanno aderito al beneficio nell'anno 2016, con posticipazione al mese di novembre 2018 del pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017; la facoltà per i debitori di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

L'articolo 2 prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo? di Collesalveti, in provincia di Livorno, colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Viene inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,1 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti Comuni, al fine di compensare gli effetti finanziari negativi connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Il medesimo articolo 2 prevede inoltre che, per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, sia prorogato al 31 maggio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L'articolo 3 estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (cosiddetto *split*

payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, con la disposizione in esame, tale meccanismo – già applicato a tutte le amministrazioni, enti e soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione – viene, tra l'altro, ulteriormente esteso: agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche in misura non inferiore al 70 per cento; alle società controllate, direttamente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche o altri enti per i quali già risulti valevole meccanismo in questione; alle società partecipate in misura non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche o altri enti già assoggettati al meccanismo.

L'articolo 4 stabilisce che il credito di imposta, riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari incrementali, sostenuto con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (articolo 1 della legge n. 198 del 2016), è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo annuale di 62,5 milioni di euro.

L'articolo 5 prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018, mediante un minore incremento dell'aliquota ridotta del 10 per cento che passa all'11,4 anziché all'11,5 per cento; esso prevede inoltre analoga parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise a partire dal 2019.

Il Titolo II (articoli 6 e 7) reca disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, forze di polizia e militari.

L'articolo 6 apporta modificazioni alla legge n. 145 del 2016, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, provvedendo altresì all'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali nell'ultimo trimestre del 2017.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di personale delle forze di polizia e di personale militare, provvedendo, tra l'al-

tro, a destinare risorse finanziarie per l'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia, nonché per l'incremento di assunzioni nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria e nel Corpo della Guardia di finanza.

Il Titolo III (articoli da 8 a 21) reca disposizioni relative a determinati Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili.

L'articolo 8 dispone un incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (articolo 8 del decreto-legge n. 185 del 2008) per il periodo 2017-2025 (ad eccezione dell'anno 2024) e provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della cosiddetta «ottava salvaguardia», costituita da un ottavo contingente di soggetti per i quali è applicabile la disciplina previgente (rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni) sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità.

L'articolo 9 incrementa di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018 la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (articolo 2 della legge n. 662 del 1996).

L'articolo 10 dispone – a favore delle aree del Centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi da parte dell'Unione europea – l'integrazione dell'anticipazione delle risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, prevista dal decreto-legge n. 8 del 2017.

L'articolo 11 introduce una ulteriore nuova finalizzazione del Fondo per la crescita sostenibile (di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012). In particolare, tale Fondo viene destinato anche agli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione (vale a dire imprese in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei

livelli occupazionali). A tal fine, la dotazione del Fondo viene incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2018.

L'articolo 12 differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 50 del 2017, ed incrementa di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 13 – al fine di incrementare il livello di conoscenza e di informazione degli *stakeholder* così da favorire l'assunzione di decisioni consapevoli – opera una estensione del contenuto degli obblighi di comunicazione per chi acquisisce una partecipazione rilevante in una società quotata, imponendo di dichiarare le finalità perseguite con l'acquisizione della partecipazione.

L'articolo 14 apporta modificazioni al decreto-legge n. 21 del 2012, in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Le modificazioni sono volte, da un lato, a colmare lacune evidenziate in sede di applicazione della normativa, dall'altro, a potenziare gli strumenti di tutela nel quadro delle garanzie della sicurezza e dell'ordine pubblico.

L'articolo 15 autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 destinata al finanziamento del Contratto di programma-Parte investimenti 2017-2021, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati.

L'articolo 16 apporta alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione Croce Rossa italiana. Le novelle riguardano la messa in liquidazione dell'ente e il trasferimento del patrimonio dall'ente all'Associazione.

L'articolo 17 dispone l'assegnazione di risorse per il 2017 per il completamento

della bonifica ambientale e della rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera, quale « Capitale europea della cultura 2019 ».

L'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di un totale di 21,5 milioni di euro, a valere sulle somme già stanziare del Fondo sanitario nazionale, da destinare: per 9 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogeneo; per 12,5 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, che erogano, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne.

L'assegnazione è disposta previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, di apposita intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017.

Viene, infine, demandato ad un decreto del Ministro della salute – da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame – di individuare le strutture sanitarie beneficiarie. In considerazione delle competenze regionali in materia di salute, appare opportuno introdurre una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale.

L'articolo 19 – anche al fine di evitare possibili procedure di infrazione connesse al regime di monopolio della SIAE (Società italiana degli autori e degli editori) in materia di *collecting* del diritto d'autore – nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE, estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (ossia quelli senza fine di lucro e a base associativa), stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.

L'articolo 20 reca le disposizioni finanziarie di copertura del provvedimento. Provvede, inoltre, ad assicurare la prosecuzione della concessione relativa alle lotterie ad estrazione istantanea.

L'articolo 21 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.

Nuovo testo C. 141 Antezza.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

L'onorevole Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XII Commissione Affari sociali della Camera sulla proposta di legge C. 141, di iniziativa della deputata Antezza, recante « Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge, che si compone di 4 articoli, disciplina la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta, qualificandola come obiettivo prioritario del Piano sanitario nazionale.

In particolare, l'articolo 1 prevede che il Piano sanitario nazionale proponga indicazioni di carattere strutturale ed organizzativo al fine di rendere le strutture ospedaliere accoglienti e di favorire, con il massimo orario di apertura e la necessaria attenzione, la presenza dei reparti di degenza dei familiari e delle persone significative per il paziente. Esso dispone inoltre che la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta costituisce, previo

accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, uno degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale.

L'articolo 2, al fine di garantire l'umanizzazione delle cure e il rispetto della dignità della persona nei reparti di terapia intensiva, prevede che il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisca con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali per la realizzazione dei reparti di terapia intensiva aperta individuati dal provvedimento in esame (comma 1).

Le linee guida definiscono le procedure e le modalità di gestione, di organizzazione e di assistenza nei reparti di terapia intensiva al fine di creare un modello assistenziale di « terapia intensiva aperta », previa analisi delle modalità organizzative e di assistenza nelle terapie intensive regionali, con le seguenti caratteristiche: regolamentazione degli orari di visita ai pazienti da parte dei familiari, compresi i minori, al fine di garantirne l'accesso nei reparti di terapia intensiva per un periodo di tempo non inferiore alle dodici ore al giorno e nei reparti di terapia intensiva pediatrica e neonatale per un periodo di tempo non inferiore alle ventiquattro ore al giorno; definizione di tempi e modalità per un'adeguata comunicazione tra équipe curante, paziente e familiari al fine di una piena condivisione delle informazioni e una migliore partecipazione alle decisioni diagnostico-terapeutiche; previsione della figura dello psicologo per il supporto psicologico al paziente e ai suoi familiari; identificazione di modalità assistenziali finalizzate a minimizzare il rischio di disturbi psicologici e comportamentali, in particolare se il paziente è un minore di anni diciotto; definizione per i medici e gli infermieri di adeguati itinerari formativi, anche nell'ambito dei programmi obbligatori di formazione continua, per acquisire e aggiornare una specifica competenza professionale in tema di comunicazione; previsione nei piani di edilizia sanitaria di

spazi adeguati per la realizzazione del modello assistenziale della « terapia intensiva aperta », ivi compresa la disponibilità di spazi adeguatamente attrezzati per i familiari; previsione di particolari misure igienico-sanitarie e di possibili restrizioni degli orari di visita ai pazienti da adottare nei casi in cui la direzione sanitaria della struttura ospedaliera rilevi la concreta e oggettiva possibilità di un rischio infettivo all'interno del reparto di terapia intensiva aperta. Il comma 2 dispone l'aggiornamento periodico delle linee guida almeno ogni tre anni.

L'articolo 3 impegna le Regioni ad intraprendere un percorso di trasformazione dei reparti di terapia intensiva al fine di realizzare e sostenere il modello assistenziale di « terapia intensiva aperta », adeguando gli stessi alle linee guida entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Per realizzare il modello organizzativo aperto, le Regioni organizzano corsi di formazione per il personale medico e infermieristico al fine di identificare modelli organizzativi e modalità assistenziali finalizzati a favorire e supportare la comunicazione tra l'équipe medico-infermieristica, il paziente ed i familiari, così da garantire anche una migliore e più consapevole partecipazione dei pazienti e dei loro familiari alle decisioni terapeutiche. L'attuazione dei principi del provvedimento in esame in conformità alle linee guida rientra tra gli adempimenti al cui rispetto è subordinata una quota del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale, previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 4 conferma che lo stato di attuazione di quanto stabilito dal provvedimento in esame è verificato annualmente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Esso inoltre reca la clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.**C. 4652 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

L'onorevole Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge consta di 7 articoli e, oltre ad alcune disposizioni precettive, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi; esso prevede, altresì, la redazione di un testo unico normativo denominato « codice dello spettacolo ».

L'articolo 1 affida alla Repubblica: la promozione e il sostegno dello spettacolo, nella pluralità delle sue espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale; il riconoscimento del valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale; il riconoscimento del valore delle professioni artistiche e della loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore; il riconoscimento dell'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge n. 106 del 2016, relativa al terzo settore.

L'articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti: al coordinamento e riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche; alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Al contempo, il testo dispone che a ciò si provvede mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo ».

Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega – da attuare tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1 – l'articolo 2, comma 2, prevede la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato. In particolare, stabilisce che sono attribuiti allo Stato, fra l'altro: la gestione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e la determinazione – con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo e previa intesa con la Conferenza unificata – dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo Fondo; l'armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali, anche attraverso accordi di programma; la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo, nonché delle opere di « giovani » artisti e compositori emergenti; l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero ed Ente nazionale per il turismo, ai fini dell'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici nazionali; la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, attraverso misure rivolte alle scuole e agli enti di alta formazione; la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati; l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato.

L'articolo 2, comma 3, reca un criterio direttivo specifico, riferito alle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, esso concerne la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS.

Ulteriori principi e criteri direttivi specifici, riferiti ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, sono stabiliti dall'articolo 2, comma 4. Per tutti i settori indicati, si tratta, in particolare, di: ottimizzazione dell'orga-

nizzazione e del funzionamento dei diversi settori, anche favorendo l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati e sostenendo la capacità di operare in rete tra diversi soggetti; riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo; ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni; ai fini del riparto del FUS, previsione che i decreti di natura non regolamentare relativi alla determinazione dei criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione dei contributi stabiliscano: la definizione delle categorie dei soggetti ammessi a presentare domanda per ciascuno dei settori; l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di programmi di attività pluriennale presentati dagli enti, corredati di programmi per ciascuna annualità; la valorizzazione della qualità delle produzioni; l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero; il finanziamento selettivo di progetti di giovani di età inferiore a 35 anni; l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale; l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri, strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali.

Ulteriori criteri direttivi riguardano singoli settori.

Nella procedura per l'emanazione dei decreti legislativi è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 3 istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo. Al nuovo organismo sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella

predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. Esso dura in carica tre anni ed è composto da 15 componenti, di cui 4 sono scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo e 11 – di cui 3 designati dalla Conferenza unificata – sono personalità del settore, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente.

L'articolo 4 incrementa, anzitutto, la dotazione del FUS di 9,5 milioni di euro annui per il 2018 e il 2019 e di 22,5 milioni di euro annui dal 2020. Inoltre, autorizza per il 2018 la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 5 reca disposizioni volte ad estendere il c.d. *art bonus* alla promozione della produzione musicale delle opere di artisti emergenti.

L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni della legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

L'articolo 7 posticipa dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il momento a partire dal quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come « fondazione lirico-sinfonica » o « teatro lirico-sinfonico ».

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.**S. 2922, approvato dalla Camera.**

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Nicoletta FAVERO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 7^a Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato sul disegno di legge S. 2922, recante « Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative », approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame in prima lettura, alla VII Commissione Cultura sul nuovo testo della proposta di legge C. 2950, adottato come testo base dalla Commissione, con gli emendamenti approvati in sede referente alla data del 22 marzo 2017.

Il disegno di legge all'esame del Senato (risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla VII Commissione successivamente a tale data, nonché dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in Assemblea) è costituito da due articoli, le cui disposizioni sono tese a potenziare l'offerta culturale nazionale e a promuovere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.

Tra le modifiche introdotte successivamente all'espressione del parere in prima lettura, segnala le seguenti.

Sono stati soppressi gli articoli relativi: al riconoscimento di benefici e agevolazioni ad imprese culturali e creative in possesso di specifici requisiti (ex articolo 2); all'istituzione, nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una Sezione speciale per le imprese culturali e creative (ex articolo 3); all'istituzione di

buoni per l'acquisto di servizi offerti dalle imprese culturali e creative (ex articolo 4); alla disciplina della decadenza dai benefici e dalle agevolazioni nel caso in cui fossero venuti meno i requisiti previsti (articolo 6).

È stata prevista l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per l'adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, cui viene demandato il compito di disciplinare la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti (articolo 1, comma 3).

È stato disposto che le amministrazioni coinvolte nel perseguimento della finalità di sostegno alle imprese culturali e creative provvedano all'attuazione di tale compito nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 1, comma 5).

È stato, infine, previsto che sui progetti culturali e creativi presentati dalle imprese ai fini della concessione di beni demaniali dismessi si esprima la Commissione di valutazione dei progetti artistici (articolo 6 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2015), composta da 5 esperti, uno dei quali designato in rappresentanza della Conferenza unificata.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.*

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (S. 2942 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2942, recante « Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili »;

considerato che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia finanziaria collegate al disegno di legge di bilancio 2018 ed incidenti su una pluralità di ambiti materiali;

il decreto-legge è riconducibile nel suo complesso alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie » e « tutela della concorrenza », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della « tutela della concorrenza » nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie » – « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di

politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica » (nello stesso senso, sentenze n. 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007, nonché nn. 320 e 322 del 2008);

rilevato in particolare che:

l'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, della somma di 21,5 milioni di euro per la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, previa sottoscrizione di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni « sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 », demandando ad un decreto del Ministro della salute – da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame – l'individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti (articolo 18, comma 2);

la predetta disposizione risulta riconducibile alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo

comma, lett. *m*), Cost.), nonché alla materia « tutela della salute » di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

considerato che, in ragione delle competenze regionali in materia di salute e di organizzazione sanitaria, appare opportuno prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro della salute di individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti, che risulti comunque compatibile con le esigenze di urgenza nell'adozione del medesimo decreto ministeriale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 18, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro della salute di individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti, che risulti compatibile con le esigenze di urgenza nell'adozione del medesimo decreto ministeriale.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta (nuovo testo C. 141 Antezza).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 141, di iniziativa della deputata Antezza, recante « Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che la proposta di legge disciplina la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta, qualificandola come obiettivo prioritario del Piano sanitario nazionale, con la finalità di garantire l'umanizzazione delle cure e il rispetto della dignità della persona;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « de-

terminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.), e alla materia « tutela della salute », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

sottolineato che il provvedimento prevede adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, attraverso lo strumento dell'accordo o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'attuazione della legge (articolo 1, comma 2; articolo 2, comma 1; articolo 3, comma 3),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia (C. 4652 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge, di iniziativa governativa, C. 4652, recante « Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia », collegato alla manovra di finanza pubblica, approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 29 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che:

nell'ambito delle politiche culturali, lo Stato e le Regioni operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la « tutela dei beni culturali » è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.), mentre la « valorizzazione dei beni culturali » e la « promozione e organizzazione di attività culturali » è attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

in differenti pronunce (cfr., *ex plurimis*, le sentenze nn. 255 del 2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come « le attività di sostegno degli spettacoli » sono sicuramente riconducibili alla materia « promozione ed organizzazione di attività culturali » affidata alla legislazione concorrente di Stato e

Regioni » (sentenza n. 285 del 2005). La Corte non ritiene, infatti, l'attività di sostegno agli spettacoli scorporabile dalle « attività culturali » di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost., che « riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo » (sentenza n. 255 del 2004) » (sentenza n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni »;

valutato favorevolmente il recepimento delle due condizioni formulate nel parere precedentemente espresso, che richiedevano la previa intesa in sede di Conferenza ai fini dell'esercizio delle deleghe e l'introduzione di una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative (S. 2922,
approvato dalla Camera).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2922, recante « Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative », approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 22 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che:

il disegno di legge in esame è teso a rafforzare e qualificare l'offerta culturale nazionale e a promuovere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative;

le disposizioni del disegno di legge incidono sulle materie « ordinamento civile », « opere dell'ingegno » e « tutela dei beni culturali », di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *l*), *r*) e *s*), Cost.), nonché sulle materie « tutela del lavoro », « sostegno all'innovazione per i settori produttivi »,

« valorizzazione dei beni culturali » e « promozione e organizzazione di attività culturali », di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

preso atto che:

l'articolo 1, comma 3, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento per l'adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo relativo alle modalità di riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ed alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti;

sui progetti culturali e creativi presentati dalle imprese ai fini della concessione di beni demaniali dismessi si esprime la Commissione di valutazione dei progetti artistici, composta da cinque esperti, uno dei quali designato in rappresentanza della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO INFILTRAZIONI NELL'ECONOMIA LEGALE: MAFIE, IMPRESA E PROFESSIONI	208
---	-----

COMITATO INFILTRAZIONI NELL'ECONOMIA LEGALE: MAFIE, IMPRESA E PROFESSIONI

Mercoledì 25 ottobre 2017.

Il Comitato infiltrazioni nell'economia legale: mafie, impresa e professioni si è riunito dalle ore 14.20 alle ore 14.35.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	209
------------------------------------	-----

*Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza
del presidente STUCCHI.*

La seduta comincia alle 16.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori CASSON (Art.1-MDP) e Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	210
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Presidente della Cassa Italiana Assistenza e Previdenza Geometri (CIPAG), Diego Buono e del Direttore generale dell'Ente, Maria Luisa Caravita di Toritto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	210
ESAME DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2014 dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211
<i>ALLEGATO 1 (Relazione con formulazione di considerazioni conclusive)</i>	213
ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2014 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211
<i>ALLEGATO 2 (Relazione con formulazione di considerazioni conclusive)</i>	219
AVVERTENZA	212

Mercoledì 25 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la diretta *streaming* sperimentale sulla web tv della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente della Cassa Italiana Assistenza e Previdenza Geometri (CIPAG), Diego Buono e del Direttore generale dell'Ente, Maria Luisa Caravita di Toritto.

(Svolgimento e conclusione).

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che sono presenti il presidente della Cassa Italiana Assistenza e Previdenza Geometri

(CIPAG), Diego Buono, il Direttore generale, Maria Luisa Caravita di Toritto, accompagnati dal Vicepresidente della Cassa, Renato Ferrari.

Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE), introduce gli argomenti di interesse dell'audizione, formulando alcuni quesiti.

Diego BUONO, *Presidente della Cassa Italiana Assistenza e Previdenza Geometri (CIPAG)*, risponde ai quesiti posti, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono Lello DI GIOIA, *presidente*, e il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE).

Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Buono, il dottor Ferrari e la dottoressa Caravita di Toritto per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione consegnata sia pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.15.

ESAME DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2014 dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP).

(Svolgimento e conclusione).

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE), *relatore*, svolge la relazione

sui bilanci relativi all'ENPAP, illustrando la proposta di considerazioni conclusive che costituisce parte integrante della relazione stessa.

Lello DI GIOIA, *presidente*, concorda con la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità la relazione, comprensiva delle considerazioni conclusive (*vedi allegato 1*), che assumerà il numero Doc. XVI-bis, n. 18.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2014 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB).

(Svolgimento e conclusione).

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENPAB, illustrando la proposta di considerazioni conclusive che costituisce parte integrante della relazione stessa.

Lello DI GIOIA, *presidente*, concorda con la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità la relazione, comprensiva delle considera-

zioni conclusive (*vedi allegato 2*), che assumerà il numero Doc. XVI-bis, n. 19.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2014 dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP)

**RELAZIONE CON FORMULAZIONE
DI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**
(Relatore on. Giuseppe Galati)

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha esaminato i bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, i bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 relativi all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP). Ulteriori elementi conoscitivi sono stati acquisiti nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'ente svoltasi in data 19 ottobre 2017.

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1.1 Funzioni e iscritti

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) è una fondazione di diritto privato costituita ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 e attua le tutele previdenziali e assistenziali in favore degli Psicologi che esercitano la propria attività come liberi professionisti in base alla legge n. 56 del 1989 sull'ordinamento della professione di psicologo.

L'ENPAP eroga ai propri iscritti prestazioni previdenziali di vecchiaia e di invalidità oltre ai trattamenti di reversibilità ai superstiti. L'importo della pensione è determinato secondo il sistema contributivo, di cui all'art. 1 della legge n. 335 del 1995, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.

Eroga, inoltre, prestazioni assistenziali quali:

- indennità di maternità;
- indennità giornaliera per malattia o infortunio;
- partecipazione alle spese funerarie;
- borse di studio per i figli di iscritti deceduti o inabili;
- contributi in caso di danni causati da calamità naturali;
- contributo per anziani non autosufficienti o per inabilità temporanee o permanenti;
- polizza collettiva per assistenza sanitaria integrativa (grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi);
- contributo di paternità e genitorialità.

Secondo quanto riportato nel Bilancio Consuntivo 2015 gli iscritti all'ente per il medesimo esercizio sono pari a 51.272 (di cui le donne rappresentano una quota pari all'82%), mentre

il numero totale delle pensioni erogate è di 2.980. Per il 2014 i medesimi valori risultano rispettivamente pari a 49.085 e 2.594.

1.2 Gli organi

Il Consiglio di amministrazione è l'Organo esecutivo ed è composto da 5 consiglieri, fra cui vengono nominati il Presidente e il Vicepresidente dell'ENPAP. Ha tutti i poteri di amministrazione e prende le decisioni necessarie per adeguare costantemente il funzionamento e i servizi alle esigenze degli iscritti e ai cambiamenti sociali e normativi.

Il Consiglio di indirizzo generale è l'Organo assembleare, che rappresenta gli iscritti, e risulta composto da consiglieri eletti in numero di 1 ogni 1000 iscritti (come previsto dalla normativa del decreto legislativo n. 103/96) con un tetto massimo di n. 50 componenti (ai sensi dell'art. 1, comma 98, Legge 11 dicembre 2016, n. 232). Attualmente i consiglieri sono 44. La funzione del Consiglio di indirizzo generale è di rappresentare le esigenze e le mutevoli condizioni degli iscritti, attraverso indirizzi generali a cui il Consiglio di amministrazione deve ispirare la propria azione amministrativa e di gestione. Inoltre, ogni anno il Consiglio di indirizzo generale analizza e approva i bilanci economici e patrimoniali, sia a preventivo che a consuntivo.

La delibera n. 12 del 2009 del Consiglio di indirizzo generale fissa i seguenti compensi lordi annui, attualmente in vigore:

- al Presidente è corrisposta un'indennità pari a 68.200,00 euro;
- al Vicepresidente è corrisposta un'indennità pari a 30.700,00 euro;
- ai Consiglieri di amministrazione è corrisposta un'indennità pari a 24.600,00 euro;
- al Coordinatore del Consiglio di indirizzo generale è corrisposta un'indennità pari a 18.500,00 euro;
- al Segretario del Consiglio di indirizzo generale è corrisposta un'indennità pari a 17.100,00 euro;
- ai Consiglieri di indirizzo generale è corrisposta un'indennità pari a 15.000,00 euro;
- al Presidente del Collegio Sindacale è corrisposta un'indennità pari a 18.500,00 euro;
- ai Sindaci effettivi è corrisposta un'indennità pari a 15.000,00 euro.

1.3 Il Personale

Sul piano organizzativo, nel 2015 l'organico del personale risulta composto da 44 unità (di cui 2 dirigenti, 3 quadri e il restante personale impiegatizio), con un rapporto iscritti/dipendenti pari a circa 1.160 iscritti per ciascun dipendente, e con costo unitario per iscritto pari a circa 52 Euro/anno.

2. I DATI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto a chiusura dell'esercizio 2015 ammonta a 82,3 milioni di euro, con un incremento di 17,06 milioni rispetto al valore del 2014.

Il valore complessivo delle Attività è 1,1 miliardi di euro di cui la componente più rilevante è costituita dalle Immobilizzazioni finanziarie, pari a 820,5 milioni di euro.

Il valore complessivo delle Passività è 1,02 miliardi di euro di cui la voce di maggiore consistenza è rappresentata dal "Fondo Conto Contributo Soggettivo", pari a 877,3 milioni di euro e che accoglie il valore dei montanti contributivi di pertinenza degli iscritti ancora non titolari di pensione.

Il risultato economico del 2015 risulta pari a 30,7 milioni di euro, di cui 19,5 milioni derivano dal maggiore valore del rendimento degli investimenti dell'ente rispetto al costo della rivalutazione dei montanti contributivi. Per tale quota di eccedenza - sulla base di quanto stabilito dall'articolo 14 del Regolamento di previdenza dell'ente - è previsto l'accantonamento al Fondo di Riserva che al 2015 presenta un valore di 51,5 milioni di euro.

2.1 L'entità dei crediti contributivi

Rilevante appare l'ammontare dei crediti contributivi nei confronti degli iscritti, che a chiusura dell'esercizio 2015 presentano un valore pari a 157,06 milioni di euro, che rappresenta il complesso dei crediti vantati dall'Ente nei confronti degli iscritti per contributi dovuti e non ancora versati, per gli anni di contribuzione dal 1996 al 2015, al lordo di un accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti per contributi pari a 3,9 milioni di euro. Sul fronte dell'accertamento dei crediti verso gli iscritti l'Ente, con delibera del C.d.A. n. 1 del 22 gennaio 2015, ha avviato una procedura di recupero degli indicati crediti nei confronti degli iscritti con più elevata esposizione debitoria, attraverso la previsione della possibilità di poter accedere a piani di rateizzazione dopo il versamento di almeno il 20% del dovuto, mentre per altre posizioni si è ritenuto di procedere con l'attivazione delle azioni di recupero giudiziario¹.

2.2 I proventi della gestione del patrimonio.

Il valore medio in portafoglio del patrimonio complessivamente investito al 31 dicembre 2015 è pari a 880,8 milioni di euro.

La componente più importante è costituita dalle Immobilizzazioni finanziarie il cui valore contabile nello Stato patrimoniale dell'ente è fissato a 820,5 milioni di euro, di cui 308 milioni costituiti da Titoli Obbligazionari (quasi totalmente Titoli di Stato) e 131,7 milioni in Fondi immobiliari. Si evidenzia inoltre l'investimento di 350 milioni di euro destinati alla sottoscrizione di quote del Comparto - riconducibile alla SICAV "Luxembourg Selection

¹ Nel corso dell'audizione del 19 ottobre 2017 è stato indicato che gli effetti di tale attività di recupero sono maggiormente visibili con riferimento ai dati contabili dell'anno 2016, in cui sono stati complessivamente incassati 8,1 milioni di euro (per contributi, interessi e sanzioni), particolarmente riferiti alle annualità pregresse.

Fund” - specificamente dedicato all’ente e denominato “PSY ENPAP”, avviato alla fine del mese di dicembre del 2015 per la gestione della quota del portafoglio azionario e obbligazionario da conferire “in delega” a gestori esterni (come stabilito dall’ente con specifica delibera del C.d.A n. 22 del 2015), e attraverso il quale si è voluto valorizzare - come riportato nel documento di bilancio - l’investimento etico “scegliendo azioni, obbligazioni e altri asset rispettosi della sostenibilità ambientale, dei diritti dei lavoratori, delle comunità interessate e dei produttori”.

Il patrimonio immobiliare detenuto dall’ente consta di due immobili - di cui uno ad uso locativo ed uno ad uso strumentale in quanto sede dell’ente - il cui valore complessivo iscritto a bilancio ammonta a 48,6 milioni di euro. Con riferimento all’immobile ad uso locativo ubicato in via della Stamperia a Roma, si evidenzia che il valore contabile di 43,4 milioni di euro - a fronte di un costo storico di acquisto di 55,2 milioni di euro - deriva da una svalutazione considerata “durevole” del valore dell’immobile, sulla base di una apposita perizia di stima effettuata dalla Borsa Immobiliare di Roma nell’aprile 2014².

Nel 2015 il valore dei proventi finanziari e immobiliari iscritto a bilancio ammonta a 18,8 milioni di euro, cui corrisponde un risultato netto complessivo della gestione finanziaria del 2,6% (2,2% nel 2014).

3. L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Con riferimento alla gestione caratteristica, nel 2015 il valore totale dei contributi risulta pari a 115,5 milioni di euro, con un incremento rispetto alla corrispondente voce del 2014 di 9,2 milioni di euro. Il valore delle prestazioni previdenziali erogate è di 6,1 milioni nel 2015 e 4,9 milioni nel 2014.

Come per la generalità delle Casse istituite ai sensi del decreto legislativo n. 106/1996, anche l’Enpap presenta problemi di adeguatezza dei trattamenti previdenziali erogati. Si evidenzia in proposito che in data 9 marzo 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha approvato - come da delibera dal CIG del 31 Gennaio 2015 - la riformulazione dell’articolo 14 del Regolamento per l’attuazione dell’attività di previdenza dell’ENPAP, in virtù della quale viene prevista, ogni anno, la possibilità di attribuire al montante di ciascun iscritto un importo aggiuntivo dato dalla differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito nell’anno ed il totale degli importi attribuiti a titolo di capitalizzazione minima dei montanti previsto dalla norma di legge (media quinquennale del PIL).

Per quanto concerne le prestazioni assistenziali, il valore complessivo nel 2015 ammonta a 14,5 milioni di euro, di cui 10,4 milioni di euro sono relative a 1.862 domande di indennità di maternità presentate, con un incremento, rispetto al 2014, del 4,25% nel numero delle domande e del 1% nell’importo complessivo.

² Sull’operazione di compravendita dell’immobile di via della Stamperia - avvenuta nel 2011 - è tuttora in corso un procedimento giudiziario penale, in cui l’ENPAP si è costituito parte civile, mentre relativamente al processo davanti alla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio - per giudizio di responsabilità contro il precedente Rappresentante Legale dell’ENPAP, nel mese di maggio 2016 è stata emessa nei confronti dell’ex Presidente dell’Ente una sentenza di condanna a risarcire in favore dell’Enpap 11 milioni di euro, più rivalutazione e interessi. L’esecuzione del provvedimento è, allo stato, sospesa in quanto il condannato ha proposto appello.

4. PROSPETTIVE NEL MEDIO-LUNGO PERIODO INDICATE NEL BILANCIO ATTUARIALE

Relativamente al bilancio tecnico per il periodo 2015-2064 redatto ai sensi del decreto interministeriale del 29 novembre 2007, le relative risultanze evidenziano per gli anni considerati un saldo previdenziale (totale entrate per contributi – uscite per prestazioni) e totale (totale entrate – totale uscite) positivo, con un conseguente e correlativo incremento del valore del patrimonio che al termine del periodo di osservazione si attesta ad un valore pari a 9,8 miliardi di euro.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base delle evidenze contabili e gestionali sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate e parte essenziale del parere in merito ai documenti di bilancio in oggetto analizzati, si formulano le seguenti osservazioni:

- a) l'Enpap è un ente di recente istituzione caratterizzato da un consistente aumento annuale del numero degli iscritti e conseguentemente dei contributi versati; il numero degli iscritti attivi a fine 2015 è di 51.272 con un incremento del 4,45% rispetto al 2014. Tale incremento, tuttavia, è attribuibile a circostanze non ripetibili nei prossimi anni. Inoltre, l'incremento degli iscritti potrebbe non corrispondere ad un analogo aumento della massa contributiva in conseguenza di una prevedibile saturazione del mercato del lavoro relativo alla professione;
- b) il valore del patrimonio netto a chiusura dell'esercizio 2015 ammonta a 82,3 milioni di euro, con un incremento di 17,06 milioni rispetto al valore del 2014;
- c) circa la formazione di crediti rispetto ai contributi previdenziali dovuti, si evidenzia la consistenza degli stessi, che a chiusura dell'esercizio 2015 presentano un valore pari a 157,06 milioni di euro. Si evidenzia in ogni caso come, sul fronte della lotta all'evasione contributiva, la Cassa abbia avviato, con delibera del C.d.A. del 22 gennaio 2015, una procedura di recupero – illustrata anche nel corso dell'audizione del 19 ottobre 2017 - degli indicati crediti nei confronti degli iscritti con più elevata esposizione debitoria, e la cui efficacia operativa anche per i successivi esercizi contabili dovrà essere oggetto di verifica da parte della Commissione;
- d) come si rileva dalle risultanze complessive del conto economico, le entrate contributive per tutti gli anni considerati presentano una notevole eccedenza rispetto alle prestazioni previdenziali erogate, stante la limitata platea dei pensionati beneficiari in ragione del fatto che l'istituzione dell'ordine professionale degli psicologi si è avuta con la legge n. 56 del 1989;
- e) Come per la generalità delle Casse istituite ai sensi del decreto legislativo n. 106/1996, anche l'Enpap presenta problemi di adeguatezza dei trattamenti previdenziali erogati. Per far fronte a tale criticità la recente modifica del Regolamento di previdenza ha previsto la possibilità di attribuire al montante di ciascun iscritto un importo aggiuntivo dato dalla differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito nell'anno ed il totale degli importi di capitalizzazione attribuiti ai sensi della normativa vigente, come indicato nel punto .3 della presente relazione;

f) in riferimento alla gestione del patrimonio mobiliare si evidenzia l'investimento, avviato alla fine del mese di dicembre del 2015, di 350 milioni di euro destinati alla sottoscrizione di quote dello specifico Comparto "PSY ENPAP";

g) relativamente alle risultanze attuariali, il relativo bilancio tecnico non fa emergere problematicità per l'equilibrio gestionale nel cinquantennio 2015-2064.

ALLEGATO 2

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2014 dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB)

**RELAZIONE CON FORMULAZIONE
DI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**
(Relatore on. Giuseppe Galati)

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha esaminato i bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, i bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB). Ulteriori elementi conoscitivi sono stati acquisiti nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'ente svoltasi in data 19 ottobre 2017.

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1.1 Funzioni e iscritti

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (Enpab) è stato istituito come fondazione di diritto privato, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Con decreto del 16 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (di concerto con il Ministro del tesoro) sono stati approvati lo statuto ed il regolamento dell'ente, adottati dall'Ordine nazionale dei biologi in data 19 giugno 1997. L'ente ha la funzione di attuare la tutela previdenziale in favore degli iscritti all'Ordine nazionale dei biologi, che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, nonché dei loro familiari, con l'erogazione di pensioni di vecchiaia e di inabilità, dell'assegno di invalidità e dell'indennità di maternità nonché delle pensioni ai superstiti.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Enpab i biologi che esercitano la libera professione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato. L'obbligo di iscrizione insorge in ogni caso quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale, le cui prestazioni richiedano l'iscrizione nell'albo professionale; l'obbligo di versamento dei contributi è stato esteso anche ai pensionati dell'ente, qualora svolgano attività libero professionale di biologo.

Per le sue funzioni previdenziali, l'ente applica il sistema contributivo a capitalizzazione.

Le norme istitutive prevedono, inoltre, che l'ente concorra alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che provveda a forme di assistenza obbligatoria e che possa attuare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, interventi assistenziali.

Secondo i dati riportati nel Bilancio Consuntivo 2015, gli iscritti all'ente sono pari a 13.721 (di cui le donne rappresentano una quota pari al 72%), mentre il numero totale delle pensioni di vecchiaia erogate è di 752. Per il 2014 i medesimi valori risultano rispettivamente pari a 13.009 e 648. Il rapporto tra pensionati e iscritti attivi è di 1/18 nel 2015 e 1/20 nel 2014.

1.2 Gli organi

Gli organi dell'ente sono:

- il Consiglio di indirizzo generale (C.i.g.), composto da un numero di membri eletti corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti;
- il Consiglio di amministrazione, composto di cinque membri eletti in concomitanza con le elezioni dei componenti del Consiglio di indirizzo generale e la cui carica è incompatibile con quest'ultima;
- il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti e sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente;
- il Collegio dei sindaci, composto da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti.

Per tutti gli organi la durata prevista è di cinque anni. Il rinnovo degli organi eletti ha avuto luogo nel dicembre 2015 con l'insediamento dei nuovi cinque componenti del Consiglio di amministrazione e dei quattordici componenti del Consiglio di indirizzo generale.

Nella tabella che segue sono esposti i dati relativi alla misura annua lorda corrisposta ai componenti degli organi di amministrazione per il 2014 e 2015:

	2014	2015
Presidente del consiglio di amministrazione	118.278	100.000
Vice presidente del consiglio di amministrazione	46.055	40.000
Componenti del consiglio di amministrazione	19.887	24.000
Coordinatore del consiglio di indirizzo generale (c.i.g.)	19.591	25.000
Componenti del consiglio di indirizzo generale (c.i.g.)	14.848	18.000
Presidente del collegio sindacale	17.529	23.000
Sindaci effettivi	14.848	18.000
Gettoni di presenza	326	326

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAB, esercizi contabili 2014-2015

Si evidenzia che nel 2015 i compensi del Presidente e componente del Consiglio di amministrazione hanno subito una riduzione per effetto di decisione assunta con delibera del C.i.g. dell'11 febbraio 2016.

1.3 Il Personale

Sul piano organizzativo, nel 2015 la consistenza del personale è di 21 dipendenti (contando una unità in più rispetto al 2014), e risulta composto da una figura dirigenziale, 6 quadri e restante personale impiegatizio o ausiliario.

L'andamento del costo del lavoro nel triennio 2013-2015 è rappresentato di seguito ed è comprensivo della retribuzione del direttore generale.

	2013	2014	Variaz. %	2015	Variaz. %
Stipendi e salari	684.433	974.068	42,32	1.044.799	7,26
Oneri sociali	209.909	296.115	41,07	318.155	7,44
Accantonamento Tfr	39.150	55.733	42,36	60.682	8,88
Altri oneri (b. pasto, rimborsi spese, ecc.)	29.094	30.135	3,58	30.824	2,29
Totale costo del lavoro	962.586	1.356.051	40,88	1.454.460	7,26
Personale in servizio al 31 dicembre	20	20		21	5,00
Costo del lavoro unitario medio	48.129	67.803	40,88	69.260	2,15

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAB, esercizi contabili 2014-2015

In termini comparativi con l'esercizio precedente, il costo del lavoro registra un incremento del 40,88 per cento nel 2014 e del 7,26 per cento nel 2015. La variazione deriva dall'aumento dei costi per stipendi e salari dovuto all'incremento, nel 2015, delle figure professionali di quadro fra il personale dipendente e principalmente dalla retribuzione del direttore generale, dal momento che questi è stato assunto il 1° novembre 2013 con contratto di dirigenza con delibera del Consiglio di amministrazione del 16 ottobre 2013 che ne ha stabilito un compenso annuo di 150.000 euro ed indennità di dirigenza del 10 per cento. L'intero ammontare annuale del costo è stato quindi sostenuto per la prima volta dall'esercizio 2014.

2. I DATI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto a chiusura dell'esercizio 2015 ammonta a 100,9 milioni di euro, con un incremento del 14,12% rispetto al corrispondente valore del 2014, pari a 88,4 milioni di euro. Le voci che lo compongono sono costituite dal Fondo di riserva (che ai sensi dell'art. 39 del regolamento di previdenza è destinato ad accogliere la differenza fra i rendimenti netti annui derivanti dagli investimenti mobiliari e la rivalutazione applicata per legge ai montanti contributivi individuali), dal Fondo per le spese di amministrazione ed interventi di solidarietà, e dagli apporti derivanti dal Risultato di esercizio.

Il valore complessivo delle Attività è 533,6 milioni di euro, e la componente più importante è costituita dalle Attività finanziarie non immobilizzate, pari a 303,7 milioni di euro (302,1 milioni nel 2014 e 291,8 milioni nel 2013).

Le Disponibilità liquide nel 2015 presentano un valore pari a 133,5 milioni di euro, in forte incremento rispetto ai valori del 2014 e 2013, rispettivamente pari a 99,03 e 67,8 milioni di euro.

Il valore complessivo delle Passività è 432,6 milioni di euro e la componente più importante è costituita dal Fondo per la previdenza, i cui accantonamenti complessivi presentano un valore pari a 394,07 milioni di euro, mentre nel 2014 e 2013 il corrispondente valore risultava rispettivamente pari a 362,1 e 339,6 milioni di euro. Il Fondo di previdenza - alimentato dal gettito della contribuzione soggettiva e dai proventi derivanti dagli investimenti finanziari e patrimoniali nei limiti del tasso annuo di capitalizzazione *ex* legge n. 335/1995 - è destinato a fronteggiare le richieste di restituzione della contribuzione versata, sia nella forma di pensione diretta al beneficiario, sia nel trasferimento del montante per ricongiunzione passiva. Strettamente legato al Fondo per la previdenza è il Fondo pensioni, alimentato dai

montanti individuali all'atto del pensionamento del singolo iscritto e dal quale vengono, pertanto, trasferite e attinte le disponibilità necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche. Conseguentemente all'aumento del numero delle pensioni erogate, la consistenza del fondo ha registrato un incremento nel biennio 2014-2015 di più di 8,9 milioni, passando dai 26,5 milioni del 2013 ai 31,2 milioni del 2014, per giungere ai 35,4 milioni del 2015. Lo stesso fondo è da considerare quale riserva legale ai sensi del decreto legislativo n. 509/1994. Il risultato del rapporto tra l'ammontare del Fondo Pensioni e l'importo delle pensioni liquidate risulta pari a 13,65, valore che nella relazione sulla gestione al Bilancio consuntivo 2015 viene considerato *“indicatore di un buon equilibrio finanziario: lo stesso rappresenta infatti il grado di sostenibilità delle prestazioni pensionistiche. Ne è conferma il principio di maggior tutela disciplinato dall'art. 18 dello Statuto dell'Ente, secondo cui tale rapporto non deve essere inferiore a cinque”*.

Le risultanze complessive del conto economico dell'ente indicano un utile di esercizio pari a 13,3 milioni di euro, in variazione negativa del 18,67% rispetto al corrispondente valore registrato nel 2014, pari a 16,4 milioni di euro e rinvenibile, secondo quanto riportato nella relazione del Collegio dei sindaci, anche dal minore rendimento degli investimenti posti in essere dall'ente *“per l'accentuarsi della depressione dei mercati finanziari”*.

2.1 L'entità dei crediti contributivi

L'ammontare dei crediti nei confronti degli iscritti a chiusura dell'esercizio 2015 presenta un valore pari a 41,2 milioni di euro³. In riferimento alla indicata posta contabile il Collegio dei sindaci nella relazione al bilancio consuntivo 2015 raccomanda all'Ente di *“proseguire nell'attività di recupero dei crediti contributivi, monitorandone i risultati e ponendo in essere un'attività di sensibilizzazione nei confronti degli iscritti circa l'importanza della contribuzione soggettiva per l'ottenimento di un trattamento pensionistico adeguato”*.

2.2 I proventi della gestione del patrimonio.

Il valore del patrimonio complessivamente investito al 31 dicembre 2015 è 486,8 milioni di euro. Nella tabella che segue è riportata la composizione complessiva del portafoglio dell'ente relativa al triennio 2013-2015.

³ Nel corso dell'audizione del 19 ottobre 2017 è stato indicato che, come da disposizioni regolamentari, gli iscritti all'Ente versano la contribuzione obbligatoria annuale in quattro rate a scadenza definita (aprile, giugno anno di riferimento, settembre e dicembre anno successivo). Di queste le ultime due rate - che rappresentano il conguaglio dell'anno precedente - sono versate dagli iscritti l'anno successivo all'anno di competenza, essendo legate alla presentazione delle dichiarazioni reddituali. Con riferimento all'anno 2015 i relativi crediti *“seppur non ancora scaduti alla data di approvazione del Bilancio devono essere comunque stimati e contabilizzati nel documento. Per i detti crediti, la cui consistenza è rilevante (circa 25 milioni di euro), non può parlarsi di morosità degli iscritti, non essendo maturata la data di scadenza al momento dell'approvazione del Bilancio consuntivo”*.

	2013			2014			2015		
	Valore a consuntivo	% sul totale	Variatz % annuale	Valore a consuntivo	% sul totale	Variatz % annuale	Valore a consuntivo	% sul totale	Variatz % annuale
LIQUIDITA'	67.840.411	16,98	17,21	99.031.453	22,36	45,98	133.533.117	27,43	34,84
Titoli di Stato e sovranazionali	139.216.859	34,85	50,18	167.545.268	37,83	20,35	128.401.858	26,38	-23,36
Obbligazioni	61.381.402	15,37	-7,52	40.352.864	9,11	-34,26	41.796.133	8,59	3,58
O.i.c.r. money market (governativi)	-			18.464.822	4,17		48.480.780	9,96	162,56
O.i.c.r. obbligazionari	39.676.313	9,93	-26,89	25.068.383	5,66	-36,82	17.943.951	3,69	-28,42
O.i.c.r. bilanciati/flessibili	23.413.783	5,86	71,01	23.361.292	5,27	-0,22	25.251.030	5,19	8,09
O.i.c.r. azionari/market neutral	22.953.427	5,75	57,58	23.926.911	5,40	4,24	26.649.775	5,47	11,38
Certificati e Etf	1.561.103	0,39	-71,07	2.293.608	0,52	46,92	14.243.517	2,93	521,01
Azioni	3.661.065	0,92	2,03	1.171.227	0,26	-68,01	984.533	0,20	-15,94
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZ.	291.863.952	73,06	9,65	302.184.375	68,22	3,54	303.751.577	62,40	0,52
Obbligazioni immobilizzate	26.000.000	6,51	0,00	20.000.000	4,52	-23,08	20.000.000	4,11	0,00
Fondi immobiliari	13.777.335	3,45	27,94	13.716.021	3,10	-0,45	16.461.443	3,38	20,02
Fondi infrastrutturali	-			8.000.000	1,81		13.064.261	2,68	63,30
TOTALE IMMOBILIZZAZ. FINANZIARIE	39.777.335	9,96	0,03	41.716.021	9,42	4,87	49.525.704	10,17	18,72
TOTALE GENERALE PORTAFOGLIO	399.481.698	100,00	8,40	442.931.849	100,00	10,88	486.810.398	100,00	9,91

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAB, esercizi contabili 2014-2015

Dal prospetto si evince che la quota relativa ai Titoli di Stato e sovranazionali nel 2015 continua ad incidere in modo consistente sul totale (26,38 per cento), nonostante la diminuzione di valore registrata nel precedente esercizio (-26,36 per cento) cui corrisponde un incremento quasi della stessa grandezza della liquidità a fine esercizio, la cui consistenza percentuale infatti, come già rilevato in precedenza, passa da 22,36% del 2014 a 27,43% nel 2015.

Il saldo fra proventi ed oneri finanziari nel 2015 ammonta a 15,8 milioni (-19,48% rispetto al valore registrato nel 2014, pari a 19,6 milioni), che al netto degli oneri tributari e delle spese bancarie, risulta pari ad 11,5 milioni di euro (12,8 milioni nel 2014). Si ricorda che il relativo importo - al netto della cifra utilizzata per la rivalutazione dei montanti contributivi annualmente operata a norma dell'art.1, comma 9, della Legge 335/95 e che per il 2015 risulta pari a 1,8 milioni di euro - trova destinazione come accantonamento al fondo di riserva, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

Il rendimento annuo netto derivante dal patrimonio investito è del 2,67% nel 2015 e 3,01% nel 2014. L'ente detiene direttamente un unico immobile di proprietà, destinato integralmente a sede strumentale e in quanto tale non produttore di reddito.

3. L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Con riferimento alla gestione caratteristica, nel 2015 il valore totale dei contributi soggettivi risulta pari a 31,9 milioni di euro (26,6 milioni nel 2014), mentre il valore complessivo delle prestazioni pensionistiche (comprensive di quelle indirette, di invalidità e ai superstiti) è di 2,6 milioni di euro (2,2 milioni nel 2014).

Come per la generalità delle Casse istituite ai sensi del decreto legislativo n. 106/1996, anche l'Enpab presenta problemi di adeguatezza dei trattamenti previdenziali erogati. Si evidenzia in proposito che l'importo medio delle pensioni a fine 2015 presenta un valore di 2.725 euro; pur registrandosi un aumento rispetto al passato (2.653 nel 2014 e 2.494 nel 2013), lo stesso si mantiene su livelli oggettivamente bassi.

Per quanto concerne le prestazioni assistenziali, stante l'elevata percentuale della quota femminile tra la platea di iscritti, particolare rilevanza assume la corresponsione della indennità di maternità, per il cui finanziamento è previsto a carico di ciascun iscritto il versamento annuale di uno specifico contributo, il cui relativo ammontare è stato fissato in circa 103 euro per l'anno 2014 ed in 113 euro per l'anno 2015.

L'ammontare dei contributi di maternità incassati risulta di 2,2 milioni di euro nel 2015 e 2,00 milioni nel 2014. Nel 2015 sono state erogate 331 indennità di maternità (319 nel 2014) a cui corrisponde una spesa complessiva di 1,9 milioni di euro (1,7 milioni nel 2014) per una indennità media di 5.924 euro (5.601 nel 2014). Si evidenzia che il saldo di esercizio tra contributi di maternità incassati e relative prestazioni erogate trova destinazione come accantonamento ad uno specifico "Fondo indennità di maternità", il quale nell'esercizio 2014 presenta un valore pari a zero, a seguito dei ripianamenti finalizzati alla correzione di saldi negativi precedenti, mentre nell'esercizio 2015, il saldo fra contributi e prestazioni ha consentito un valore finale per il fondo pari a 22.301 euro⁴.

L'ammontare delle altre prestazioni assistenziali è di 1,3 milioni nel 2015 e 795mila nel 2014, di cui la quota più rilevante (pari a 718mila euro nel 2015 e 628mila nel 2014) è rappresentata dall'assistenza sanitaria integrativa per gravi interventi chirurgici e per gravi eventi morbosi, attraverso l'adesione dell'ente all'Emapi (Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani) che ha stipulato con una compagnia assicuratrice, scelta tramite bando europeo, una polizza per la relativa copertura, attivata dall'Enpab in favore dei propri iscritti già dal 2008.

4. PROSPETTIVE NEL MEDIO-LUNGO PERIODO INDICATE NEL BILANCIO ATTUARIALE

Relativamente al bilancio tecnico al 31 dicembre 2014 riferito al cinquantennio 2015-2064 - redatto ai sensi del decreto interministeriale del 29 novembre 2007 ed adottato con delibera del consiglio di indirizzo generale n. 22 del 22 dicembre 2015 - le relative risultanze non fanno emergere problematicità per l'equilibrio gestionale nel cinquantennio 2015-2064, sia con riferimento al valore del saldo previdenziale che di quello del patrimonio, che alla fine del periodo considerato raggiunge - sulla base delle ipotesi di calcolo assunte - il valore di 5,1 miliardi di euro.

⁴ Nel corso dell'audizione del 19 ottobre 2017 è stato precisato che l'obiettivo contabile del Fondo per le indennità di maternità - come da disposizioni regolamentari - deve essere quello di chiudere annualmente in pareggio "al fine di contenere al massimo l'onere contributivo a carico degli iscritti e dello Stato".

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base delle evidenze contabili e gestionali sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate e parte essenziale del parere in merito ai documenti di bilancio in oggetto analizzati, si formulano le seguenti osservazioni:

- a) l'Enpab sperimenta ancora una fase iniziale della propria gestione previdenziale ed assistenziale - essendo stato istituito con decreto del 16 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro - caratterizzata da una costante accumulazione di patrimonio e dal progressivo incremento del numero degli iscritti, cui non corrisponde tuttavia un altrettanto significativo livello di prestazioni erogate, anche se stimate in aumento nel medio periodo;
- b) i dati relativi all'andamento della gestione economica e patrimoniale presentano un andamento positivo, rilevandosi per il 2015 un valore dell'utile di esercizio pari a 13,3 milioni di euro, mentre il patrimonio netto ammonta a 100,9 milioni di euro, con un incremento del 14,12% rispetto al corrispondente valore del 2014;
- c) rilevante appare la consistenza delle disponibilità liquide detenute dall'ente, che nel 2015 presentano un valore pari a 133,5 milioni di euro, a fronte di un valore del patrimonio complessivamente investito al 31 dicembre 2015 di 486,8 milioni di euro. Con riferimento a ciò si evidenzia che, in occasione della audizione dei rappresentanti dell'ente svoltasi il 19 ottobre 2017, è stata formulata la previsione di procedere ad una riduzione delle somme detenute sotto forma di liquidità;
- d) la gestione previdenziale registra negli anni di osservazione un incremento degli iscritti raggiungendo nel 2015 un totale di 13.721 soggetti, oltre ad un incremento delle prestazioni pensionistiche e dell'importo delle pensioni medie, che a fine 2015 si attesta a 2.725 euro;
- e) come si rileva dalle risultanze della gestione caratteristica, le entrate contributive per tutti gli anni considerati presentano una notevole eccedenza rispetto alle prestazioni previdenziali erogate, stante un favorevole rapporto tra pensionati e iscritti attivi che risulta essere di 1/18 nel 2015 e 1/20 nel 2014;
- f) con riferimento alle prestazioni assistenziali, si evidenzia l'importanza della gestione economico-finanziaria del "Fondo Indennità di maternità", considerata l'elevata percentuale della quota femminile tra la platea di iscritti, che nel 2015 risulta pari al 72%;
- h) l'analisi di lungo periodo, contenuta nel bilancio tecnico per il periodo 2015-2064, mostra una gestione previdenziale in condizioni di equilibrio economico, con previsioni di saldi di bilancio positivi e un incremento del valore del patrimonio, che alla fine del periodo considerato raggiunge - sulla base delle ipotesi di calcolo assunte - il valore di 5,1 miliardi di euro.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	226
Esame testimoniale del Maresciallo Massimo Orrù (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	227

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame testimoniale del Maresciallo Massimo Orrù.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei

propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Maresciallo Massimo Orrù.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, avverte che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Intervengono per porre quesiti i deputati Mauro PILI (Misto), Donatella DURANTI (MDP), Maria Chiara CARROZZA (PD), Paola BOLDRINI (PD) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Massimo ORRÙ risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il maresciallo Massimo Orrù per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara concluso l'esame testimoniale all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	228
Audizione del dottor Antonino Cappelleri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza	228
Convocazione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi	228

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente CASINI.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE dispone, non facendosi obiezioni al riguardo, che sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta ed altresì che sia attivata la trasmissione diretta della stessa sulla *web tv*.

Audizione del dottor Antonino Cappelleri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del procuratore Cappelleri — accompagnato dai sostituti procuratori dottor Gianni Pipeschi e dottor Luigi Salvadori — svolgendo un breve intervento preliminare.

Il dottor CAPPELLERI e il dottor PIPESCHI svolgono un intervento introduttivo sulle tematiche oggetto dell'audizione.

Pongono domande agli auditi il senatore GIROTTO (M5S), i deputati CAPEZ-

ZONE (Misto-DI), TABACCI (DeS-CD) e PAGLIA (SI-SEL-POS), il senatore DEL BARBA (PD), i deputati DAL MORO (PD), VILLAROSA (M5S), VAZIO (PD), BRUNETTA (FI-PdL), MELONI (FdI-AN) e ZANETTI (SC-ALA CLP — MAIE), e, infine, il senatore D'ALÌ (FI-PdL XVII).

I dottori CAPPELLERI, PIPESCHI e SALVADORI rispondono ai quesiti posti.

Il dottor CAPPELLERI consegna agli atti della Commissione alcuni documenti in forma cartacea ed altri su supporto elettronico, precisando che il regime di pubblicità degli stessi è libero.

Il PRESIDENTE, ringraziando gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

Convocazione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi

Il PRESIDENTE avverte che nella giornata di domani, giovedì 26 ottobre, alle ore 14,30 è convocato l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 11.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi. Atto n. 463 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Leonardo Spa, Alessandro Profumo, sulle prospettive del gruppo	4
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017) 294).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017) 295) (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi. Atto n. 469 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo. Atto n. 467 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	12
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	16
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	43

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini.	
Audizione del presidente dell'Istat, Giorgio Alleva (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	18

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	19
Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica. C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Testo base</i>)	44

SEDE REFERENTE:

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) .	20
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015. C. 4627 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 4628 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	46
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	27
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	30
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	48
Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	49
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652, approvato dal Senato e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	35
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	50

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 Antezza (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	40
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	51

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	60

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	62
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	58
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	58
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Atto n. 466 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	58
Sui lavori della Commissione	58

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	66
---	----

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. C. 4684 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	71
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 4630 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 4629 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	75
INTERROGAZIONI:	
5-01105 Cimbro: Sulla morte di una minore a seguito di matrimonio precoce in Yemen .	77
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	81
5-05912 Quartapelle Procopio: Sulla tutela dei diritti umani dei migranti in Eritrea.	
5-01193 Quartapelle Procopio: Sulla tutela dei diritti umani dei migranti in Eritrea	78
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	83
5-11565 Tacconi: Sulla ristrutturazione della « Casa d'Italia » a Zurigo	78
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	85
5-01650 Di Battista: Sulla pubblicazione sul sito internet del MAECI della documentazione contabile degli Istituti italiani di cultura	78
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	86
5-11492 Ciprini: Sul personale a contratto impiegato presso la rete diplomatico-consolare	79
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	87
5-11651 Turco: Su un caso di sottrazione di minori tra Italia e Marocco	79
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	89
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione di Abdirahman Mahdi, vicepresidente della <i>Unrepresented Nations and Peoples Organization</i> (UNPO) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	80

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	92
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e truccatore. Nuovo testo unificato C. 2182 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e</i>	

<i>rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)</i>	94
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)</i>	94
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio)</i> ..	95
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)</i>	96
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 464 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)</i> .	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
AVVERTENZA	100
VI Finanze	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)</i>	102
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 458 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	102
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	117
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo M5S</i>)	125
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	127
RISOLUZIONI:	
7-01191 Fregolent: Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.	
7-01374 Alberti: Iniziative in materia fiscale e assicurativa sulle tematiche ambientali (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	105
7-01353 Giacomoni: Rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR) (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	106
7-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	106

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.	
Audizione del professor Paolo Giudici (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	114

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
Sull'ordine dei lavori	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

RISOLUZIONI:

7-01366 Borghi: Sull'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche alla rete autostradale e stradale di interesse nazionale (<i>Discussione e rinvio</i>)	138
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, al fine di acquisire elementi di informazione e di analisi in ordine al fenomeno degli incendi boschivi che hanno segnato in particolar modo la scorsa stagione estiva	139
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**ATTI DEL GOVERNO:**

Sulla pubblicità dei lavori	140
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	140
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	145

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	142
Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti agli emendamenti 2-BIS.1000 e 3.1000 del relatore</i>)	156
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione del relatore</i>)	158
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	159

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE REFERENTE:**

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	161
---	-----

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	163
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	165
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 Antezza (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	167

XII Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Emendamenti C. 3868-334-993-1088-1229-1429-1485-1599-1961-2312-2518-2781-3263-3307-3319-3377-3603-3999-4556-A	168
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	169
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	173

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ». Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	169
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento</i>)	174

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12517 Silvia Giordano: Mancata operatività del reparto <i>rooming-in</i> presso l'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno	171
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	175
5-12518 Gullo: Tutela della salute dei cittadini in relazione all'invasione della cimice asiatica	171
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	176
5-12519 Di Vita: Effetti nella regione Sicilia delle dichiarazioni di incostituzionalità di disposizioni concernenti i piani di rientro dal disavanzo sanitario	171
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	177
5-12520 Marazziti: Campagna informativa per scongiurare gli infanticidi e gli abbandoni dei neonati	172
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	178
5-12521 Carnevali: Definizione delle tariffe massime previste per l'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica	172
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	180

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12522 Russo: Sulle iniziative per la salvaguardia delle produzioni agricole con metodo biologico	182
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	186
5-12523 Gagnarli: Sullo standard professionale della figura di « manutentore del verde » .	182
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	187
5-12524 Fedriga: Sull'erogazione dei contributi alle imprese agricole da parte di AGEA ..	182
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	188
5-12525 Falcone: Sul blocco delle importazioni di formaggi erborinati e muffettati dell'UE da parte della Cina	183
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	189
5-12526 Schullian: Sulla tutela del Consorzio sardo Grano Cappelli	183
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	190
5-12527 Zaccagnini: Sulle misure per la sicurezza dei prodotti extra UE di pesce allevato .	183
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	191

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	184
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	185
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo dipartimento politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Bianchi, sullo stato di attuazione della legge n. 238 del 12 dicembre 2016 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino	185
--	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	185
-----------------------------	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	192
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Nuovo testo C. 4619, approvato dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	193
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	194

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	193
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. S. 2942 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	195
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	203
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 Antezza (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	198
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	205
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	200
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	206
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. S. 2922, approvato dalla Camera (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	202
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	207
AVVERTENZA	202

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO INFILTRAZIONI NELL'ECONOMIA LEGALE: MAFIE, IMPRESA E PROFESSIONI	208
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	209
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	210
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Presidente della Cassa Italiana Assistenza e Previdenza Geometri (CIPAG), Diego Buono e del Direttore generale dell'Ente, Maria Luisa Caravita di Toritto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	210
ESAME DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2014 dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211
ALLEGATO 1 (<i>Relazione con formulazione di considerazioni conclusive</i>)	213
ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2014 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211
ALLEGATO 2 (<i>Relazione con formulazione di considerazioni conclusive</i>)	219
AVVERTENZA	212

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	226
Esame testimoniale del Maresciallo Massimo Orrù (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	227

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

Sulla pubblicità dei lavori	228
Audizione del dottor Antonino Cappelleri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza	228
Convocazione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi	228

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0009190